


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 dicembre 2003

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 341. Sentenza 13 - 25 novembre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Legittimazione - Associazioni di categoria dell'autotrasporto non rivestenti la qualità di parte nei giudizi di merito - Inammissibilità.

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Forma del contratto - Requisiti formali richiesti a pena di nullità - Ricorso all'interpretazione autentica - Prospettata incidenza sulla funzione interpretativa riservata al potere giudiziario - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334), art. 3.
- Costituzione, artt. 24, 101, comma secondo, 102, comma primo, e 104.

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Forma del contratto - Requisiti formali richiesti a pena di nullità - Obbligatorietà della forma scritta - Interpretazione autentica - Lamentata carenza dei presupposti legittimanti il ricorso al decreto-legge - Non fondatezza della questione.

- D.L. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334), art. 3.
- Costituzione, art. 77.

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Forma del contratto - Requisiti formali richiesti a pena di nullità - Obbligatorietà della forma scritta - Interpretazione autentica - Prospettata disparità di trattamento in danno dei soggetti stipulanti il contratto in forma scritta, rispetto a quanti abbiano optato per la forma orale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334), art. 3.
- Costituzione, art. 3

Pag. 11

N. 342. Ordinanza 13 - 25 novembre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Provincia di Trento - Disposizioni legislative - Proroga di termini fissati con legge dello Stato; interventi in materia di protezione civile e per l'emergenza in deroga a disposizioni vigenti - Ricorso governativo - Assunta indebita legiferazione provinciale in contrasto con la normativa comunitaria e con i principi fondamentali - Sopravvenuta legge provinciale con interpretazione e modifica delle norme impugnate - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.

- Legge della Provincia di Trento 30 dicembre 2002, n. 15, artt. 16, 27, comma 2, e 29.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 11, 87 e 88.
- Costituzione, artt. 117, primo, secondo e terzo comma, lettera e) e h), e 41

» 16

- N. 343. Ordinanza 13 - 25 novembre 2003.
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Regioni - Variazioni territoriali - Distacco del Comune di S. Michele al Tagliamento dalla Regione Veneto e sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Richiesta di referendum delle popolazioni interessate - Mancato adeguamento della normativa di attuazione (legge n. 352 del 1970) alle disposizioni costituzionali riformate con legge costituzionale - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal «delegato effettivo» del suddetto Comune, nei confronti del Parlamento - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Riferibilità del conflitto ad un atto di rango legislativo - Possibilità di un giudizio in via incidentale - Inammissibilità del ricorso.
- Legge 25 maggio 1970, n. 352, artt. 42 e seguenti.
 - Costituzione, art. 132, secondo comma, come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3 Pag. 18
- N. 344. Ordinanza 13 - 25 novembre 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Sostituzione con la diversa misura della libertà vigilata - Asserita disparità di trattamento in danno dei soggetti maggiori di età non imputabili per vizio totale di mente e socialmente pericolosi rispetto ai minorenni incapaci di intendere e di volere, con ingiustificata limitazione delle possibilità terapeutiche e del diritto alla salute - Sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod. pen., art. 222.
 - Costituzione, artt. 3 e 32 » 20
- N. 345. Sentenza 24 - 28 novembre 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Agevolazione fiscale - Riferimento agli immobili di interesse storico o artistico appartenenti a «privati proprietari» e non anche agli immobili appartenenti a enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro - Diversità di trattamento nella destinazione del beneficio fiscale - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.
- D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75), art. 2, comma 5.
 - Costituzione, art. 3 » 22
- N. 346. Sentenza 24 - 28 novembre 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte sul reddito - Agevolazioni fiscali - Immobili di interesse storico o artistico - Reddito - Criterio di determinazione - Riferimento alle tariffe d'estimo - Applicazione indifferenziata del beneficio anche agli immobili locati - Assunta violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza - Auspicabilità di una nuova disciplina della materia - Non fondatezza della questione.
- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 53 » 26
- N. 347. Ordinanza 24 - 28 novembre 2003.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Armi - Armi ad aria compressa - Qualificazione come armi comuni da sparo - Mancata specificazione dei parametri suscettibili di influire sull'energia cinetica dell'arma - Prospettata lesione del principio di parità di trattamento degli imputati del medesimo reato e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma, come modificato dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
 - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma » 30

N. 348. Ordinanza 24 - 28 novembre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Spese processuali - Compensi al difensore d'ufficio - Liquidazione - Prospettata disparità di trattamento del difensore che assiste un imputato dichiarato formalmente irreperibile rispetto a quello che assiste un imputato irreperibile di fatto - Questione interpretativa di competenza del rimettente - Manifesta inammissibilità.

– D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.

– Costituzione, art. 3 Pag. 33

N. 349. Ordinanza 24 - 28 novembre 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Fallimento della parte - Interruzione del processo - Decisione subordinata alla dichiarazione del procuratore di questa, anziché essere rimessa al giudice delegato - Assunta lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

– Cod. proc. civ., art. 300.

– Costituzione, art. 24 » 35

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 77. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Comunità montane - Norme della Regione Abruzzo - Elezione dei rappresentanti dei Comuni in seno alla Comunità montana - Attribuzione al difensore civico regionale di potere sostitutivo nel caso in cui i Consigli comunali non provvedano entro il quarantacinquesimo giorno dall'insediamento - Denunciata lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali, nonché delle prerogative istituzionali dei Comuni - Esorbitanza delle competenze legislative regionali - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

– Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2003, n. 11, art. 9, comma 2.

– Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. p), in relazione all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. » 37

N. 78. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Caccia - Norme della Regione Puglia per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Calendario venatorio regionale - Prolungamento della giornata di caccia per un'ora dopo il tramonto nei confronti degli animali acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnante o corrente - Denunciata invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Esorbitanza dalla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di caccia - Contrasto con la disciplina quadro di livello nazionale attuativa di obblighi comunitari.

– Legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15, modificativa della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.

– Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e quarto; legge 11 febbraio 1992, n. 157 » 38

NN. da 1002 a 1004. Ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Cagliari dell'8 agosto 2003.

Straniero e apolide - Straniero detenuto condannato a pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni - Espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione - Afflittività dell'espulsione configurata quale sanzione penale - Automatismo della stessa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Irragionevolezza sotto diversi profili - Contrasto del procedimento di applicazione della sanzione con i diritti inviolabili dell'uomo, con i principi del giusto processo, in particolare con il principio del contraddittorio tra le parti, in condizione di parità.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 111

Pag. 41

N. 1005. Ordinanza della Corte di appello di Genova del 29 agosto 2003.

Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Procedimento - Reclamo alla Corte di appello avverso la sentenza con cui il Tribunale respinge l'istanza di riabilitazione - Termine decadenziale di quindici giorni - Decorrenza dalla data di affissione della sentenza - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto agli altri termini decadenziali in materia fallimentare - Deteriore trattamento in danno di chi agisce per la riabilitazione - Violazione del diritto di difesa.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 144, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 47

NN. 1006 e 1007. Ordinanze del Tribunale di Lucera del 30 luglio 2003.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio - Possibilità per il giudice del dibattimento di emettere, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, sentenza di non doversi procedere - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati già espulsi e rinviati a giudizio, per i quali si deve procedere fino alla sentenza, e indagati non ancora rinviati a giudizio e già espulsi, per i quali deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, introdotto dall'art. 12, comma 1, lett. b), della legge 30 luglio 2002, n.189.
- Costituzione artt. 3, 24, comma secondo, e 111

» 49

N. 1008. Ordinanza del Tribunale di Cosenza del 26 febbraio 2003.

Credito (Istituti di) - Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza non preventivamente dichiarato - Termine decadenziale di un anno dalla data del decreto di liquidazione - Mancata previsione - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Indeterminatezza in ordine agli effetti degli atti compiuti nel periodo sospetto - Incertezza nella sfera giuridica di terzi che hanno contrattato con l'impresa bancaria - Incidenza sul momento consumativo dei reati di bancarotta - Richiamo alle sentenze nn. 66/1999 e 319/2000 della Corte costituzionale.

- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 82, in combinato disposto con l'art. 202 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- Costituzione, art. 3

» 51

NN. 1009 e 1010. Ordinanze del Tribunale di Asti del 7 marzo 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Eccessiva afflittività della misura - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato di analoga gravità - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13

Pag. 54

N. 1011. Ordinanza del Tribunale di Asti del 7 aprile 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Inidoneità delle fattispecie a ledere il bene protetto dalla norma penale - Lesione del principio di offensività - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata compressione della libertà personale - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-*bis* e 5-*ter*, aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, e 27, comma terzo

» 55

N. 1012. Ordinanza del Tribunale di Asti del 24 marzo 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Eccessiva afflittività della misura - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato di analoga gravità - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13

» 58

N. 1013. Ordinanza del Tribunale di Asti del 9 aprile 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato, di maggiore gravità, di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa, per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13

» 59

NN. 1014 e 1015. Ordinanze del Tribunale di Asti del 22 e 29 agosto 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato, di maggiore gravità, di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa, per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3

Pag. 61

N. 1016. Ordinanza del Tribunale di Pescara del 19 settembre 2003.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Disciplina transitoria concernente la possibilità, per i procedimenti in corso di dibattimento (nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen.), di formulare la richiesta di cui all'art. 444, cod. proc. pen., come novellato, e di chiedere la sospensione del dibattimento per valutare l'opportunità della richiesta - Applicabilità ai giudizi abbreviati in corso - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Contrasto con il principio del giusto processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 63

N. 1017. Ordinanza della Corte di cassazione del 10 luglio 2003.

Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. - Modalità di attuazione delle intercettazioni - Mancata previsione - Lesione del principio dell'inviolabilità del domicilio.

- Cod. proc. pen., art. 266, comma 2; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 13.
- Costituzione, art. 14

» 64

N. 1018. Ordinanza della Corte dei conti - sez. giur. di appello per la Regione Sicilia - del 28 luglio 2003.

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38

» 75

N. 1019. Ordinanza della Corte dei conti - sez. giur. di appello per la Regione Sicilia - del 29 luglio 2003.

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38

» 77

N. 1020. Ordinanza dalla Corte dei conti - sez. giur. di appello per la Regione Sicilia - del 23 settembre 2003.

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.

- Costituzione, artt. 3 e 38 Pag. 80

N. 1021. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 17 settembre 2003.

Parlamento - Immunità parlamentari - Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Ampliamento, con legge ordinaria, dell'ambito di operatività della garanzia, in contrasto con i limiti stabiliti dal principio costituzionale, quali individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - Irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti che rivestono la qualità di "parlamentare" ed i comuni cittadini - Ingiustificata compressione dell'esercizio del diritto, costituzionalmente riservato a tutti i cittadini (nella specie: alla parte offesa dal reato), anche ai sensi dell'art 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 1.

- Costituzione, artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 » 83

N. 1022. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 23 dicembre 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqüies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

- Costituzione, art. 3 » 90

N. 1023. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 27 dicembre 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carezza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqüies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo » 94

NN. da 1024 a 1026. Ordinanze del Tribunale di Bologna del 23 dicembre 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3

Pag. 97

NN. 1027 e 1028. Ordinanze del Tribunale di Bologna del 31 dicembre 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo

» 101

N. 1029. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 15 settembre 2003.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3

» 105

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 341

Sentenza 13 - 25 novembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Legittimazione - Associazioni di categoria dell'autotrasporto non rivestenti la qualità di parte nei giudizi di merito - Inammissibilità.

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Forma del contratto - Requisiti formali richiesti a pena di nullità - Ricorso all'interpretazione autentica - Prospettata incidenza sulla funzione interpretativa riservata al potere giudiziario - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334), art. 3.
- Costituzione, artt. 24, 101, comma secondo, 102, comma primo, e 104.

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Forma del contratto - Requisiti formali richiesti a pena di nullità - Obbligatorietà della forma scritta - Interpretazione autentica - Lamentata carenza dei presupposti legittimanti il ricorso al decreto-legge - Non fondatezza della questione.

- D.L. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334), art. 3.
- Costituzione, art. 77.

Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Forma del contratto - Requisiti formali richiesti a pena di nullità - Obbligatorietà della forma scritta - Interpretazione autentica - Prospettata disparità di trattamento in danno dei soggetti stipulanti il contratto in forma scritta, rispetto a quanti abbiano optato per la forma orale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334), art. 3.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, in legge 20 agosto 2001, n. 334, promossi con ordinanze del 25 settembre 2002 dal Tribunale di Prato, del 9 ottobre 2002 dal Tribunale di Roma e del 24 settembre 2002 dal Tribunale di Sassari, rispettivamente iscritte al n. 498 del registro ordinanze 2002 ed ai nn. 13 e 43 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2002 e nn. 5 e 7, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione di Li Volsi Salvatore ed altri, Leonardo Mura & C. s.n.c., della Agripacking S.r.l., della Danzas S.p.a. nonché gli atti di intervento della Fita-Cna ed altra e della Libera Associazione trasportatori, Liat; Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2003 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Udito l'avvocato Gabriello Giubbilei per Li Volsi Salvatore ed altri, Leonardo Mura & C. s.n.c.

Ritenuto in fatto

1. — Investito dell'appello, promosso dall'autotrasportatore Li Volsi Natale nei confronti della committente Danzas S.p.a. avverso la sentenza con la quale il giudice del lavoro di Prato aveva rigettato, per carenza di forma scritta del contratto, la domanda per il pagamento di compensi relativi a trasporti effettuati tra il 1993 ed 1996, il Tribunale di Prato, con ordinanza del 25 settembre 2001, solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 77, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma e 104 della Costituzione, dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, secondo cui l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 — come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 — «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».

1.1. — In punto di rilevanza, il giudice osserva che la sentenza impugnata ha rigettato la domanda per il pagamento dei compensi secondo le c.d. «tariffe a forcella», per trasporti effettuati tra il 1993 ed il 1996, ritenendo la nullità del contratto per carenza della forma scritta *ad substantiam* imposta dall'art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298; forma scritta, viceversa, resa superflua dalla norma della cui legittimità costituzionale il rimettente dubita.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* ritiene che la norma interpretativa impugnata introduca una ingiustificata disparità di trattamento, censurabile alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, tra chi ha stipulato oralmente il contratto di autotrasporto e chi lo ha concluso in forma scritta.

«La facile elusione delle tariffe obbligatorie che conseguirebbe alla redazione di un contratto scritto reso nullo grazie alla mancata annotazione dei dati relativi all'iscrizione nell'albo» comporterebbe, inoltre, una violazione dell'art. 41 della Costituzione.

Sarebbe, poi, violato l'art. 77, comma secondo, della Costituzione attesa la mancata ricorrenza dei presupposti di necessità ed urgenza, tenuto conto del lungo (circa otto anni) tempo intercorso tra l'entrata in vigore dell'art. 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (che ha integrato la norma di cui all'art. 26, della legge n. 298 del 1974) e l'introduzione della norma di interpretazione autentica censurata; a giudizio del rimettente la questione non potrebbe dirsi superata per effetto della intervenuta conversione in legge posto che, a ritenere diversamente, si offrirebbe un'inammissibile avallo al sistema di legiferazione censurato di incostituzionalità.

Infine, il giudice rimettente postula la violazione anche degli articoli 24, 101, secondo comma, 102, primo comma e 104 della Costituzione, atteso che quella impugnata, intervenendo su una disposizione chiara ed insuscettibile di possibili varianti di senso, deve essere considerata norma innovativa che incide sul rispetto della funzione interpretativa costituzionalmente riservata al potere giudiziario.

1.2. — Gli eredi del vettore Li Volsi Natale, costituitisi in riassunzione nel giudizio *a quo*, con memoria dell'11 ottobre 2002 hanno chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata tenuto conto, alla luce di quanto ritenuto da Cass. n. 8256 del 2002 (unico precedente di legittimità sul punto) e da altre conformi pronunce di merito, della mancanza di una uniforme interpretazione giurisprudenziale dell'art. 26 cit. al momento della entrata in vigore della norma censurata, peraltro conforme al sistema tariffario dell'autotrasporto (ritenuto legittimo dalla sentenza n. 386 del 1996).

1.3. — La Danzas S.p.a. con memoria del 30 ottobre 2002, ha aderito alle censure formulate dal giudice *a quo*, deducendo che l'interpretazione della norma interpretata da parte dei giudici di merito era stata univoca nel senso di ritenere che essa imponesse la forma scritta *ad substantiam* del contratto di trasporto di cose per conto terzi, in aderenza alla finalità di repressione del trasporto abusivo, e che, alla luce del tenore letterale della disposizione, l'interpretazione di essa fornita da Cass. 6 giugno 2002, n. 8256 non sarebbe in alcun modo condivisibile.

1.4. — Sono altresì intervenute, *ad adiuvandum* delle ragioni del vettore, le associazioni di categoria dell'autotrasporto F.I.T.A., C.N.A. e L.I.A.T., le quali hanno invocato una pronuncia di infondatezza della questione sulla scorta dell'immediato precedente della Corte costituzionale rappresentato dalla sentenza n. 26 del 2003.

1.5. — Con ulteriore memoria illustrativa del 6 maggio 2003, la Danzas S.p.a., pur prendendo atto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 26 del 2003 (frattanto intervenuta), ha ribadito il carattere innovativo della norma denunciata perché operante con riguardo ad una disposizione non suscettiva di diverse interpretazioni ed ha censurato di irrazionalità il complessivo sistema risultante dalla norma interpretativa e da quella interpretata.

Inoltre, la parte privata ha evidenziato che, nella realtà dei fatti, la non adeguatezza del sistema tariffario «a forcilla» aveva prodotto effetti opposti a quelli antielusivi perseguiti dal legislatore, con conseguente ridimensionamento dell'affermazione di questa Corte (sentenza n. 26 del 2003) circa l'impossibilità di apprestare tutela a favore di chi, scientemente, concluda un contratto nullo con la riserva mentale di godere della prestazione altrui e sottrarsi ai propri obblighi contrattuali.

1.6. — Con ulteriore memoria depositata in prossimità dell'udienza, gli eredi di Li Volsi Natale hanno ritenuto superate dalla sentenza n. 26 del 2003 di questa Corte (ad eccezione di quelle parametrare agli articoli 41 e 77 Cost.) le questioni sollevate dal Tribunale di Prato. Gli stessi hanno inoltre osservato che ogni eventuale carenza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge sarebbe sanata dall'intervenuta conversione in legge.

Gli eredi Li Volsi hanno, infine, sostenuto la compatibilità della norma denunciata con l'art. 41 Cost., semmai ravvisando un possibile contrasto con esso della sola norma interpretata [*recte*: della norma risultante dalle disposizioni interpretativa ed interpretata] nella parte in cui sanziona con la nullità il contratto di trasporto stipulato in forma scritta ma privo delle annotazioni di legge.

2. — Il Tribunale di Roma, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della Sarda Express S.r.l. per il pagamento del saldo del corrispettivo (corrispondente alla differenza tra quanto dovuto in applicazione delle c.d. «tariffe a forcilla» e quanto effettivamente corrisposto) per attività di trasporto intermodale (terrestre e marittimo) effettuate in favore della Agripacking s.r.l. nel periodo dal 1° aprile 1998 al 2 agosto 2000, solleva, con ordinanza 8 ottobre 2002, depositata il 9 ottobre 2002, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 77 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001, n. 334, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 [*rectius*: art. 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334)] contenente norma di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 — come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

2.1. — Il giudice *a quo* considera rilevante la questione di legittimità costituzionale tenuto conto che, nella specie, il contratto di autotrasporto è stato concluso in forma orale, incidendo quindi il giudizio sulla validità o meno del contratto stesso sull'applicabilità del regime tariffario obbligatorio.

Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente ritiene la norma denunciata in contrasto con l'art. 3 Cost., determinando essa una ingiustificata disparità di trattamento tra chi stipula il contratto in forma orale e chi, invece, sceglie la forma scritta, con l'intrinseca contraddizione di collegare la sanzione della nullità all'inosservanza di una formalità la cui adozione — ove optino per la forma orale — è rimessa alla libera scelta delle parti.

Altrettanto palese risulterebbe la violazione dell'art. 77 Cost. trattandosi, nella specie, di norma sostanzialmente innovativa emanata nel difetto dei presupposti della necessità e dell'urgenza legittimanti l'adozione del decreto-legge.

2.2. — Si è costituita la Agripacking S.r.l., la quale ha invocato una pronuncia di incostituzionalità della norma censurata ritenuta in conflitto con l'art. 3 Cost., anche per la sua illogicità e contraddittorietà in relazione alla finalità di scoraggiamento dell'abusivismo perseguita dalla norma interpretata.

3. — Nel corso di un giudizio civile, promosso dalla Maffei Sarda S.r.l. nei confronti della Leonardo Mura & C. s.n.c. per l'accertamento della inesistenza del credito ad ulteriori compensi per attività di autotrasporto eseguite tra il 1996 ed il 2000, e cioè alla differenza tra il dovuto in base ai minimi della tariffa «a forcilla» e quanto effettivamente corrisposto, il Tribunale di Sassari, con ordinanza 20 settembre 2002, depositata il 24 settembre 2002, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334) contenente norma di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 26, della legge 6 giugno 1974, n. 298 — come modificato dall'art. 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 — per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

3.1. — Il giudice *a quo* ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale, dipendendo la definizione del giudizio dalla decisione circa la validità del contratto di autotrasporto stipulato, nel caso in questione, in forma orale.

In punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ravvisa un contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost., oltre che per la ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che stipulano il contratto in forma orale e coloro che, invece, scelgono la forma scritta, anche per la lesione dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico, «sanandosi con effetto *ex tunc* contratti precedentemente inefficaci perché nulli» secondo l'univoca interpretazione della giurisprudenza di merito.

3.2. — Con deduzioni del 27 gennaio 2003 la s.n.c. Leonardo Mura & C. ha svolto difese analoghe a quelle degli eredi Li Volsi, delle quali si è detto *sub* 1.2.

3.3. — Sono inoltre intervenute, *ad adiuvandum* delle ragioni del vettore, le associazioni di categoria dell'autotrasporto F.I.T.A., C.N.A. e L.I.A.T., con argomentazioni analoghe a quelle formulate nel giudizio r.o. n. 498 del 2002 (*sub* 1.4.)

3.4. — In prossimità dell'udienza, la s.n.c. Leonardo Mura & C. ha depositato altra memoria, svolgendo deduzioni identiche a quelle articolate dagli eredi Li Volsi e di cui al punto 1.6.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Prato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77, comma secondo, 101, secondo comma, 102 primo comma e 104 della Costituzione; il Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione; il Tribunale di Sassari in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, secondo il quale l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzioni di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada) — come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 — «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».

Le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, previa riunione dei relativi giudizi.

2. — Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità degli interventi spiegati dalle associazioni di categoria F.I.T.A., C.N.A. e L.I.A.T., e cioè da soggetti che non rivestivano le qualità di parti nei giudizi *a quibus*.

3. — La questione sollevata dal Tribunale di Prato, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104 della Costituzione, investe la retroattività della norma interpretativa, la quale avrebbe avuto ad oggetto una norma — quella introdotta dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 — inequivoca nel suo significato e uniformemente interpretata dall'unanime giurisprudenza.

Come questa Corte ha osservato nella sentenza n. 26 del 2003, la premessa della assoluta univocità dell'interpretazione consentita dalla lettera e dalla *ratio* della norma, oggetto dell'interpretazione autentica, non è accettabile, dal momento che, lungi dall'essere unanimemente condivisa, quell'interpretazione era contrastata da una consistente, anche se minoritaria, giurisprudenza che faceva leva sull'evidente inadeguatezza del mezzo (nullità del contratto carente di taluni, estrinseci requisiti formali) rispetto al fine asseritamente perseguito (repressione del fenomeno dell'abusivismo).

In assenza di qualsiasi ulteriore argomentazione, questa Corte non può che ribadire la conclusione cui, con la citata sentenza n. 26 del 2003, è pervenuta escludendo l'illegittimità del ricorso del legislatore ad una legge d'interpretazione autentica, con ciò stesso escludendo ogni illegittima compressione del potere decisorio del giudice attraverso una indebita interferenza nei giudizi pendenti, così come deve negarsi ogni lesione di un legittimo affidamento nella nullità, per carenze formali, del contratto.

La questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

4. — I Tribunali di Prato e di Roma, inoltre, deducono la violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione per l'assenza dei presupposti (necessità ed urgenza) legittimanti il ricorso al decreto-legge.

Premesso che, per quanto si è osservato *sub* 3, l'asserita inesistenza di contrasti sul significato della norma interpretata non può essere dedotta a conforto della censura ora in esame, va rilevato che questa Corte ha ripetutamente statuito che «eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d'urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in legge» (sentenze n. 29 e n. 16 del 2002, n. 398 del 1998 e n. 330 del 1996); «in linea di principio» perché solo «l'evidente mancanza di quei presupposti configura tanto un vizio di

legittimità costituzionale del decreto-legge quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione» (sentenza n. 29 del 1995).

Osserva la Corte che, nella specie, non può certamente parlarsi di «evidente mancanza dei presupposti» di cui all'art. 77, secondo comma, Cost.: dai lavori parlamentari, infatti, risulta come la questione abbia formato oggetto di un ampio dibattito e come, pur nella varietà delle opinioni sull'opportunità politica della norma, sia emersa la sua funzione di evitare l'ulteriore proliferare di un già imponente contenzioso innescato dal precedente intervento che, sulla legge del 1974, era stato operato (peraltro, con decreto-legge) e di evitare, altresì, agitazioni sindacali nel settore dell'autotrasporto.

Esigenze, entrambe, astrattamente idonee a giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza e, quindi, a precludere ogni più penetrante sindacato di questa Corte; dal che l'infondatezza della censura.

5. — Tutti e tre i giudici rimettenti sollevano la questione della ingiustificata disparità di trattamento, censurabile *ex art.* 3 Cost., tra chi ha stipulato oralmente il contratto e chi, avendolo concluso in forma scritta, sarebbe soggetto al rischio di incorrere nella sanzione di nullità per l'omessa indicazione di dati non richiesti, invece, a chi abbia optato per la forma orale.

Osserva in proposito la Corte che la denunciata disparità di trattamento sussiste, nella prospettazione dei rimettenti, a danno di chi ha fatto ricorso alla forma scritta; sicché la declaratoria d'incostituzionalità dovrebbe colpire quella parte della norma che prevede la sanzione della nullità per l'omessa «annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore».

Ma è evidente che, poiché in tutti e tre i giudizi *a quibus* il contratto era stato concluso oralmente, la questione è irrilevante, e deve conseguentemente essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Tale conclusione, *a fortiori*, si impone per la questione, sollevata dal Tribunale di Prato in riferimento all'art. 41 Cost.: la circostanza che la mancata annotazione dei dati relativi all'iscrizione all'albo consentirebbe, grazie alla nullità del contratto, la «facile elusione delle tariffe obbligatorie» deporrebbe, semmai, per l'illegittimità costituzionale di quella parte della norma che, attesa la forma orale del contratto stipulato nel caso di specie, non è applicabile nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibili gli interventi della F.I.T.A., C.N.A. e L.I.A.T;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sollevate, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dai Tribunali di Prato e di Roma, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sollevata, in riferimento agli articoli 24, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della medesima norma sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai Tribunali di Prato, Roma e Sassari, nonché in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dal Tribunale di Prato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 342

Ordinanza 13 - 25 novembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Provincia di Trento - Disposizioni legislative - Proroga di termini fissati con legge dello Stato; interventi in materia di protezione civile e per l'emergenza in deroga a disposizioni vigenti - Ricorso governativo - Assunta indebita legiferazione provinciale in contrasto con la normativa comunitaria e con i principî fondamentali - Sopravvenuta legge provinciale con interpretazione e modifica delle norme impugnate - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.

- Legge della Provincia di Trento 30 dicembre 2002, n. 15, artt. 16, 27, comma 2, e 29.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 11, 87 e 88.
- Costituzione, artt. 117, primo, secondo e terzo comma, lettera e) e h), e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, 27, comma 2, e 29 della legge della Provincia di Trento 30 dicembre 2003, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 6 marzo successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2003 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Carlo Albini per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto che con ricorso notificato il 28 febbraio 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, gli articoli 16, 27, comma 2, e 29 della legge provinciale di Trento 30 dicembre 2002, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria);

che in particolare l'art. 16 — recante la proroga di un anno dei termini fissati dall'art.15, comma 1, e dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144) — è impugnato sotto il profilo della violazione degli artt. 8 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in quanto la Provincia avrebbe esercitato un potere non attribuitole da tali norme, nonché per contrasto — in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione — con la normativa comunitaria recepita da detto d.lgs. e per incidenza — in violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. — sulla materia della concorrenza;

che l'art. 27, comma 2 — che ha inserito un articolo 14-*bis* [*recte* 14-*ter*] nella legge provinciale di Trento 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), il cui comma 3 consente al Presidente della Provincia di emettere ordinanze in deroga alla disposizioni vigenti, di cui agli artt. 5, commi 2, 3 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile), convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 2001, n. 401 — è impugnato in via principale sotto il profilo dell'invasione della sfera di legislazione esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost., nonché degli artt. 87 ed 88 del d.P.R. n. 670 del 1972, ed in via subordinata per l'inosservanza dei principi fondamentali di cui alla legge n. 225 del 1992, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost;

che infine l'art. 29 — che, nel sostituire il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10, sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza), ha attribuito alla Giunta provinciale il potere di adottare i criteri per l'organizzazione degli interventi previsti dallo stesso articolo — è impugnato per le stesse ragioni indicate a proposito della censura relativa all'art. 27, comma 2, in relazione ai medesimi parametri;

che la Provincia di Trento si è costituita in giudizio, depositando una memoria e sostenendo genericamente l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso;

che, in prossimità della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative e la Provincia ha, fra l'altro, dedotto di avere — con la legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2006 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria) — interpretato autenticamente l'impugnato l'art. 16 e modificato le altre due norme censurate;

che in data 8 ottobre 2003 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato un atto, nel quale, rilevata la pubblicazione della citata legge provinciale n. 5 del 2003, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, allegando conforme deliberazione del Consiglio dei ministri;

che la difesa della Provincia resistente ha depositato nella pubblica udienza atto di accettazione della rinuncia al ricorso, con allegata conforme deliberazione della Giunta provinciale.

Considerato che, a norma dell'articolo 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, determina l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 343

Ordinanza 13 - 25 novembre 2003

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Regioni - Variazioni territoriali - Distacco del Comune di S. Michele al Tagliamento dalla Regione Veneto e sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Richiesta di referendum delle popolazioni interessate - Mancato adeguamento della normativa di attuazione (legge n. 352 del 1970) alle disposizioni costituzionali riformate con legge costituzionale - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal «delegato effettivo» del suddetto Comune, nei confronti del Parlamento - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Riferibilità del conflitto ad un atto di rango legislativo - Possibilità di un giudizio in via incidentale - Inammissibilità del ricorso.

- Legge 25 maggio 1970, n. 352, artt. 42 e seguenti.
- Costituzione, art. 132, secondo comma, come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'articolo 42 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), promosso da Bornancin Sergio nella qualità di delegato effettivo del comune di San Michele al Tagliamento, con ricorso depositato il 29 marzo 2003 ed iscritto al n. 241 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 2003 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che Sergio Bornancin, in qualità di «delegato effettivo» del comune di San Michele al Tagliamento ai fini della presentazione della richiesta di *referendum* ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di tale comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso depositato in data 29 marzo 2003, ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Parlamento per aver leso la sfera di attribuzioni costituzionali del comune che, in base al secondo comma dell'art. 132 della Costituzione, intenda proporre il proprio distacco dalla Regione di appartenenza, nonché della frazione del corpo elettorale chiamata alla relativa deliberazione referendaria;

che, per quanto è possibile dedurre dal ricorso, viene lamentato il mancato adeguamento del Titolo III della legge n. 352 del 25 maggio 1970 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) ed in particolare degli artt. 42 e seguenti, all'art. 132 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9, primo comma, della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

che le disposizioni citate sono censurate nella parte in cui prescrivono che la richiesta di *referendum* del comune che intende cambiare Regione deve essere deliberata anche da un certo numero di altri comuni di entrambe le Regioni, acquisente e cedente, nonché nella parte in cui prevedono che il *referendum* debba coinvolgere la totalità della popolazione delle due Regioni;

che, in sintesi, le suddette disposizioni sarebbero divenute lesive della sfera di attribuzioni costituzionali dei cittadini direttamente interessati al distacco di un comune da una Regione, nonché del comune stesso come soggetto cui spetta l'iniziativa referendaria, poiché la legge costituzionale n. 3 del 2001 avrebbe integrato il secondo comma dell'art. 132 Cost. prevedendo esplicitamente che il *referendum* si svolga solo nel comune o nella Provincia interessata;

che il ricorrente fa presente di avere depositato, il 30 ottobre 2002, presso l'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione, la delibera del Consiglio comunale di S. Michele al Tagliamento, con cui veniva richiesto il *referendum* ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost., per il distacco di tale comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

che lo stesso ricorrente, nel giudizio dinanzi all'Ufficio centrale per il *referendum*, ha chiesto preliminarmente che venisse sollevata dinanzi la Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del Titolo III della legge n. 352 del 1970, ed in particolare degli articoli 42 e seguenti, per contrasto con il secondo comma dell'art. 132 Cost, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, nella parte in cui tali norme attribuiscono l'iniziativa per il referendum a soggetti diversi dal comune che chiede la variazione territoriale, nonché nella parte in cui prevedono la partecipazione alla consultazione referendaria anche di elettori estranei al comune stesso;

che peraltro l'Ufficio centrale per il *referendum*, con ordinanza 26 novembre 2002, ha ritenuto manifestamente infondata la suddetta questione di costituzionalità, ed ha quindi invitato il delegato comunale a produrre, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, anche le necessarie deliberazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché (con deliberazione del 13 febbraio 2003) le delibere dei Consigli comunali della Regione Veneto che rappresentino almeno un terzo della popolazione di detta Regione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, questa Corte è chiamata in via preliminare a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi, di cui al primo comma del medesimo art. 37;

che, anche volendosi prescindere dai problemi relativi alla legittimazione attiva del «delegato effettivo» di un comune che chiede l'indizione di un *referendum* popolare ai sensi dell'art. 132, secondo comma, quale modificato ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, il conflitto che viene sollevato ha per oggetto alcune disposizioni della legge n. 352 del 25 maggio 1970 «ed in particolare gli art. 42 e seguenti», laddove tuttora prevedono che la richiesta di *referendum* debba essere presentata anche da comuni diversi da quello direttamente interessato e che il *referendum* vada indetto sulla totalità della popolazione delle due Regioni interessate, malgrado l'intervenuta modifica della disposizione costituzionale;

che questa Corte ha riconosciuto che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia configurabile anche in relazione ad atti di rango legislativo, ove da essi possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze, ma solo nel caso in cui non esista un giudizio nel quale questi debbano trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale (si vedano le sentenze n. 221 del 2002 e n. 457 del 1999);

che peraltro la presentazione di una questione incidentale di legittimità costituzionale all'Ufficio centrale per il *referendum* rispetto alle disposizioni legislative di attuazione del secondo comma dell'art. 132 Cost., appare non solo possibile, sulla base della natura giuridica dell'Ufficio e della funzione da questo svolta (secondo quanto lo stesso Ufficio ha più volte riconosciuto in passato), ma è stata in concreto posta in essere proprio dal «delegato effettivo» del comune di San Michele al Tagliamento;

che, nonostante la pur significativa riforma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l'Ufficio centrale per il *referendum* ha ritenuto di affermare la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale;

che, comunque, è dimostrata l'esistenza di un giudizio nel quale possa essere sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale sulle disposizioni legislative attuative dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione;

che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 344

Ordinanza 13 - 25 novembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Sostituzione con la diversa misura della libertà vigilata - Asserita disparità di trattamento in danno dei soggetti maggiori di età non imputabili per vizio totale di mente e socialmente pericolosi rispetto ai minorenni incapaci di intendere e di volere, con ingiustificata limitazione delle possibilità terapeutiche e del diritto alla salute - Sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. pen., art. 222.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) promosso con ordinanza del 22 luglio 2002 dal gip del Tribunale di Genova iscritta al n. 136 del registro delle ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 2003 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 luglio 2002, pervenuta a questa Corte il 25 febbraio 2003, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dell'articolo 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario);

che il remittente premette in fatto che la persona imputata di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e tentata lesione personale grave è stata ritenuta in sede di perizia totalmente incapace di intendere e di volere e socialmente pericolosa, ma che una successiva relazione psichiatrica ha affermato che la stessa potrebbe considerarsi non più socialmente pericolosa nel caso in cui fosse inserita in una struttura di cura protetta, ove poter proseguire la terapia già in corso;

che, osserva il giudice *a quo*, l'art. 222 del codice penale, rendendo obbligatoria nel caso di specie l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non consente di accogliere l'istanza del difensore della persona imputata volta alla sostituzione della misura provvisoria in corso con quella, più idonea rispetto alle esigenze terapeutiche, della libertà vigilata con prescrizione di risiedere presso una struttura protetta e di proseguirvi la terapia;

che, tuttavia, il remittente dubita della conformità di detto art. 222 cod. pen., in primo luogo, all'articolo 3 della Costituzione, in quanto al maggiore di età non imputabile per vizio totale di mente e socialmente pericoloso verrebbe riservato un trattamento peggiore rispetto al minorenni incapace di intendere e di volere, al quale gli articoli 224 e 232, primo e secondo comma, cod. pen. consentono di applicare la misura non segregante della libertà vigilata, e ciò, nonostante in entrambi i casi ricorra la medesima necessità di tutelare la collettività dalle possibili azioni criminose di un soggetto al tempo stesso pericoloso e penalmente non responsabile, e, nonostante, in casi come quello in esame nel giudizio *a quo*, la tutela della collettività possa essere adeguatamente garantita attraverso la misura della libertà vigilata con risultati terapeutici prevedibilmente più soddisfacenti;

che, in secondo luogo, a parere del giudice *a quo* la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 32 della Costituzione, perché comporterebbe una ingiustificata limitazione delle possibilità di cura, quando sia accertato che l'adozione di misure terapeuticamente idonee e meno afflittive non vanificherebbe in concreto le esigenze di difesa della collettività, così venendo a mancare un equilibrato bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, questa Corte, con la sentenza n. 253 del 18 luglio 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del codice penale «nella parte in cui non consente al, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale»;

che, pertanto, gli atti debbono essere restituiti al giudice *a quo* perché valuti nuovamente la rilevanza della questione alla luce della predetta sopravvenuta pronuncia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 345

Sentenza 24 - 28 novembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Agevolazione fiscale - Riferimento agli immobili di interesse storico o artistico appartenenti a «privati proprietari» e non anche agli immobili appartenenti a enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro - Diversità di trattamento nella destinazione del beneficio fiscale - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75), art. 2, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promosso con ordinanza del 31 gennaio 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto dalla Banca d'Italia contro il comune di Genova, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Banca d'Italia e del comune di Genova nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 2003 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Vincenzo Catapano e Augusto Fantozzi per la Banca d'Italia, Victor Uckmar per il comune di Genova nonché l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza del 22 ottobre 2002, depositata il 31 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni

e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui limita l'agevolazione fiscale ai fini ICI ivi prevista solo agli «immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3, legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

Il giudizio *a quo* — avente ad oggetto il ricorso avverso avvisi di accertamento ICI relativi ad un immobile di proprietà della Banca d'Italia — verte sulla applicabilità del beneficio fiscale previsto dal citato art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 1993, agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 4 della stessa legge (ora art. 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490), appartenenti ad enti pubblici.

Il giudice rimettente esclude, «alla stregua del chiaro tenore della norma in esame, e della giurisprudenza tributaria di merito esistente in materia», la possibilità di interpretare estensivamente la norma stessa. Osserva, peraltro, che essa porta all'individuazione di due categorie di immobili di interesse storico o artistico, l'una avente diritto all'agevolazione fiscale e l'altra no, che si differenzierebbero esclusivamente per la natura, privata o pubblica, del soggetto proprietario del bene.

Ne discenderebbe pertanto — pur tenuto conto dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella individuazione dei fatti espressivi di capacità contributiva — una palese violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., tanto più ove si consideri che la distinzione, ai fini fiscali, tra beni di proprietà pubblica e beni di proprietà privata sarebbe del tutto estranea al sistema delineato dalla legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale).

2. — Si è costituita la Banca d'Italia, ricorrente nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale o, in subordine, per l'adozione di una pronuncia interpretativa intesa ad affermare l'applicabilità del beneficio fiscale anche agli immobili appartenenti ai soggetti indicati all'art. 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico).

Sottolinea la Banca d'Italia l'irrilevanza — alla stregua della legislazione vigente — dei profili soggettivi in punto di individuazione dei beni di interesse storico o artistico tutelati in attuazione del principio sancito dall'art. 9 Cost., essendo la nozione di bene soggetto a tutela «connessa esclusivamente alle caratteristiche oggettive del bene medesimo». La distinzione tra beni di proprietà pubblica e beni di proprietà privata rilevarebbe esclusivamente a fini procedurali, nel senso che i beni appartenenti ad enti pubblici sarebbero automaticamente assoggettati alle disposizioni della legge speciale, mentre quelli appartenenti a privati lo diverrebbero solamente a seguito della notifica del provvedimento ministeriale, appunto previsto dall'art. 3 della legge n. 1089 del 1939, che li dichiara «di interesse particolarmente importante».

I beni culturali di proprietà pubblica sarebbero in definitiva caratterizzati da un più elevato livello di tutela, cosicché la limitazione ai soli beni di proprietà privata dell'agevolazione tributaria di cui si tratta — evidentemente finalizzata a consentire la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico della nazione ed a compensare i proprietari dei vincoli imposti dalla legge — risulterebbe priva di ragionevolezza, in quanto contrastante con la suddetta *ratio*, oltre che lesiva del principio di eguaglianza, perché assoggetterebbe a diversa disciplina situazioni sostanzialmente uguali.

La stessa natura di imposta ordinaria sul patrimonio propria dell'ICI sarebbe, sotto altro aspetto, incompatibile, pena la violazione del principio di ragionevolezza, con una discriminazione fondata su profili esclusivamente soggettivi.

3. — Si è costituito in giudizio anche il comune di Genova, resistente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Ad avviso della parte, la questione sarebbe in primo luogo inammissibile in quanto — secondo la giurisprudenza della stessa Corte — non è sindacabile la discrezionalità del legislatore in ordine alla concessione di agevolazioni fiscali.

Nel merito sarebbe, in ogni caso, insussistente la prospettata violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la norma impugnata troverebbe giustificazione nella più ridotta capacità contributiva generalmente propria dei soggetti privati rispetto agli enti pubblici.

4. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, a sua volta concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Ad avviso della parte pubblica, il rimettente avrebbe innanzitutto omesso di considerare che, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche i beni appartenenti ad enti pubblici sarebbero soggetti al

regime vincolistico solo a seguito di una esplicita dichiarazione dell'importante interesse storico o artistico da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, con la conseguenza dunque che anch'essi — per effetto della suddetta dichiarazione — potrebbero godere del trattamento fiscale agevolato previsto dalla norma impugnata.

Ricorda comunque l'Avvocatura che le disposizioni in tema di agevolazioni o benefici fiscali trovano il proprio fondamento nella discrezionalità del legislatore tributario, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Quanto, poi, all'asserita violazione del principio di eguaglianza, assume la stessa Avvocatura che il più favorevole trattamento tributario riservato ai soggetti privati sarebbe giustificato dal sacrificio che la legge speciale impone agli interessi privatistici, a fini di tutela dell'interesse pubblico, laddove gli enti pubblici sarebbero invece istituzionalmente deputati al perseguimento di interessi pubblici.

5. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica tanto la Banca d'Italia quanto il comune di Genova hanno depositato memorie illustrative, insistendo nelle conclusioni rispettivamente assunte.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui limita l'agevolazione fiscale ai fini ICI, ivi prevista, agli immobili di interesse storico o artistico, appartenenti a «privati proprietari», di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), sostanzialmente trasfuso nell'art. 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), con esclusione dunque di quelli, appartenenti ad enti pubblici (o persone giuridiche private senza fine di lucro), di cui all'art. 4 della stessa legge (ora art. 5 del testo unico n. 490 del 1999).

2. — La questione è fondata.

2.1. — La *ratio* della agevolazione di cui si tratta va individuata in una esigenza di equità fiscale, derivante dalla considerazione della minore utilità economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del complesso di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta.

In relazione a tale *ratio*, occorre, dunque, verificare se la distinzione tra gli immobili di interesse storico o artistico appartenenti a «privati proprietari», di cui all'art. 3 della legge n. 1089 del 1939, e quelli di proprietà di enti pubblici o persone giuridiche private senza scopo di lucro, di cui all'art. 4, sia tale da giustificare un diverso trattamento fiscale, o se invece, sotto questo specifico profilo, essa sia manifestamente arbitraria e, quindi, tale da rendere incostituzionale la limitazione dell'agevolazione fiscale su di essa basata.

Riguardo agli esatti termini di tale distinzione non si rinviene, peraltro, in giurisprudenza, uniformità di ricostruzioni interpretative. In estrema sintesi, secondo una tesi più risalente, la differenza di disciplina si sostanzierebbe essenzialmente nel fatto che i beni di interesse storico-artistico appartenenti ad enti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro, a differenza di quelli appartenenti a persone fisiche e società, resterebbero soggetti *ex lege* alle disposizioni di tutela, senza necessità di alcuno specifico provvedimento da parte dell'autorità competente ed a prescindere anche dalla loro inclusione negli elenchi previsti dallo stesso art. 4. Secondo un diverso indirizzo, che appare prevalente nella più recente giurisprudenza amministrativa, anche i beni appartenenti agli enti pubblici (ed alle persone giuridiche private senza fini di lucro) sarebbero invece sottoposti alla legislazione vincolistica solo a seguito dell'adozione di un atto formale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, differenziandosi il procedimento, nei due casi, solo quanto alla necessità, non richiesta per i soggetti di cui all'art. 4, di una formale notifica dell'atto amministrativo.

Indipendentemente dall'opinione che si ritenga al riguardo più corretta, risulta, in ogni caso, pacifico che la distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 1089 del 1939 può eventualmente riguardare le modalità attraverso le quali si perviene, nei due casi, all'individuazione dei beni oggetto di tutela, ma di certo non attiene al regime giuridico cui i beni in questione sono assoggettati, in ragione del loro interesse storico o artistico, identica essendo, nei due casi, la disciplina finalizzata alla loro tutela.

Ed è appena il caso di sottolineare che il mancato riferimento, nella norma impugnata, ai beni di cui all'art. 4 della legge n. 1089 del 1939 non può di certo trovare giustificazione né — come sostiene il comune di Genova — in una presunta maggiore capacità contributiva degli enti pubblici rispetto ai soggetti privati, trattandosi di una presunzione del tutto irragionevole e della quale comunque non vi è traccia nell'ordinamento tributario, né — come assume l'Avvocatura — nella considerazione che gli enti pubblici sono istituzionalmente chiamati al perseguimento di finalità di ordine generale, in quanto ciò naturalmente non può significare che ciascun ente pubblico debba perseguire, oltre ai propri fini istituzionali, anche quelli di tutela del patrimonio storico-artistico della nazione. E ciò a prescindere dal fatto che l'una e l'altra tesi sembrano completamente trascurare la circostanza che l'art. 4 della legge n. 1089 del 1939 non si riferisce solamente agli enti pubblici ma anche alle persone giuridiche private senza fini di lucro.

Risulta, pertanto, evidente che la distinzione tra i beni di interesse storico o artistico di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 1089 del 1939 rappresenta un elemento di discriminazione manifestamente irragionevole rispetto all'applicazione di un beneficio fiscale che trova — come si è osservato — il suo fondamento oggettivo proprio nella peculiarità del regime giuridico dei beni di cui si tratta. Mentre, d'altro canto, l'esigenza di certezza nei rapporti tributari cui assolve il provvedimento formale previsto dall'art. 3 della legge n. 1089 del 1939 (che, secondo un diffuso orientamento interpretativo, potrebbe mancare, come si è visto, per i beni di cui all'art. 4) ben può essere soddisfatta, per i beni appartenenti agli enti pubblici (o alle persone giuridiche private senza fini di lucro), dalla loro inclusione negli elenchi di cui allo stesso art. 4 della legge ovvero da un atto dell'amministrazione dei beni culturali ricognitivo dell'interesse storico o artistico del bene.

Conclusivamente, la norma impugnata va ricondotta a legittimità costituzionale attraverso una pronuncia che ne estenda l'applicazione agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), ora art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 346

Sentenza 24 - 28 novembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte sul reddito - Agevolazioni fiscali - Immobili di interesse storico o artistico - Reddito - Criterio di determinazione - Riferimento alle tariffe d'estimo - Applicazione indifferenziata del beneficio anche agli immobili locati - Assunta violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza - Auspicabilità di una nuova disciplina della materia - Non fondatezza della questione.

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1 (*recte*: art. 11, comma 2), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza dell'11 novembre 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Obermitto Demetria Carla Maria contro l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visti l'atto di costituzione di Obermitto Demetria Carla Maria nonché l'atto di intervento dell'Associazione Dimore Storiche Italiane - ADSI;

Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 2003 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Franco Gallo e Luciano Filippo Bracci per Obermitto Demetria Carla Maria, Aldo Pezana e Luciano Filippo Bracci per l'Associazione Dimore Storiche Italiane - ADSI.

Ritenuto in fatto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Torino, con ordinanza del 14 ottobre 2002, depositata l'11 novembre 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1 (*recte*: art. 11, comma 2), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), secondo cui, ai fini delle imposte sul reddito, «il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato».

Il giudizio *a quo* ha ad oggetto la richiesta di rimborso, avanzata da un contribuente, della maggiore imposta IRPEF versata, in riferimento ad immobili di interesse storico o artistico, sulla base del canone di locazione invece che della minore tariffa d'estimo della zona censuaria. La rilevanza della questione discende, ad avviso del rimettente, dall'esistenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la regola dettata dalla norma denunciata troverebbe applicazione anche nel caso di immobili locati, cosicché la domanda attrice dovrebbe trovare senz'altro accoglimento.

La norma, così interpretata, si porrebbe però in contrasto, secondo lo stesso rimettente, con il principio di capacità contributiva e con quello di «parità di trattamento nell'imposizione fiscale», rappresentando una ingiustificata eccezione ai principi generali in tema di imposizione dei redditi da fabbricato, secondo i quali l'imponibile ai fini delle imposte dirette è rappresentato dal reddito effettivo derivante dalla locazione a terzi, qualora esso sia superiore — pur tenuto conto dei correttivi di legge — a quello catastale. Il locatore di immobile vincolato risulterebbe perciò indebitamente avvantaggiato sia nei confronti dei proprietari di analoghi immobili non locati, sia nei confronti dei locatori di immobili non compresi tra quelli riconosciuti di interesse storico o artistico.

Osserva ancora il rimettente che le spese sostenute per la manutenzione, la conservazione ed il restauro degli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 sono già detraibili dall'imposta lorda ai sensi dell'art. 13-bis, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e che in ogni caso tali spese gravano in eguale misura sul proprietario non locatore, il quale anzi deve farsi carico anche delle spese di manutenzione ordinaria (che in caso di locazione sono invece a carico del conduttore), cosicché risulterebbe palese l'irragionevolezza del vantaggio fiscale attribuito ai proprietari locatori.

2. — Si è costituita in giudizio Obermitto Demetria, ricorrente nel giudizio *a quo*, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione.

Ad avviso della parte privata, l'identità di trattamento tra proprietari locatori e proprietari non locatori non violerebbe il principio di capacità contributiva, sia perché l'identità di trattamento è realizzata sulla base imponibile più bassa, sia perché la scelta dell'uno o dell'altro tipo di utilizzo dell'immobile dipenderebbe esclusivamente da ragioni soggettive.

Nemmeno sarebbe violato il principio di parità di trattamento in materia fiscale, con riferimento ai proprietari locatori di immobili non soggetti a vincolo storico o artistico, in considerazione della non omogeneità delle situazioni poste a raffronto, atteso che la gravosità dei vincoli cui gli immobili di interesse storico o artistico sono assoggettati sarebbe tale da giustificare senz'altro l'agevolazione fiscale prevista dalla norma denunciata.

Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica la Obermitto si sofferma in particolare sulla censura di violazione del principio di eguaglianza formulata dal rimettente con riferimento ai proprietari di immobili non sottoposti a vincolo.

Assume a tale riguardo la parte che il principio generale in tema di determinazione del reddito imponibile dei fabbricati sarebbe quello espresso dall'art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo il quale «il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo». Rispetto a tale principio, il successivo comma 4-bis dello stesso art. 34, secondo cui (nella attuale formulazione) il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto del 15%, se superiore al reddito catastale, costituirebbe norma derogatoria, giustificata solo dalle carenze dell'odierna struttura del catasto, non assumibile quale *tertium comparationis* ai fini del giudizio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

In ogni caso difetterebbe — ad avviso della medesima parte — la necessaria omogeneità tra le due categorie poste a confronto, atteso il particolare regime cui gli immobili di interesse storico-artistico sono sottoposti e la conseguente riconducibilità della norma denunciata ad una specifica *ratio* di giustificato favore, derivante dal riconoscimento, da parte del legislatore, della minore capacità contributiva insita nella proprietà di tali immobili, in ragione dei vincoli giuridici e degli oneri economici gravanti sui proprietari.

Considerazioni, queste ultime, che condurrebbero alla declaratoria di infondatezza della questione anche nel caso in cui volesse ritenersi che la norma impugnata sia derogatoria rispetto ad un principio generale, trattandosi di una deroga appunto giustificata da evidenti ragioni di equità fiscale. Né — ad avviso sempre della Obermitto — la Corte potrebbe sindacare l'entità dell'agevolazione riconosciuta ai proprietari degli immobili storico-artistici locati, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Nemmeno sussisterebbe — secondo la stessa parte — la denunciata disparità di trattamento per l'identità di disciplina cui risultano sottoposti sia i proprietari di immobili vincolati non locati, sia i proprietari di immobili vincolati locati.

L'irrilevanza fiscale del reddito locativo sarebbe infatti conseguenza della scelta, da parte del legislatore, del sistema di tassazione del reddito medio ordinario risultante dalle tariffe catastali, con l'obiettivo anche di incentivare la locazione degli immobili storico-artistici al fine di ricavarne le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli oneri connessi alla conservazione di tali beni, in tal modo evitando la necessità di interventi statali sotto forma di sovvenzioni o espropri. La norma impugnata non avrebbe, d'altro canto, carattere discriminatorio, spettando a ciascun proprietario di decidere se avvalersi o meno del maggior vantaggio fiscale ritraibile dalla locazione del bene.

3. — È intervenuta nel giudizio l'Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), ente senza scopo di lucro riconosciuto con d.P.R. 26 novembre 1990, anch'essa concludendo per l'infondatezza della questione.

4. — Con ordinanza pronunciata all'udienza del 28 ottobre 2003, l'intervento in giudizio dell'ADSI è stato dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria provinciale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), secondo cui, ai fini delle imposte sul reddito, «il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato».

La norma — in quanto applicabile, per diritto vivente, anche agli immobili locati — contrasterebbe, secondo il rimettente, sia con il principio di capacità contributiva, in ragione dell'ingiustificata ampiezza del beneficio fiscale attribuito ai proprietari locatori di immobili vincolati, sia con il principio di eguaglianza, a causa, da un lato, della disparità di trattamento rispetto ai proprietari di immobili locati non vincolati e, dall'altro, della omogeneità di trattamento, in deroga ai principi generali in tema di imposizione su reddito dei fabbricati, rispetto ai proprietari di immobili vincolati non locati.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Va, anzitutto, precisato che le disposizioni legislative che accordano agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie possono essere ritenute lesive del canone di ragionevolezza, evocato dal rimettente, nei soli casi della palese arbitrarietà o irrazionalità (cfr. sentenze n. 431 del 1997 e n. 113 del 1996, ordinanza n. 27 del 2001).

E ciò vale a maggior ragione quando, come nella specie, la questione di costituzionalità sia diretta a limitare e non ad ampliare l'ambito del beneficio e risulti, quindi, sollevata *in malam partem*.

Passando all'esame della questione, nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della concessione di un beneficio fiscale relativo agli immobili di interesse storico o artistico, apparendo tale scelta tutt'altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall'art. 9, secondo comma, della Costituzione.

La norma impugnata, d'altro canto, non è nemmeno illegittima, con riferimento sempre al canone di ragionevolezza, nella parte — specificamente oggetto di impugnazione — in cui prevede che il reddito imponibile sia «in ogni caso» determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, e perciò anche quando l'immobile di interesse storico o artistico sia locato.

Il profilo di irragionevolezza individuato dal rimettente sarebbe rappresentato, in buona sostanza, dalla deroga al principio generale posto dall'art. 34, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in tema di determinazione del reddito imponibile degli immobili locati. È tuttavia evidente che, una volta esclusa — per le considerazioni svolte — la comparabilità della disciplina fiscale degli immobili di interesse storico o artistico con quella degli altri immobili, la censura di irragionevolezza risulta priva di consistenza, in uno con quella, ad essa connessa, di violazione del principio di eguaglianza, essendo l'una e l'altra basate sull'erroneo presupposto della sostanziale omogeneità delle due categorie di beni.

Né può ritenersi, sotto un diverso aspetto, superato il limite della manifesta irragionevolezza per il fatto che il beneficio fiscale di cui si tratta si sostanzia in un criterio di determinazione del reddito imponibile fissato, con riferimento alle tariffe d'estimo, in modo indifferenziato tanto per gli immobili locati quanto per quelli non locati e perciò, di fatto, più vantaggioso per i primi. In proposito, a prescindere dal carattere generale del sistema catastale di tassazione degli immobili (sentenza n. 362 del 2000), è sufficiente osservare come il riferimento alle tariffe d'estimo censurato dal rimettente trovi una non irragionevole giustificazione nell'obiettiva difficoltà, evidenziata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, di ricavare per gli immobili di cui si tratta dal reddito locativo il reddito effettivo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di tali beni (Cassazione 29 settembre 2003, n. 14480).

Considerazione quest'ultima che comporta l'infondatezza della questione anche sotto il differente parametro dell'art. 53 della Costituzione.

2.2. — L'infondatezza della questione di costituzionalità non esclude peraltro l'opportunità di una nuova disciplina della materia che tenga conto non solo, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, della evoluzione del mercato immobiliare e locativo nel frattempo intervenuta (v., ancora, Cassazione 29 settembre 2003, n. 14480), ma anche dell'esigenza di armonizzare la disciplina impugnata con quella, astrattamente di maggior favore, dettata per i contratti agevolati di locazione ad uso abitativo degli immobili (anche di interesse storico o artistico), che prevede una determinazione del reddito imponibile mediante il riferimento al canone locativo, forfettariamente ridotto del 45%, anziché agli estimi catastali (art.8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con ordinanza del 14 ottobre 2002, depositata l'11 novembre 2002.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO:
Ordinanza letta all'udienza del 28 ottobre 2003

ORDINANZA

Considerato che secondo la costante giurisprudenza non è ammesso l'intervento di soggetti che non rivestano la qualifica di parte nel giudizio *a quo* e che non siano titolari di posizioni giuridiche garantite suscettibili di essere direttamente incise dalla decisione della questione di legittimità costituzionale,

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile l'intervento della Associazione Dimore Storiche Italiane - ADSI.

03C1292

N. 347

Ordinanza 24 - 28 novembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi - Armi ad aria compressa - Qualificazione come armi comuni da sparo - Mancata specificazione dei parametri suscettibili di influire sull'energia cinetica dell'arma - Prospettata lesione del principio di parità di trattamento degli imputati del medesimo reato e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma, come modificato dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dall'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 1999) promosso con ordinanza del 29 ottobre 2002 dal Tribunale di Vercelli nel procedimento penale a carico di R.G., iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 2003 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Vercelli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999), nella parte in cui definisce come armi comuni da sparo le armi ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule* senza indicare i parametri di umidità, temperatura e massa dei proiettili cui riferire il predetto valore di energia cinetica;

che il giudice *a quo* riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di persona imputata del delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), per aver illegalmente detenuto nella propria abitazione una carabina ad aria compressa: processo che l'imputato aveva chiesto di definire nelle forme del giudizio abbreviato, subordinando la richiesta all'effettuazione di una perizia sull'arma, intesa a stabilire l'energia cinetica da essa erogata;

che dalla perizia e dal successivo confronto in aula tra il perito ed il consulente tecnico della difesa era peraltro emerso che condizioni variabili di temperatura, umidità e massa dei pallini determinavano una differente energia cinetica alla bocca di volata dell'arma;

che, ciò premesso, il rimettente lamenta che l'art. 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, come modificato dall'art. 11 della legge n. 526 del 1999, nel qualificare come armi comuni da sparo le armi ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule*, non specifichi i parametri di temperatura, umidità e massa dei proiettili da adottare nella relativa verifica;

che l'omissione denunciata comporterebbe che la sussistenza del reato contestato nel giudizio *a quo* «venga accertata o meno» a seconda di elementi — quali appunto la temperatura, l'umidità e la massa dei pallini — casualmente incidenti sulle prove di rilevazione della potenza dell'arma;

che la norma impugnata violerebbe, quindi, gli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., in quanto, da un lato, non garantirebbe la parità di trattamento degli imputati del medesimo reato, e, dall'altro lato, lederebbe il diritto di difesa dell'imputato per l'indeterminatezza della fattispecie;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che l'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella sua originaria formulazione, qualificava in via generale le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, come armi comuni da sparo, fatta eccezione (oltre che per quelle destinate alla pesca) per quelle per le quali la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'art. 6 della medesima legge, escluda, in relazione alle caratteristiche loro proprie, l'attitudine a recare offesa alla persona;

che la disposizione è stata modificata dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nel senso di limitare la qualificazione come armi comuni da sparo alle sole armi ad aria compressa (nonché a gas compressi) i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule*, con la perdurante esclusione, peraltro, delle armi che la commissione consultiva ritenga comunque non idonee all'offesa, per le loro caratteristiche;

che il limite introdotto dal legislatore del 1999 — sancendo, in sostanza, per le armi ad aria compressa a bassa potenza, una presunzione assoluta di inidoneità all'offesa — mira, in effetti, precipuamente a circoscrivere il potere discrezionale della commissione consultiva in tema di sottrazione delle armi in questione al regime delle armi comuni da sparo: potere che questa Corte aveva peraltro ritenuto, già nell'originaria configurazione (priva di puntuali delimitazioni normative), non incompatibile con i principi di uguaglianza, inviolabilità del diritto di difesa e riserva di legge in materia penale, di cui agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, Cost., rimarcando come, fin quando la commissione non si fosse pronunciata, spettasse al giudice accertare, caso per caso ed autonomamente, la concreta attitudine offensiva dell'arma (*cf.* sentenze n. 132 del 1986 e n. 108 del 1982);

che, ciò posto, appare privo di fondamento l'assunto del rimettente, secondo cui, nell'introdurre il limite in parola, il legislatore avrebbe dovuto specificare — onde evitare la violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, Cost. — anche le modalità di rilevazione della potenza dell'arma, con riguardo ad una serie di parametri suscettivi in assunto di influenzarla (quali, in specie, la temperatura, l'umidità e la massa dei proiettili);

che, infatti, il principio di determinatezza dell'illecito penale — che il giudice *a quo*, pur senza evocare l'art. 25, secondo comma, Cost., pone sostanzialmente a fondamento delle proprie censure — non può essere spinto fino al punto di imporre al legislatore una analitica definizione, in termini numerici, di tutte le componenti astrattamente suscettive di incidere sulla valutazione del fatto (definizione che rischierebbe di risultare comunque non esaustiva): e ciò tanto più quando si discuta, come nella specie, di un limite normativo oltre il quale resta comunque salva la valutazione di concreta idoneità dello strumento, oggetto della condotta incriminata, all'offesa;

che, al di là di ciò, il giudice rimettente — nell'affermare che, in difetto delle specificazioni normative richieste, la responsabilità dell'imputato per il delitto di illegale detenzione di arma comune da sparo finirebbe per dipendere dalle condizioni casuali di svolgimento della verifica della potenza dell'arma — mostra di confondere i due piani dell'interpretazione della norma e dell'accertamento in concreto della sua violazione;

che, infatti, stando alla ricostruzione operata in fatto dall'ordinanza di rimessione, il problema che si pone al giudice *a quo* è di stabilire se un'arma ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore o superiore a 7,5 joule, a seconda delle condizioni ambientali e del tipo di proiettili utilizzati, rientri o meno fra quelle «considerate» (salvo che la commissione consultiva ne escluda l'attitudine all'offesa) armi comuni da sparo in base alla norma impugnata;

che si tratta, peraltro, di un profilo attinente all'ordinaria verifica circa la rispondenza del fatto al modello legale tipico, che spetta al giudice risolvere con gli strumenti ermeneutici a sua disposizione: tenendo conto segnatamente del fatto che, da un lato, i reati in materia di armi si caratterizzano come reati di pericolo, in rapporto alla funzione preventiva delle lesioni alla vita ed all'integrità fisica delle persone, suscettibili di derivare dal loro utilizzo; e che, dall'altro lato, il valore di energia cinetica legalmente tipizzato esprime una caratteristica dell'arma in sé, e non già della sua detenzione, posto che nella detenzione è insita la possibilità di utilizzare l'arma in differenti condizioni ambientali (potendo l'arma essere impiegata sia in ambienti esterni, sia in ambienti interni artificialmente riscaldati, raffreddati o deumidificati) e con i diversi tipi di proiettili che ad essa si adattano;

che, una volta risolto il problema interpretativo ora indicato, le condizioni di espletamento della verifica delle potenzialità dell'arma vengono in rilievo solo sul diverso piano dell'accertamento in concreto della fattispecie criminosa: accertamento che dovrà ovviamente rispecchiare — ed in modo uguale per tutti gli imputati — la soluzione data al predetto problema;

che le considerazioni che precedono rendono quindi evidente l'insussistenza della denunciata lesione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.;

che la violazione dell'art. 27, primo comma, Cost. è dedotta altresì dal rimettente senza alcuna motivazione;

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 1999), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 348

Ordinanza 24 - 28 novembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Spese processuali - Compensi al difensore d'ufficio - Liquidazione - Prospettata disparità di trattamento del difensore che assiste un imputato dichiarato formalmente irreperibile rispetto a quello che assiste un imputato irreperibile di fatto - Questione interpretativa di competenza del rimettente - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 4 febbraio 2003 dal Tribunale di Pisa sul ricorso proposto da Bartoli Ilaria, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 2003 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 4 febbraio 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che il giudice rimettente è investito della decisione del ricorso proposto da un avvocato, nominato difensore d'ufficio nel corso di un processo penale, avverso il decreto col quale è stato dichiarato non luogo a provvedere sulla sua istanza di liquidazione dei compensi per l'attività svolta a favore di un cittadino straniero, per non avere l'istante dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del suo credito professionale, come richiesto dall'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002;

che, come riferisce il giudice *a quo*, il ricorrente lamenta l'irragionevole disparità di trattamento che la disposizione impugnata determina tra il difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato formalmente irreperibile e quella del difensore, sempre d'ufficio, del soggetto irreperibile di fatto, quale era certamente, nel caso in esame, l'assistito, in quanto straniero, privo di documenti e senza fissa dimora in Italia;

che mentre nel primo caso, infatti, al difensore spettano i compensi previsti dalle norme sul patrocinio a spese dello Stato, nel secondo il professionista deve preventivamente esperire le procedure civili per il recupero del credito, pur essendo le stesse destinate a sicuro fallimento;

che, sempre secondo il Tribunale di Pisa, non sarebbe possibile dare una diversa interpretazione alla disposizione censurata (che non ha innovato sul punto rispetto a quanto prevedeva l'abrogato art. 32-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), dovendosi intendere la nozione di irreperibilità dell'imputato «in senso tecnico», con la conseguente necessità delle prelieve ricerche e della adozione di un provvedimento formale ai sensi dell'art. 159 del codice di procedura penale;

che, come osserva il rimettente, il sistema processuale penale dà rilievo non solo alla irreperibilità formalmente dichiarata, ma anche alla situazione di irreperibilità di mero fatto, tanto che l'art. 161, comma 5 (recte: comma 4), cod. proc. pen. prevede la notifica al difensore nel caso in cui sia divenuta impossibile la notifica al domicilio dichiarato o eletto, come confermato dalla Corte di cassazione con sentenza 3 ottobre 1991;

che, sempre secondo il Tribunale di Pisa, la disposizione censurata non demanda al magistrato la liquidazione degli onorari nel caso di «condannato dichiarato irreperibile», ma semplicemente di «condannato irreperibile», facendo così implicito riferimento ad una condizione di mero fatto;

che, rileva ancora il giudice *a quo*, le disposizioni che disciplinano la liquidazione dei compensi ai difensori d'ufficio tendono sicuramente a garantire all'indagato o all'imputato la prestazione di una difesa responsabile ed effettiva, subordinando il pagamento a carico dello Stato all'effettivo esperimento delle procedure esecutive, anche al fine di evitare abusi da parte di chi fruisce di tali prestazioni;

che la disposizione impugnata, imponendo al difensore di ricorrere ai mezzi di recupero del proprio credito anche quando l'indagato o l'imputato risulta irreperibile di fatto, detta una disciplina del tutto diversa da quella prevista per una situazione del tutto analoga, e cioè quella del difensore di un soggetto dichiarato formalmente irreperibile, creando in tal modo una disparità di trattamento censurabile ai sensi dell'art. 3 Cost;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che con una memoria ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile e infondata.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che il difensore d'ufficio di un indagato, imputato o condannato irreperibile in via di mero fatto debba, per la liquidazione del proprio credito professionale a carico dello Stato, dimostrare di aver esperito tutte le procedure civili per il recupero del suo credito, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai difensori d'ufficio di indagati, imputati e condannati dichiarati formalmente irreperibili nel corso del processo, che ottengono la liquidazione del loro credito secondo le norme del patrocinio a spese dello Stato;

che l'ordinanza di rimessione, lungi dall'assumere una chiara posizione in ordine al significato da attribuire alla disposizione censurata, da un lato lascia intendere che la stessa debba essere interpretata in senso letterale, e quindi con riferimento alla nozione di irreperibilità ricavabile dall'art. 159 del codice di procedura penale, mentre dall'altro sembra ritenere possibile anche una diversa interpretazione, dalla quale potrebbe ricavarsi che la nozione di irreperibilità del soggetto assistito dal difensore di ufficio potrebbe essere desunta dalla mera situazione di fatto;

che neppure il giudice *a quo* ha verificato, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, se potessero adottarsi differenti interpretazioni delle norme censurate, peraltro già emerse in giurisprudenza, che fossero in grado di risolvere la questione interpretativa proposta (*cf.* ordinanza n. 315 del 2002);

che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale così come è stata posta dal Tribunale di Pisa, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, non avendo il rimettente assolto «l'onere di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale» (*ex plurimis*, ordinanza n. 322 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 349

Ordinanza 24 - 28 novembre 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Fallimento della parte - Interruzione del processo - Decisione subordinata alla dichiarazione del procuratore di questa, anziché essere rimessa al giudice delegato - Assunta lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 300.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo CHIEPPA;

Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 28 agosto 2001 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Nicotra Carmelo e la IDIM S.p.a., iscritta al n. 165 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 2003 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 28 agosto 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui subordina l'interruzione del processo, in caso di fallimento della parte, alla dichiarazione del procuratore di quest'ultima;

che, ad avviso del rimettente, la decisione di provocare o meno l'interruzione del processo, mediante la dichiarazione dell'intervenuto fallimento, non dovrebbe essere rimessa al «libero arbitrio» del procuratore della parte, che potrebbe assumere anche decisioni opposte nei diversi giudizi, ma dovrebbe essere affidata al giudice delegato, sentito il curatore e il comitato dei creditori;

che, secondo la prospettazione del rimettente, nel giudizio *a quo* si sarebbe verificata una lesione del diritto di difesa dell'attore, controparte della società dichiarata fallita, essendo stato interrotto soltanto il processo nel quale il predetto attore rivestiva la qualità di creditore e non il processo nel quale lo stesso è chiamato a pagare;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che la difesa erariale sottolinea come la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità, nel respingere analoghe censure di illegittimità costituzionale, abbiano reputato idonei gli strumenti processuali posti a tutela degli interessi dei contraddittori del fallito; e che, inoltre, qualora il procuratore non renda la dichiarazione, la controparte può comunque chiamare in causa coloro ai quali spetta proseguire il giudizio, per rendere opponibile loro la sentenza.

Considerato che il Tribunale di Catania lamenta la violazione del diritto di difesa del contraddittore del fallito, essendo rimessa, in caso di fallimento della parte, al «libero arbitrio» del procuratore di questa la decisione di provocare l'interruzione del processo, anziché essere affidata al giudice delegato, sentito il curatore e il comitato dei creditori; con la conseguenza che i processi in cui è parte il fallito potrebbero avere esiti diversi in relazione alla decisione assunta dal procuratore di quest'ultimo;

che la disciplina dell'interruzione del processo è finalizzata esclusivamente alla tutela della parte colpita dall'evento, la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suo diritto di azione o di difesa dalla prosecuzione del processo;

che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore di detta parte, cui perciò è logicamente rimesso il potere di decidere se provocare o meno l'interruzione, e non potrebbe invece essere attribuita ad altri, né tantomeno al, che altrimenti si sostituirebbe alla parte nell'esercizio di un diritto potestativo processuale;

che comunque la disciplina in esame garantisce anche la legittima aspettativa delle controparti di ottenere il risultato finale cui il processo è preordinato, mediante la possibilità loro concessa di citare in giudizio i soggetti legittimati alla prosecuzione;

che, diversamente da quanto sembra ritenere il rimettente, è del tutto estranea alla norma impugnata la finalità di tutelare le controparti dal «pregiudizio» della mancata interruzione del processo, la quale finalità sarebbe anzi in contrasto con la funzione stessa del processo e con il principio costituzionale che impone sia assicurata la sua ragionevole durata;

che quindi la mancata interruzione del processo in cui il contraddittore del fallito riveste la qualità di debitore non costituisce una lesione del diritto di difesa di questo, ma eventualmente solo un inconveniente di mero fatto, privo, come tale, di rilievo nel giudizio di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.

Il Presidente: CHIEPPA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2003.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 77

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 ottobre 2003
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Comunità montane - Norme della Regione Abruzzo - Elezione dei rappresentanti dei Comuni in seno alla Comunità montana - Attribuzione al difensore civico regionale di potere sostitutivo nel caso in cui i Consigli comunali non provvedano entro il quarantacinquesimo giorno dall'insediamento - Denunciata lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali, nonché delle prerogative istituzionali dei Comuni - Esorbitanza delle competenze legislative regionali - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2003, n. 11, art. 9, comma 2.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. p), in relazione all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro la Regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta *pro tempore*, per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2003 n. 11, pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 27 agosto 2003, avente ad oggetto «Norme in materia di comunità montane», giusta delibera del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2003.

La legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2003, n. 11 prevede il riordino della normativa in materia di comunità montane. Il provvedimento è suddiviso in tre titoli:

- 1) norme generali;
- 2) ordinamento delle comunità montane;
- 3) disposizioni finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni.

Sono previste disposizioni relative agli ambiti territoriali ed alla composizione degli organi (rappresentativo - consiglio -, esecutivo - giunta - e Presidente); sono anche disciplinate le modalità per la costituzione delle comunità montane (costituite con decreto del Presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio regionale, tra i comuni i cui territori ricadono negli ambiti territoriali individuati nella deliberazione stessa), gli strumenti di programmazione comunitari, i criteri di ripartizione dei finanziamenti, i contributi per le spese di funzionamento nonché i rapporti con gli altri enti e le disposizioni finanziarie.

L'art. 9, comma 2, prevede l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del difensore civico regionale, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 267/2000, nell'ipotesi in cui i consigli dei comuni membri delle comunità montane non provvedano ad eleggere i propri rappresentanti in seno alla comunità montana, nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso.

2. — Censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale appare la citata disposizione, laddove disciplina l'esercizio di tale potere sostitutivo da parte del difensore civico regionale, in esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 136 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede l'intervento del difensore civico regionale nei confronti degli enti locali che ritardino o omettano di provvedere al compimento di «atti obbligatori per legge», previo esperimento di particolare procedura che porta alla nomina di commissario *ad acta*.

Nella fattispecie in esame, in realtà, il potere sostitutivo del difensore civico regionale opererebbe nei confronti dell'attività di rappresentanza elettiva dei consigli comunali, cioè di attività di natura politico-istituzionale che è tutt'altra cosa rispetto a quella amministrativa cui si riferisce l'art. 136 in esame, dato che l'organo rappresentativo della comunità montana è composto esclusivamente da rappresentanti eletti dai consigli comunali che ne fanno parte (art. 27, comma 2).

La norma censurata, infatti, non si rivolge al funzionamento o all'ordinamento delle comunità montane (che, peraltro, sono enti di carattere strumentale e non essenziale nell'ordinamento delle autonomie locali in generale e, quindi, non costituzionalmente necessari) la cui disciplina rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 267/2000, bensì impinge sulle modalità di elezione dei rappresentanti dei comuni nella comunità montana, come determinate dalla legge dello Stato (art. 27, comma 2) con termini e modalità compiutamente prefissate e non suscettibili di integrazioni o modificazioni da parte del legislatore regionale.

L'esplicazione dell'attività in parola rientra, invece, a tutti gli effetti nelle funzioni istituzionali proprie dei comuni stessi, così come indicate dall'art. 42, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la potestà di «nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge». Pertanto, la norma in esame disponendo un intervento sostitutivo nei confronti dell'attività di rappresentanza elettiva del Consiglio comunale, di competenza esclusiva di quell'organo, peraltro a modifica delle procedure previste dalla legge dello Stato, è adottata in violazione:

a) dell'art. 114 della Costituzione per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dei comuni;

b) dell'art. 117, comma secondo, lett. *p*), della Costituzione, in quanto non spetta alla regione ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione, sia pure in via sostitutiva, della materia regolata dall'art. 27, comma 2, decreto legislativo n. 267/2000 che rientra, invece, nella competenza esclusiva dello Stato in materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, provincie e città metropolitane.

P. Q. M.

Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 10 ottobre 2003, si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2003 n. 11, per violazione degli artt. 114 e 117 della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei ministri.

Roma, addì 22 ottobre 2003

AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe ALBENZIO

03C1213

N. 78

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 ottobre 2003
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Caccia - Norme della Regione Puglia per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Calendario venatorio regionale - Prolungamento della giornata di caccia per un'ora dopo il tramonto nei confronti degli animali acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnante o corrente - Denunciata invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Esorbitanza dalla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di caccia - Contrasto con la disciplina quadro di livello nazionale attuativa di obblighi comunitari.

- Legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15, modificativa della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s*), e quarto; legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

Propone impugnativa per illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione;

Contro la Regione Puglia, in persona del presidente della giunta *pro tempore* della legge regionale n. 15 del 25 agosto 2003 pubblicata nel B.U.R. n. 99 del 29 agosto 2003 recante: Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma per la tutela e la programmazione delle risorse faunistiche ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria in base ai seguenti

M O T I V I

Con la legge n. 15/2003 la regione Puglia modifica un articolo della propria disciplina organica della caccia, dando la possibilità di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un'ora dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria degli ungulati anche per gli acquatici, ad apporto in prossimità di masse d'acqua stagnanti o correnti.

Tale disposizione eccede l'ambito delle competenze regionali ed è censurabile in base ai seguenti motivi.

La regione Puglia lede il riparto costituzionale di competenze legislative come disciplinato nel riformato titolo V, in particolare compromettendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, secondo il dettato della lettera *s*), comma secondo, dell'art. 117 della Costituzione.

Secondo una consolidata giurisprudenza di codesta Corte, già prima della riforma del titolo V della Costituzione, la tutela dell'ambiente aveva assunto una sua autonoma rilevanza come ambito materiale di interessi unitari in grado di vincolare il legislatore regionale, tanto ordinario che speciale, nelle materie di sua competenza ripartita e/o primaria, attraverso il funzionamento dei limiti dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle norme delle grandi riforme economico sociali. La percezione dell'esistenza di un bene ambiente unitario e infrazionabile spingeva la Corte a sottrarre la sua disciplina giuridica a interventi settoriali (*cf.* Corte cost. n. 356 del 1994) e a salvaguardarlo nella sua piena interezza (*cf.* Corte cost. n. 67 del 1992).

Più recentemente, e in periodo successivo all'entrata in vigore della riforma del tit. V, la Corte ha avuto occasione di tornare sull'argomento, arricchendo la nozione di ambiente come risultante dalla precedente giurisprudenza. Con la sentenza n. 407 del 2002. Essa ha precisato che «l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme all'interno del territorio nazionale».

Con ancora maggiore chiarezza codesta Corte in una pronuncia ancora più vicina nel tempo, nel richiamarsi esplicitamente alla suddetta sentenza, precisa che proprio in funzione dell'ambiente come valore costituzionale lo Stato "può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali *ex art.* 117 della Costituzione». Ed, inoltre, che l'art. 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione «esprime un'esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali» (Corte cost. n. 536/2002).

La considerazione unitaria e trasversale che viene ad assumere il valore ambiente alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, consente, dunque, di affermare che, laddove sia rilevabile l'emersione di tale valore, è sempre possibile per lo Stato intervenire con legge allo scopo di garantire la sussistenza di quegli standard di tutela uniforme senza i quali «l'equilibrio ambientale» non sarebbe garantito in maniera unitaria e soddisfacente su tutto il territorio nazionale, al di là dell'ambito materiale della disciplina in cui tale intervento si concreta. E questo proprio in virtù della competenza esclusiva che l'art. 117, comma secondo, lettera *s*), attribuisce allo Stato.

Da queste premesse si ricava che ove si renda necessario per le ragioni anzidette un intervento uniforme dello Stato a garanzia di standard minimi ambientali, questo intervento può giungere anche a lambire le materie, non enumerate dalla Costituzione, che ricadono nella competenza esclusiva delle regioni *ex art.* 117, comma quarto, restringendone la portata e sottraendo ad esse quegli oggetti che più propriamente si devono far rientrare all'interno della materia valore ambiente.

La stessa materia «caccia» che, dopo la riforma del tit. V, può farsi rientrare pacificamente nella competenza residuale ed esclusiva delle regioni ordinarie *ex art. 117, comma quarto*, è stata fatta oggetto da codesta Corte di una interpretazione evolutiva che tenga conto di «una moderna e sempre più ampia concezione», secondo la quale «per caccia non possa intendersi soltanto l'attività concernente l'abbattimento di animali selvatici, bensì anche quella, congiuntamente diretta alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, a cui viene subordinata qualsiasi attività sportiva» (Corte cost. n. 63/1990).

Se però, nella vigenza delle norme ante riforma, la tutela ambientale all'interno dell'ambito caccia poteva essere fatta valere dalla Corte identificando tale tutela nei principi fondamentali delle leggi dello Stato con riguardo alle regioni ordinarie e nelle norme delle grandi riforme economico sociali con riferimento alle regioni ad autonomia speciale, oggi tale tutela, per le regioni ordinarie, non passa più attraverso il vincolo dei principi fondamentali delle leggi cornice in materia, bensì attraverso l'individuazione di quegli standard uniformi direttamente riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela di ambiente e di ecosistema *ex art. 117, comma secondo, lettera s)*, della Costituzione.

La legge febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», recependo e dando attuazione integrale alle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/41 I/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, e alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, rispettivamente per la protezione degli uccelli e per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotipi in Europa, ha dettato una disciplina quadro di livello nazionale contenente principi fondamentali.

Una giurisprudenza costituzionale consolidata, già da prima della riforma del tit. V, ha individuato all'interno della più ampia materia «caccia» ambiti materiali di tutela della fauna selvatica e, quindi, dell'ambiente come valore. In particolare si è rilevato che la suddetta tutela non si arresta alla individuazione da parte del legislatore statale delle «specie cacciabili», «specie» che per tale ragione non possono essere derogate dalle leggi regionali, ma «implica [...] che tale carattere sia proprio anche delle norme strettamente connesse con quelle che individuano le specie ammesse». Questa disciplina statale vincola le regioni ordinarie e speciali nonché le province autonome «nella parte in cui delinea il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi, accanto alla elencazione delle specie cacciabili, la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, «anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio» (Corte cost. n. 323/1998). La legge statale n. 157 del 1992, pertanto, interpretata evolutivamente da codesta Corte, conteneva, già prima dell'entrata in vigore della riforma del Tit. V, un nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, che andava dall'elencazione delle specie cacciabili ad ogni altro profilo di disciplina contenente misure da ritenersi «indispensabili» al fine di assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche. Tra queste misure codesta Corte individuava, quale oggetto specifico di protezione uniforme, quelle rivolte alla fissazione di un periodo di tempo entro cui esercitare l'attività venatoria, anche in funzione dell'attuazione del diritto comunitario che la stessa legge si preoccupava di realizzare.

Con la riforma del tit. V queste esigenze di tutela unitaria, in materia ambientale e di ecosistema, hanno trovato esplicito riconoscimento nella competenza esclusiva dello Stato *ex art. 117, comma secondo, lett. s)*, della Costituzione.

Con la sentenza 536 del 2002, sopra richiamata, codesta Corte, affrontando un caso analogo a quello in esame, ha inoltre precisato che «la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale».

P. Q. M.

Si chiede a codesta ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge indicata in epigrafe.

Roma, addì 15 ottobre 2003

AVVOCATO DELLO STATO: Massimiliano MARI

NN. da 1002 a 1004

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse l'8 agosto 2003 dal magistrato di sorveglianza di Cagliari atti relativi a: Hachadi Omar (R.O. 1002/2003); Hamdi Ali Ben Mohamed (R.O. 1003/2003); Daagi Abdessalem (R.O. 1004/2003).

Straniero e apolide - Straniero detenuto condannato a pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni - Espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione - Afflittività dell'espulsione configurata quale sanzione penale - Automatismo della stessa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Irragionevolezza sotto diversi profili - Contrasto del procedimento di applicazione della sanzione con i diritti inviolabili dell'uomo, con i principi del giusto processo, in particolare con il principio del contraddittorio tra le parti, in condizione di parità.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 111.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Visti gli atti del procedimento nei confronti di Hachadi Omar, nato il 28 novembre 1973 in Marocco, detenuto presso la casa di reclusione di Isili, condannato alla pena di anni cinque, mesi sette e giorni quattordici di reclusione determinata con provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino in data 12 marzo 2002 (ord. es. n. 11/02 R.E.S.), con fine pena al 21 gennaio 2005, avente ad oggetto l'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 15, legge 30 luglio 2002, n. 189;

O S S E R V A

Con sentenza del Pretore di Cuneo in data 19 dicembre 1996, Hachadi Omar fu condannato alla pena di un mese e quattordici giorni di reclusione siccome colpevole di svariati episodi di furto aggravato.

Con successiva sentenza della Corte d'appello di Torino in data 11 settembre 2001 egli fu altresì condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, nonché di lire 38.000.000 di multa, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In data 12 marzo 2002 fu quindi emesso il predetto provvedimento di cumulo, con inizio pena al 21 luglio 1999 e fine al 21 gennaio 2005.

La residua pena spianda è pertanto inferiore a due anni di reclusione.

L'istruttoria fin qui esperita conduce a rinvenire il complesso delle condizioni di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per quanto concerne, in primo luogo, la sussistenza delle condizioni soggettive, deve rilevarsi che secondo quanto riferito dalla Questura di Nuoro egli è stato identificato, tramite copia del passaporto, con le generalità riportate in epigrafe. Dalle informazioni in possesso delle forze di polizia, inoltre, il soggetto non ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno (v. nota informativa in data 12 giugno 2003, in atti). A ciò deve aggiungersi che non sono stati acquisiti elementi significativi che inducano ad affermare la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative all'espulsione previste dall'art. 19 del T.U. delle leggi sull'immigrazione.

Pertanto, essendo egli stato condannato per un delitto diverso da quelli contemplati dall'art. 407, comma secondo, lettera a) cod. proc. pen., ovvero dai delitti previsti dal testo unico delle leggi sull'immigrazione deve ritenersi, conclusivamente, che rimanga perfettamente integrata la fattispecie prevista dall'art. 16, comma 5 e seguenti del T.U. citato, così come modificato dalla legge n. 189/2002.

Ritiene tuttavia questo giudice, analogamente a quanto già rilevato nella propria ordinanza in data 23 gennaio 2003 (proc. n. 1/02 S.11B), che rispetto alla suddetta fattispecie possa fondatamente ipotizzarsi una censura di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 27, comma terzo, e 111, Cost., in relazione ai profili di seguito individuati.

1. — Per quanto attiene al ritenuto contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., ovvero con il principio del c.d. finalismo rieducativo della pena, si osserva preliminarmente che l'espulsione prevista dalla disposizione censurata appare sicuramente ascrivibile al novero delle sanzioni penali.

Non ignora, al riguardo, il remittente che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle fattispecie disciplinate dall'art. 7, commi 12-*bis* e *ter* d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 (che prevedevano un meccanismo sostanzialmente analogo a quello descritto dal comma 1 dell'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 15, legge 30 luglio 2002, n. 189), abbia ritenuto, con le sentenze nn. 62 e 283 del 1994 che la fattispecie in esame configurasse un'ipotesi di sospensione dell'esecuzione della pena, condizionata al mancato rientro del condannato nel territorio dello Stato entro i termini previsti dalla legge. Nondimeno, l'opzione ricostruttiva ora esposta — la quale porterebbe, all'evidenza, ad escludere la necessità di una proiezione funzionale della fattispecie verso la rieducazione del sottoposto — non appare pienamente persuasiva. Quantomeno nell'ipotesi disciplinata dal comma 5 dell'art. 16, l'espulsione rappresenta, infatti, un *quid pluris* rispetto alla mera sospensione dell'esecuzione della pena: essa si configura come una sanzione penale che si giustappone al meccanismo sospensivo.

Sul punto, l'analisi della struttura e della funzione dell'istituto, conducono ad affermarne non soltanto la natura sanzionatoria, ma altresì il carattere chiaramente afflittivo.

Circa la natura di sanzione in senso tecnico, cioè di meccanismo attraverso cui la norma giuridica pone le condizioni per la propria osservanza, essa è del tutto ovvia e non sembra abbisognare di particolari argomentazioni. La sua stretta correlazione con una norma penale incriminatrice, alla quale è logicamente e giuridicamente «conseguente» (sul punto v. *infra*), induce a ritenere che essa risponda ad una funzione di «prevenzione speciale»: attraverso l'allontanamento coatto del soggetto dal territorio dello Stato, essa neutralizza — o comunque circoscrive entro margini tollerabili — il rischio di condotte recidivanti e, quindi, assicura indirettamente una tutela degli interessi protetti dalle norme incriminatrici che costituiscono il tessuto del nostro sistema giuridico-penale.

Quanto al carattere afflittivo dell'espulsione non pare condivisibile il rilievo secondo cui, accompagnandosi essa ad una sorta di rinuncia all'esecuzione della pena principale, finirebbe per tradursi, concretamente, in una misura di favore, in una sorta di beneficio. Come noto, tale impostazione, è alla base della censura di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost. sollevata con le ordinanze di rimessione pronunciate dai Tribunali di Bergamo e di Roma in data 15 luglio e 15 ottobre 1993, con riferimento alla disciplina, ora abrogata, dettata dai commi 12-*bis* e *ter* dell'art. 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

La tesi ora esposta, senz'altro condivisibile in relazione alle ipotesi di mera sospensione dell'esecuzione della pena (come, ad esempio, nel caso della sospensione condizionale disciplinata dagli artt. 163 ss. cod. pen.), non sembra tuttavia persuasiva in riferimento alla fattispecie che ci occupa.

Al riguardo, deve preliminarmente rilevarsi che l'analisi della natura del meccanismo sanzionatorio da essa delineato deve essere compiuto in astratto, cioè in relazione al dato ontologico della sua modalità di esecuzione e degli interessi su cui l'espulsione incide. Diversamente opinando, si giungerebbe all'assurdo di considerare come un beneficio finanche la pena detentiva, quantomeno in tutti quei casi in cui l'immissione del condannato nel circuito penitenziario lo sottragga ad una condizione di marcata emarginazione socio-ambientale (si pensi al caso, tutt'altro che infrequente e ben conosciuto dagli operatori del settore, in cui l'ingresso in carcere finisce per assicurare al detenuto un alloggio, un'alimentazione e un'assistenza sanitaria altrimenti inadeguati).

Proprio l'astratta disamina del meccanismo sanzionatorio conduce ad affermarne l'intrinseca afflittività, atteso che il coattivo accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (v. l'attuale comma 7 dell'art. 15, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) concretizza, per citare quanto la Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 105/2001 in relazione alla diversa ipotesi del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza, «quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale». In altri termini l'afflittività deriva specificamente dalla immediata incidenza dell'espulsione sulla libertà personale, attuata attraverso l'allontanamento coatto dal territorio dello Stato: con la conseguente traumatica rottura del complesso di relazioni socio-ambientali, non necessariamente illecite, poste in essere e magari consolidate da parte dello straniero nel territorio italiano.

Non sembra pertanto condivisibile l'opinione, espressa in occasione delle menzionate ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, secondo cui l'espulsione possa essere qualificata come un beneficio: tesi fondata sul fatto che l'allontanamento dal territorio dello Stato consente al condannato, ovvero — nel caso che qui interessa — al detenuto, di sottrarsi definitivamente all'espiazione della pena (posto che dopo il decorso del termine previsto

dal comma 8, senza che il soggetto sia rientrato nel territorio italiano, essa verrebbe ad estinguersi). Anche a voler prescindere dall'evidente assurdit  di voler qualificare come misura favorevole un intervento restrittivo della libert  personale, dovrebbe in tal caso consentirsi al «beneficiario» di rinunciarvi: ci  che non avviene nel caso di specie, dovendo il giudice procedere *ex officio* (come del resto   avvenuto nel presente procedimento). Tale circostanza, costruisce la conferma conclusiva del carattere affittivo della fattispecie in esame.

Riconosciuta l'affittivit  della sanzione dell'espulsione appare necessario procedere alla sua qualificazione dogmatica, non per ragioni di mera esercitazione speculativa, ma perch  dal suo esatto inquadramento pu  conseguire, appunto, la soggezione o meno all'art. 27, comma terzo, Cost. ed al principio del finalismo rieducativo.

Sul punto non pare esservi dubbio che ci si trovi in presenza di una sanzione penale. Ci    evidente nell'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso, anche a voler prescindere dal dato formale del *nomen juris* adoperato nella rubrica (ovvero quello di «sanzione sostitutiva» della detenzione), si   in presenza di una conseguenza affittiva che il giudice applica, in esito ad un processo penale, una volta riconosciuta la responsabilit  dell'imputato, in sostituzione di una pena detentiva (reclusione o arresto) non superiore ai due anni. E dal momento che l'ipotesi prevista dal successivo comma 5 differisce da quella appena descritta solamente per la fase in cui   emessa (e ci  successivamente al passaggio in giudicato della sentenza) e per l'organo giudiziario competente (nonch , di riflesso, per il tipo di procedimento e di provvedimento che dispone la sanzione), ma non per contenuto e funzione (tipicamente specialpreventiva: v. *supra*), non vi   ragione di dubitare che essa presenti la medesima natura giuridica di quella.

Orbene, nel nostro sistema giuridico-penale — fondato sul regime del c.d. doppio binario — le sanzioni penali possono essere ricondotte esclusivamente a due tipologie fondamentali, diverse per funzione e per presupposti applicativi: la pena e la misura di sicurezza.

Nel primo caso lo strumento sanzionatorio deve necessariamente orientarsi, come noto, verso una prospettiva di rieducazione del condannato (e quindi di acquisizione, da parte dello stesso, del senso del disvalore della condotta di reato e, al contempo, del senso del valore attribuito dall'ordinamento all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice).

Nel secondo caso, l'afflizione (realizzata attraverso una limitazione della libert  o del patrimonio del sottoposto)   invece esclusivamente finalizzata a circoscrivere il rischio di nuovi episodi di reit  da parte di un soggetto socialmente pericoloso.

Ogni sanzione penale deve necessariamente essere ricondotta a questi due paradigmi. In caso contrario si consentirebbe al legislatore di eludere i vincoli posti dalla Costituzione in materia di pene e di misure di sicurezza (posti, ad esempio, dall'art. 25 Cost.) attraverso una sorta di «truffa delle etichette» realizzata con la previsione di un *tertium genus* di sanzioni penali atipiche e comunque incidenti sulla libert  personale.

Tanto premesso, non sembra realisticamente ipotizzabile un inquadramento della fattispecie in esame nel novero delle misure di sicurezza (nel cui catalogo sono peraltro previste, come noto, alcune ipotesi di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato); soluzione che pure rappresenterebbe — a parere di questo giudice — l'unica opzione ricostruttiva idonea a renderla compatibile con il vigente assetto costituzionale.

L'esclusione di una siffatta ipotesi esegetica si impone, infatti, in considerazione dell'assenza di un qualsiasi riferimento all'accertamento della concreta pericolosit  sociale del soggetto, ora assolutamente necessaria — a mente dell'art. 31, legge 10 ottobre 1986, n. 663 — ai fini dell'applicazione di ogni misura di sicurezza. Sarebbe inoltre del tutto irragionevole, in rapporto alla funzione tipica di questa categoria di sanzioni penali, che l'espulsione sia obbligatoria per i reati pi  lievi e non sia, invece, consentita per i reati pi  gravi, tendenzialmente rivelatori di una maggiore pericolosit  del colpevole.

Consegue all'analisi che precede che l'espulsione prevista dall'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sia qualificabile necessariamente come pena: ci  che ulteriormente conduce a ritenere indispensabile la sua conformit  al principio posto dall'art. 27, comma terzo, Cost.; conformit  che — per le ragioni pi  sopra esposte — deve, al contrario, ragionevolmente escludersi. Non sarebbe conferente opinare, al riguardo, che la tesi ora accolta, escludendo ontologicamente la compatibilit  tra la pena dell'espulsione ed il principio rieducativo, porterebbe ad escludere *tout court* la possibilit  di conservare la fattispecie in esame nel nostro sistema penale. Al contrario, deve rilevarsi che il legislatore ben potrebbe congegnare l'espulsione come misura di sicurezza, ancorando — beninteso — l'applicazione della sanzione al presupposto-cardine dell'attuale pericolosit  sociale del condannato.

2. — Nell'applicazione dell'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sorge, inoltre, un dubbio di legittimit  costituzionale in relazione agli artt. 3 e 3 Cost., rispettivamente sotto il profilo della ragionevolezza delle scelte del legislatore nella previsione del meccanismo di espulsione e dei relativi presupposti, nonch  sotto il profilo della lesione dei diritti inviolabili della persona umana riconosciuti e garantiti dalla Repubblica italiana.

Quanto al primo aspetto, la censura è suggerita proprio dalle considerazioni compiute dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 62 e 283 del 1994, in relazione alle fattispecie, ora abrogata, previste dai commi 12-*bis* e *ter* dell'art. 7 T.U. n. 286/98.

Si è già osservato che, con tali sentenze, il Giudice delle leggi aveva ricostruito la espulsione come ipotesi di sospensione dell'esecuzione della pena, escludendone così la necessaria funzione rieducativa.

Nella stessa occasione la Consulta aveva comunque affermato la legittimità di un sindacato sulla (eventuale) manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore di rinunciare alla attuale applicazione della pena.

A tale proposito la Corte aveva precisato che, affinché una siffatta rinuncia possa ritenersi non irragionevole è necessario che possa (ragionevolmente) presumersi che la parte di pena espiata abbia già raggiunto la finalità rieducativa richiesta dalla Costituzione, ovvero (nel caso in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata) che non vi sia necessità di rieducazione. Una siffatta valutazione, ha continuato la Corte costituzionale, non può ovviamente prescindere dall'acquisizione di adeguate informazioni degli organi di polizia, ma anche — si può ragionevolmente pensare, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso da parte della Consulta — di ogni elemento utile ai fini del giudizio sulla personalità (a sua volta strumentale all'accertamento della reale necessità di un'effettiva rieducazione del reo).

Tanto premesso, occorre muovere dalla considerazione che il meccanismo dell'espulsione ora in esame si fonda, al contrario, su un mero automatismo: una volta accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, il giudice deve espellere il detenuto senza avere alcuna alternativa. Ne consegue che al fine di ritenere compatibile la disciplina descritta con il principio di rieducazione sarà necessario ipotizzare che il legislatore abbia formulato una presunzione assoluta di già avvenuta rieducazione del detenuto.

Orbene, anche a voler prescindere dalla circostanza che la stessa previsione di una presunzione assoluta appare evidentemente confliggere con l'esigenza di consentire al giudice la concreta valutazione dell'avvenuta rieducazione del condannato, la cui necessità sembra affermata proprio dalla giurisprudenza costituzionale, giova altresì rilevare che una siffatta presunzione, in ogni caso, non appare fondata su alcuna massima di esperienza verificabile, non ravvisandosi alcuna plausibile giustificazione al fatto che il detenuto non sia «bisognevole» di trattamento rieducativo per il solo fatto che la pena espianda sia inferiore ai due anni di detenzione.

Tale rilievo conduce ad affermare l'irragionevolezza della scelta legislativa, anche tenuto conto del fatto che ove si consentisse al Parlamento di costruire delle presunzioni insuperabili non fondate su una attendibile regola di esperienza, la scelta legislativa diverrebbe logicamente inattaccabile e, come tale, sottratta a qualunque tipo di controllo. Del resto questa esigenza è stata debitamente rappresentata dalla stessa Corte costituzionale allorché, sia pure nella diversa materia tributaria ha precisato che «se è pur lecito formulare previsioni logicamente valide e attendibili, non è peraltro consentito trasformare tali previsioni in certezze assolute, imperativamente statuite senza la possibilità che si ammetta la prova del contrario» (Corte cost. 28 luglio 1976, n. 200).

Né appare in alcun modo giustificabile che una siffatta presunzione possa essere legittimamente circoscritta nei confronti dei soli extracomunitari non aventi titolo di soggiornare nel territorio italiano, a meno di ipotizzare un'irragionevole presunzione secondo cui nei confronti di tali soggetti il percorso rieducativo sia, per qualche oscura ragione, più celere.

Inoltre, equiparandosi, in virtù della descritta presunzione, situazioni potenzialmente diverse — quali ad esempio, quella del detenuto la cui condotta penitenziaria sia stata pessima, e quella, opposta, di chi abbia fruttuosamente seguito il percorso rieducativo — viene all'evidenza violato, sotto altro profilo (con specifico riferimento al principio di uguaglianza), l'art. 3 Cost.

L'irragionevolezza della fattispecie in esame si apprezza in relazione ad un ulteriore aspetto.

La fattispecie censurata, infatti, statuisce per un verso il divieto di procedere all'espulsione con riferimento ai gravi reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. *a*) cod. proc. pen.; e per altro verso l'obbligo di disporla per tutti gli altri reati (salvo il rispetto dei già ricordati limiti di pena). Per questa via, mentre nell'ipotesi di condanna per detenzione a fini di spaccio di modeste quantità di sostanza stupefacente l'espulsione è necessitata, viceversa qualora il quantitativo detenuto fosse addirittura ingente (nell'ipotesi delineata dall'art. 80, comma 2 t.u. 9 ottobre 1990, n. 309) l'espulsione in fase esecutiva sarebbe invece preclusa. E qualora, peraltro, il magistrato di sorveglianza dovesse ritenere, a pena espiata, che il condannato non sia persona socialmente pericolosa (ad esempio, per avere egli acquisito una valida opportunità lavorativa o potendo essere inserito in valido tessuto socio-ambientale idoneo al suo reinserimento) non potrebbe neanche farsi luogo all'espulsione *ex art.* 86 t.u. stupefacenti. Rimane così dimostrata l'irragionevolezza di una disciplina che da un lato prevede il divieto di applicazione

di una sanzione afflittiva per alcuni gravi reati e che dall'altro lato obbliga invece il giudice ad applicarla nelle ipotesi più lievi in aggiunta alla residua pena detentiva (che verrà integralmente espiata in caso di rientro nel termine di dieci anni: con la conseguenza che l'ipotesi meno grave viene sanzionata più duramente).

Per quanto attiene, infine, al profilo del ritenuto contrasto con l'art. 2 Cost., occorre evidenziare che è ancora una volta la stessa Corte costituzionale ad evidenziare — nella sentenza n. 62 del 1994 — che a garanzia «di un diritto inviolabile dovrebbe prescriversi che l'espulsione sia ancorata all'iniziativa del condannato». Circa la incidenza dell'espulsione su un diritto espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 13, comma primo, Cost., si è già detto (v. *supra* pag. 3). Così come è già stata rilevata la natura officiosa del relativo procedimento di applicazione.

3. — Le censure di incostituzionalità si estendono inoltre, a giudizio del remittente, sul procedimento di applicazione della «sanzione alternativa alla detenzione» in relazione all'art. 111, commi primo e secondo, Cost.

A questo riguardo giova preliminarmente rilevare che il procedimento delineato dai commi 5 e ss. dell'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha natura sicuramente giurisdizionale — avendo ad oggetto l'applicazione, da parte di un giudice ed in sostituzione di una pena detentiva principale, di una sanzione penale — e come tale deve ritenersi riconducibile all'alveo del comma primo dell'art. 111 Cost., a mente del quale «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Anche il procedimento di espulsione in fase esecutiva, pertanto, deve conformarsi — analogamente ad ogni altro procedimento giurisdizionale — ai principi del c.d. giusto processo, i cui caratteri essenziali (ed imprescindibili affinché detto procedimento possa considerarsi conforme al dettato costituzionale), sono indicati dal comma secondo dell'art. 111 Cost., laddove si statuisce che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale». Nessun argomento contrario potrebbe trarsi dal mero dato letterale, rinvenibile nel predetto enunciato normativo, laddove viene fatto riferimento alla nozione di «processo»; nozione che se intesa in una stretta accezione processual-penalistica dovrebbe essere circoscritta a quella fase del processo di cognizione (cioè diretto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato) che si incardina successivamente all'esercizio dell'azione penale e che si conclude con la sentenza di condanna o di proscioglimento. Questa ipotesi ermeneutica, che comporterebbe — ad esempio — l'esclusione dall'ambito della norma di procedimento di sorveglianza e di quello di esecuzione, contrasta tuttavia con un insuperabile dato sistematico: il secondo comma dell'art. 111 Cost. riprende il termine di «processo», già adoperato dal primo comma nella locuzione di «giusto processo» che, come detto, compendia in termini sintetici i caratteri indefettibili della giurisdizione, cioè di ogni procedimento giurisdizionale.

Consegue alla prospettazione ora accolta che un carattere essenziale di ogni procedimento penale, ivi compreso quello in esame, va necessariamente rinvenuto nel principio del contraddittorio.

Detto principio presenta una duplice connotazione funzionale, oggettiva e soggettiva. Esso si configura, in primo luogo, come fondamentale strumento di conoscenza del giudice (profilo oggettivo) in quanto prezioso collettore di elementi e circostanze giuridico-fattuali potenzialmente significativi ai fini della decisione.

La funzione del contraddittorio peraltro, non si esaurisce in un'esigenza, per così dire, meramente «efficientistica» (nel senso di favorire una decisione qualitativamente migliore, ossia «più giusta») ma è strumentale al soddisfacimento dell'interesse delle parti del procedimento a rappresentare compiutamente il proprio punto di vista ai fini del perseguimento delle diverse istanze di cui esse sono portatori (c.d. profilo soggettivo). Per questa via, ad esempio, la facoltà dell'imputato di contraddire i testi dell'accusa non sarà finalizzata, esclusivamente, a fornire degli elementi utili per l'acquisizione di una verità processuale quanto più vicina possibile alla verità storica, migliorando in tal modo la qualità della decisione del giudice, ma risponderà — ovviamente — soprattutto all'esigenza della parte privata di tutelare adeguatamente il proprio interesse a difendersi dall'accusa di aver commesso un reato. In quest'ultima prospettiva, il contraddittorio è quindi funzionale a garantire il diritto a confrontarsi con l'altra parte.

A tale riguardo, deve peraltro sottolinearsi che sebbene la genesi storica della modifica dell'art. 111 Cost. vada sicuramente ricondotta alla necessità di rafforzare i poteri processuali dell'imputato, non può tuttavia dubitarsi che il principio del contraddittorio sia funzionale anche alla tutela delle prerogative processuali del pubblico ministero cui deve necessariamente consentirsi di esplicitare, in condizioni di parità con la difesa, ogni attività procedimentale finalizzata a soddisfare gli interessi istituzionali tipici della propria funzione giudiziaria: il rappresentare l'accusa nel processo di cognizione, ma anche, in ogni altro procedimento penale, l'esercizio del controllo di legalità sull'attività del giudice *ex art. 73 regio decreto n. 12/1941* (a mente del quale «il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi»).

Peraltro, e ad ulteriore conferma dell'infedeltà del contraddittorio, giova rilevare che anche nei casi in cui il vigente sistema processuale sia civile che penale prevede che la decisione possa essere assunta senza contraddittorio (è il caso, ad esempio, dei procedimenti monitori per decreto ingiuntivo e per decreto penale di condanna) essa decisione viene comunque adottata solo provvisoriamente fino all'esito dell'eventuale procedimento di opposizione nel corso del quale il contraddittorio verrà pienamente reintegrato.

A questo riguardo, l'analisi anche sommaria del procedimento delineato dall'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, evidenzia come il contraddittorio patisca un *vulnus* del tutto incompatibile con il dettato costituzionale.

È, infatti, evidente che per un verso risulta violata l'esigenza immanente al profilo oggettivo del contraddittorio, atteso che pur in presenza di un potere *ex officio* del magistrato di sorveglianza, non rimane comunque soddisfatta l'esigenza di implementare — attraverso la prospettazione delle parti — l'acquisizione degli elementi necessari ai fini di una decisione più consapevole; per altro verso è di tutta evidenza come anche il profilo soggettivo non venga adeguatamente garantito.

A quest'ultimo proposito, va infatti evidenziato che il comma 6 dell'art. 16, limitandosi a prevedere la facoltà di adire il tribunale di sorveglianza in capo al solo detenuto, non consente al pubblico ministero di porre in essere pienamente quelle attività procedurali necessarie ai fini del perseguimento delle sue attribuzioni istituzionali, in particolare del controllo di legalità. Se per un verso, infatti, il pubblico ministero può interloquire in ordine alla legittimità dell'espulsione davanti al tribunale di sorveglianza adito dal detenuto, per altro verso, qualora il condannato non abbia nessun interesse all'impugnazione (ad esempio perché il procedimento ha tratto l'abbrivio da una sua istanza), il pubblico ministero si vedrebbe precluso ogni spazio di intervento, non fosse altro in quanto non è previsto alcun obbligo di comunicazione alla procura e perché l'eventuale ricorso per Cassazione — da ritenersi verosimilmente ammissibile *ex art. 113 Cost.* vertendosi in materia *de libertate* — non sospenderebbe l'esecutività del decreto, una volta decorsi i termini di cui al comma 6.

Consegue alla ricostruzione accolta che qualora, per assurdo, il magistrato di sorveglianza espellesse un detenuto condannato all'ergastolo non vi sarebbero strumenti processuali idonei a consentire al pubblico ministero di esercitare tempestivamente il controllo di legalità. Con il che la violazione dell'art. 111, commi primo e secondo, *Cost.* deve ritenersi quantomeno non manifestamente infondata.

Per quanto poi attiene alla rilevanza della questione non sembra potersi sostenere che, non concernendo immediatamente il contenuto della decisione del giudice (siccome inerente al profilo dell'eventuale reclamo del pubblico ministero), essa sarebbe del tutto irrilevante.

Anche a prescindere dal fatto che il concetto di rilevanza accolto in alcune pronunce della Corte costituzionale (*cf. ex plurimis* la sentenza n. 148/1983) afferisce alla pertinenza dei dati normativi coinvolti nella decisione *de qua* e che l'eventuale accoglimento della questione da parte della Consulta produrrebbe sicuramente i suoi effetti sulla disciplina applicabile al presente procedimento (ciò che induce a ritenere sussistente la rilevanza della questione anche in riferimento ai profili indicati ai nn. 1 e 2 della presente ordinanza), è appena il caso di sottolineare che il momento immediatamente antecedente rispetto alla decisione del magistrato di sorveglianza appare come il limite estremo oltre il quale la questione potrebbe non essere più sollevabile, atteso che sia l'impugnazione da parte del detenuto e sia, di riflesso, il procedimento di secondo grado rappresentano ovviamente una mera eventualità, in assenza della quale la lesione del contraddittorio non potrebbe essere eccepita o comunque rilevata.

4. — Per le ragioni più sopra esposte gli atti devono essere inviati alla Corte costituzionale e il procedimento deve essere sospeso in attesa delle determinazioni del Giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 ss., legge 11 marzo 1953, n. 87, 13, 16 e 19, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, 2, 3, 27, comma terzo, 111 Cost.;

Ordina la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, disponendone la sospensione in attesa della decisione della Corte.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza e, in particolare, per la notifica all'interessato, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cagliari, addì 2 agosto 2003

Il magistrato di sorveglianza: RENOLDI

N. 1005

*Ordinanza del 29 agosto 2003 emessa dalla Corte di appello di Genova
nel procedimento di appello proposto da Albo Antonio*

Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Procedimento - Reclamo alla Corte di appello avverso la sentenza con cui il Tribunale respinge l'istanza di riabilitazione - Termine decadenziale di quindici giorni - Decorrenza dalla data di affissione della sentenza - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto agli altri termini decadenziali in materia fallimentare - Deteriore trattamento in danno di chi agisce per la riabilitazione - Violazione del diritto di difesa.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 144, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello iscritto al n. 605 R.G. AA.CC. 2002, promosso da Albo Antonio, nato a Genova il 25 giugno 1953, residente in Genova e quivi elettivamente domiciliato in via Atto Venucci n. 9/8 presso l'avv. Francesco Selvaggi che lo difende, appellante; avverso la sentenza del Tribunale di Genova 10/14 ottobre 2002 con la quale è stata respinta l'istanza di riabilitazione presentata dallo stesso Albo Antonio ai sensi degli artt. 142 e seg. r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Letti gli atti;

Vista la documentazione prodotta;

Udito il ricorrente in camera di consiglio;

Viste le conclusioni scritte del Procuratore generale della Repubblica;

Udito il relatore;

Sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 23 gennaio 2003.

Considerato che Albo Antonio è stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Genova 20 novembre 1989;

che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto 2 maggio 1996 per insufficienza di attivo;

che con ricorso depositato il 27 giugno 2002 Albo Antonio ha chiesto al tribunale la concessione della riabilitazione;

che il tribunale, con sentenza 10/14 ottobre 2002, in conformità al parere negativo espresso dal pubblico ministero, ha respinto l'istanza, sul duplice rilievo che «il ricorrente non ha tenuto costante buona condotta nel quinquennio successivo alla chiusura del proprio fallimento poiché, come risulta dalla informativa 6 settembre 2002 della Questura di Genova in atti, nel 1997 è stato oggetto di un avviso orale da parte del Questore di Genova e nel 1999 è stato segnalato alla a.g. per i reati di truffa e falso» e che «anche le risultanze della sentenza 3-8 gennaio 2002 della Corte di appello di Genova con la quale è stato definito il procedimento già pendente a carico dell'Albo per il delitto di usura, contestatogli come accertato nel 1996, non sono sufficientemente indicative della mancanza in capo al ricorrente di qualsivoglia risvolto penale per tale titolo di reato, posto che tale pronuncia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'Albo per intervenuta prescrizione e non l'ha assolto nel merito, avendo al contrario ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte lesa riscontrate dalle ammissioni dello stesso imputato»;

che avverso la suddetta sentenza Albo Antonio ha proposto appello con ricorso depositato il 18 novembre 2002;

che è stato istituito il contraddittorio nei confronti del pubblico ministero in persona del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di appello il quale ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.

R I T E N U T O

La proposizione del ricorso da parte dell'interessato senza ministero di difensore tecnico deve ritenersi ammissibile, rivolgendosi nella introduzione di un procedimento camerale unilaterale e non contenzioso.

La sentenza del tribunale, depositata in cancelleria il 14 ottobre 2002, è stata pubblica per affissione il 18 ottobre 2002; ma non è stata mai comunicata all'istante (risulta in atti solo una relazione di omessa notifica, nei confronti di Albo Antonio in via Bracelli n. 9/1, in data 4 novembre 2002, nella quale l'ufficiale giudiziario dà atto che «in via Bracelli non esiste il civico 9»). Il ricorso in appello è stato depositato il 18 novembre 2002, e quindi al di fuori del termine di quindici giorni dalla data di affissione della sentenza di cui all'art. 144 del r.d. 16 marzo 1942.

L'appellante invoca, a confronto dell'invocato riconoscimento della tempestività dell'impugnazione, la sentenza 27 novembre 1980 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 18 dello stesso testo normativo nella parte in cui prevedeva che il termine di quindici giorni per proporre l'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento decorresse per il debitore dalla data dell'affissione.

È noto che analogo principio, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa, è stato affermato dal giudice delle leggi in altre sentenze che sono venute ad incidere sulla disciplina originariamente contenuta nella legge fallimentare, in tema di opposizione allo stato passivo, in tema di impugnazione della sentenza di omologazione o di reiezione del concordato fallimentare, in tema di impugnazione della sentenza di omologazione o di reiezione del concordato preventivo, in tema di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa in tema di reclami endofallimentari. Tra le norme della legge fallimentare che condizionavano l'ammissibilità di un gravame a un termine correlato alla formalità dell'affissione, risulta sopravvissuta quella di cui all'art. 144.

La differenziata disciplina che, allo stato attuale del diritto positivo, si rende palese, in ordine alla determinazione dei termini di decadenza a cui soggiace l'esercizio della facoltà di impugnazione, con il deteriore trattamento riservato a colui che agisca per conseguire la riabilitazione, non pare razionalmente giustificata e non pare compatibile con il principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 Cost. e con il diritto alla difesa tutelato dall'art. 24 Cost. Va riconosciuta quindi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale al riguardo prospettabile.

Poiché la verifica della legittimità costituzionale, in relazione ai principi suindicati, della norma di cui all'art. 144 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, è rilevante ai fini della valutazione dell'ammissibilità del presente reclamo, se ne rimette la valutazione alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 144 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 con riferimento all'art. 3 e all'art. 24 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata in copia al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Genova, addì 24 aprile 2003

Il Presidente: FERRO

NN. 1006 e 1007

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 30 luglio 2003 dal Tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di: Prodea Gheorghe (R.O. 1006/2003); Cumpanasoiu Rovinel Ion (R.O. 1007/2003).

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio - Possibilità per il giudice del dibattimento di emettere, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, sentenza di non doversi procedere - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati già espulsi e rinviati a giudizio, per i quali si deve procedere fino alla sentenza, e indagati non ancora rinviati a giudizio e già espulsi, per i quali deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principî del giusto processo.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, introdotto dall'art. 12, comma 1, lett. b), della legge 30 luglio 2002, n.189.
- Costituzione artt. 3, 24, comma secondo, e 111.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*ter quater* e *quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, in relazione agli artt. 3 e 24 comma secondo Cost., sollevata dalla difesa dell'imputato, udito il parere del pubblico ministero, che si è rimesso al giudice, rappresentando la probabile rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

OSSERVA

In data 22 luglio 2003 l'imputato è stato arrestato per il reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 (come introdotto dalla legge n. 189/2002) e presentato per la convalida davanti a questo giudice in data 24 luglio 2003 (a seguito della messa a disposizione del p.m. e della fissazione di apposita udienza a richiesta di quest'ultimo). Disposta la convalida dell'arresto, obbligatorio ai sensi dell'art. 14 comma 5-*quinquies* d.lgs. cit., si è poi proceduto a giudizio direttissimo, pure obbligatorio per il reato in contestazione in forza della norma da ultimo citata. Contestualmente alla convalida si è dichiarato che nulla ostava all'espulsione in via amministrativa dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 3 e 3-*bis* d.lgs. n. 286/1998 (come modificati e introdotti dalla legge n. 189/2002); queste norme impongono al giudice il rilascio del nulla osta all'atto della convalida dell'arresto, salvo che sia applicata una misura cautelare e salvo che vi siano inderogabili esigenze processuali relative alla prova di responsabilità di concorrenti nel reato o imputati di reati connessi ovvero all'interesse della persona offesa; tali eventualità non ricorrevano nella specie. L'imputato ha chiesto e ottenuto termine a difesa ai sensi dell'art. 558 comma 7 c.p.p.

All'udienza odierna del 30 luglio 2003 è stata acquisita a richiesta del difensore a mezzo telefax attestazione dell'ufficio immigrazione della questura di Foggia relativa all'avvenuta esecuzione dell'ordine di espulsione pendente contro l'imputato.

Il difensore dell'imputato ha quindi prospettato la questione di legittimità costituzionale sopra indicata, che si ritiene peraltro non correttamente formulata, riguardando le norme sostanziali e processuali relative allo specifico reato contestato e non le norme processuali introdotte dalla legge n. 189/2002 ed effettivamente applicabili in questa fase del dibattimento. Tuttavia, in relazione a queste ultime si prospetta una diversa questione di legittimità, rilevante e non manifestamente infondata nei termini e per i motivi che seguono.

Le norme che impongono il rilascio del nulla osta all'atto della convalida escludono che il giudice possa negarlo per la necessità di permettere all'imputato di essere presente al processo che si terrà a suo carico; peraltro lo stesso art. 13 comma 3-*quater* prevede che nei confronti degli imputati per i quali pervenga la prova dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione sia emessa sentenza di non luogo a procedere (revocabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 3-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998 e 345 c.p.p. in caso di rientro illegale dello straniero in Italia prima che sia maturata la prescrizione del reato contestato), salvo che sia già stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio. Nella specie all'atto della convalida si è ordinato il giudizio direttissimo, come per

legge, e perciò secondo le norme citate non è più possibile emettere sentenza di non luogo a procedere (ovvero, nella specie, sentenza di non doversi procedere). Dunque all'odierna udienza l'imputato risulta assente per causa indipendente dalla sua volontà, legata all'esecuzione di un ordine legittimo della pubblica autorità, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria procedente, dovuto per i motivi già esposti ed emesso quando non era neppure prevedibile che a seguito della richiesta di termine a difesa il dibattimento con rito direttissimo appena iniziato avrebbe subito un rinvio. Ciò nonostante le norme vigenti impongono di procedere a dibattimento, non prevedendo l'emissione di sentenza di non doversi procedere.

Questo meccanismo processuale viola gli artt. 3, 24, comma secondo, 111, Cost.

La disparità di trattamento fra imputati già espulsi dal territorio dello Stato e già rinviati a giudizio, per i quali si deve procedere nel dibattimento fino alla sentenza, e indagati non ancora rinviati a giudizio e già espulsi dallo Stato, per i quali deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere, non appare razionalmente giustificabile ai sensi dell'art. 3 Cost. Infatti secondo le norme menzionate la possibilità di procedere o meno a giudizio dipende da una circostanza del tutto indipendente dalla volontà dell'imputato, essendo perciò escluse giustificazioni legate a norme premiali; neppure la discriminazione fra i due casi prospettati dipende da meccanismi deflattivi, poiché anche nel caso di imputato già rinviato a giudizio l'espulsione previa emissione del nulla-osta dell'a.g. può avvenire prima che sia stato aperto il dibattimento. In realtà la possibilità di procedere o meno contro il soggetto dipende da circostanze meramente casuali (cioè dal fatto che il verificarsi delle condizioni per il rilascio del nulla-osta preceda, ovvero sia contestuale o segua il rinvio a giudizio), che hanno tuttavia conseguenze decisive sull'attuazione dell'istanza punitiva dello Stato contro l'imputato.

La previsione che il processo possa proseguire anche contro l'imputato di fatto già espulso viola il suo diritto di difesa, garantito dall'art. 24 comma 2 Cost. e attuato nel nostro ordinamento, con riguardo a casi simili, dagli artt. 484 comma 2-bis e 42-ter c.p.p.

Non si ritiene peraltro che in questa ipotesi le norme processuali da ultimo citate siano propriamente applicabili, poiché comporterebbero una sospensione a tempo indefinito del processo penale in dipendenza da provvedimenti amministrativi (l'ordine di espulsione e la relativa esecuzione) e non da cause di forza maggiore e poiché comporterebbero rilevanti e irrazionali aggravii per l'amministrazione della giustizia, per il grande numero di procedimenti che rimarrebbero sospesi e pendenti a tempo indefinito. Inoltre il tenore dell'art. 13 comma 3-*quater* d.lgs. n. 286/1998 lascia intendere a contrario che si debba necessariamente procedere contro gli imputati già espulsi e già rinviati a giudizio e che pertanto l'avvenuta espulsione non costituisca legittimo impedimento a comparire.

Infine il meccanismo processuale illustrato viola l'art. 111 Cost., il quale prevede una serie di istituti volti a garantire il corretto esercizio della giurisdizione, con particolare riguardo al processo penale. Il principio del contraddittorio, il diritto a condizioni adeguate per preparare la propria difesa, il diritto a interrogare o far interrogare i dichiaranti a suo carico e il diritto all'interprete evidentemente presuppongono il diritto dell'imputato a presenziare al processo a suo carico e sono perciò incompatibili con le norme che limitano tale facoltà.

Con riguardo alle norme in esame, dunque, si deve ritenere che l'art. 13 comma 3-*quater* d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002) sia costituzionalmente illegittimo, limitatamente all'inciso «se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio» e alla parte in cui non prevede che, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, il giudice del dibattimento emetta sentenza di non doversi procedere.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 3-*quater* d.lgs. n. 286/1998 (come introdotto dall'art. 12 comma 1, lett. b) legge n. 189/2002), per contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo e 111 Cost., limitatamente all'inciso (se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio» e alla parte in cui non prevede che, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, il giudice del dibattimento emetta sentenza di non doversi procedere.*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il processo e manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23 u.c. legge n. 87/1953.

Lucera, addì 30 luglio 2003

Il giudice: TOSCANI

N. 1008

Ordinanza del 26 febbraio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 ottobre 2003) emessa dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Banca di Credito Cooperativo di Cosenza - Soc. coop. a r.l. e Commissario liquidatore della Banca di Credito Cooperativo di Cosenza, in liquidazione coatta amministrativa ed altro

Credito (Istituti di) - Banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza non preventivamente dichiarato - Termine decadenziale di un anno dalla data del decreto di liquidazione - Mancata previsione - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Indeterminatezza in ordine agli effetti degli atti compiuti nel periodo sospetto - Incertezza nella sfera giuridica di terzi che hanno contrattato con l'impresa bancaria - Incidenza sul momento consumativo dei reati di bancarotta - Richiamo alle sentenze nn. 66/1999 e 319/2000 della Corte costituzionale.

- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 82, in combinato disposto con l'art. 202 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- Costituzione, art. 3.

TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n. 1356/2001 ruolo generale affari contenziosi civili, assunta in decisione all'udienza collegiale del 5 febbraio 2003 e vertente tra le parti:

Banca di Credito Cooperativo di Cosenza s.c. a r.l., in persona del presidente geom. Attilio Canonaco (avv. Angelo Cesareo del foro di Cosenza e avv. Gregorio Iannotta del foro di Roma), opponente;

Contro Banca di Credito Cooperativo di Cosenza in l.c.a., in persona del commissario liquidatore prof. avv. Umberto Morera, nonché il medesimo commissario liquidatore nella qualità di legale rapp.te della Banca di Credito Cooperativo di Cosenza in l.c.a. (avv. Carla Celebre del foro di Cosenza e avv. Gianluca Brancadoro del foro di Roma), opposta; e Marcello Maggiolini (avv. Alfonso Maria Cosentino del foro di Cosenza) intervenuto.

Oggetto: opposizione a sentenza dichiarativa di stato d'insolvenza di impresa bancaria (art. 82 d.lgs. n. 385/1993; art. 202 regio decreto n. 267/1942).

Il Tribunale, sentita la discussione orale svolta all'udienza collegiale tenuta ai sensi dell'art. 275 comma 2, 3 e 4 c.p.c;

Letti gli atti e documenti di causa;

Sentita la relazione del giudice istruttore, dott. Vincenzo Di Pede;

OSSERVA

La causa ha ad oggetto la domanda di revoca della sentenza n. 992 del 30 maggio 2001, con la quale il Tribunale di Cosenza, su ricorso del commissario liquidatore della Banca di Credito Cooperativo di Cosenza s.c. a r.l., ha dichiarato lo stato d'insolvenza della banca medesima, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 comma 2 d.lgs. n. 385/1993 (di seguito: t.u.l.b.) e 2002 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (seguito: legge fall.).

Nel giudizio si sono costituiti il commissario liquidatore della banca, nonché, nella qualità di interveniente volontario, Marcello Maggiolini, già componente del consiglio di amministrazione della banca medesima.

Quest'ultimo, nel sostenere le ragioni della revoca della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, ha preliminarmente eccepito l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli summenzionati — per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 45 e 47 della Costituzione — nella parte in cui consente che la dichiarazione dello stato d'insolvenza di un'impresa già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa possa essere pronunciata decorso un anno dalla data in cui è stata disposta la liquidazione coatta ovvero dalla data in cui è cessato l'esercizio dell'impresa.

Il collegio reputa di condividere le ragioni della sollevata eccezione, in riferimento al denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove le norme di legge impugnate consentono che la dichiarazione di insolvenza possa essere pronunciata decorso un anno dalla data in cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

Sulla rilevanza della questione.

La liquidazione coatta amministrativa della Banca di Credito Cooperativo di Cosenza è stata disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 maggio 2000 laddove la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza è stata pubblicata in data 30 maggio 2001.

Ne consegue la rilevanza della questione, atteso che, qualora fosse fondata la denuncia di incostituzionalità, la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza dovrebbe essere revocata in quanto pronunciata nei confronti di soggetto non più assoggettabile, per motivi temporali, alla declaratoria d'insolvenza. Ciò quando anche, sotto il profilo oggettivo, lo stato d'insolvenza fosse esistente.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La questione attinge le ragioni della sua fondatezza dal riassetto normativo operato dal giudice delle leggi in ordine all'applicabilità del termine di decadenza *ex art. 10 legge fall.* alle ipotesi: *a)* del socio, illimitatamente responsabile di società di persone, defunto o comunque rispetto al quale sia venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale; *b)* della società che sia stata cancellata dal registro delle imprese. Più puntualmente, con riferimento all'ipotesi *a)*, la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione del contrasto dell'art. 10 legge fall. con l'art. 3 della Costituzione, ha affermato che il citato art. 10 va interpretato nel senso che, a seguito del fallimento della società di persone, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili defunti o rispetto ai quali è comunque venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale può essere dichiarato solo entro il termine, fissato dagli artt. 10 e 11 legge fall. di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale (sentenza 8 - 12 marzo 1999 n. 66).

Con riferimento all'ipotesi *b)*, la Corte medesima, con sentenza di accoglimento della questione del contrasto dell'art. 10 legge fall. con l'art. 3 della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 10, nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese (sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319).

Alla base delle due decisioni, v'è l'individuazione della *ratio* dell'art. 10 legge (fall. nell'esigenza di salvaguardare il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Certezza che viene vulnerata dall'inesistenza di un limite temporale, normativamente prefissato, entro il quale il soggetto che abbia cessato l'attività d'impresa — ovvero, nel caso del socio, che abbia cessato di appartenere all'ente collettivo esercente l'impresa — deve, a pena di decadenza, essere dichiarato fallito. La salvaguardia della certezza delle situazioni giuridiche si impone, secondo il ragionamento della Corte, «considerando le conseguenze che dalla declaratoria di fallimento discendono non solo per chi ne è colpito, ma anche per i terzi che con lui siano entrati in rapporto» (così punto 5 motivazione sentenza n. 66/1999).

Orbene, questo tribunale ritiene che la logica argomentativa sottesa alle suesposte decisioni della Corte costituzionale trovi aderenza anche all'ipotesi dell'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza di impresa già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

È noto come, nella liquidazione coatta amministrativa, a differenza del fallimento, gli effetti tipici del concorso — unitariamente disciplinati nel capo III del titolo II della legge fall. — non siano tutti immediatamente conseguenti al provvedimento amministrativo che apre la procedura concorsuale.

La legge, infatti, opera la distinzione tra effetti nei confronti dell'imprenditore, dei creditori e sui rapporti pendenti, i quali effetti conseguono al provvedimento di liquidazione coatta (artt. 200 e 201 legge fall.; per le banche art. 83 t.u.l.b.), ed effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, i quali conseguono all'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, sia esso precedente o successivo al provvedimento di liquidazione coatta (art. 203 legge fall.; per le banche art. 82 comma 3 t.u.l.b.).

In base al diritto vigente, nel caso in cui sia posta in l.c.a. un'impresa che versi in situazione di decozione, non vi è un termine di decadenza oltre il quale si consumi il potere dei soggetti legittimati (commissario liquidatore e p.m.) a richiedere l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza.

Conseguentemente, potendo lo stato d'insolvenza essere dichiarato in ogni tempo e finquando sia aperta la procedura di liquidazione coatta, v'è indeterminatezza in ordine al tempo in cui sarà operativa la disciplina degli effetti degli atti pregiudizievoli ai creditori.

Tale indeterminatezza temporale genera incertezza nella sfera dei terzi che hanno posto in essere atti con l'impresa poi posta in l.c.a. (ovvero con il socio illimitatamente responsabile, qualora si tratti di impresa collettiva), i quali non sanno, nel caso in cui gli atti medesimi siano aggredibili dall'azione revocatoria fallimentare (67 legge fall.), quando l'atto avrà consolidato i suoi effetti. Al riguardo, va considerato che l'azione revocatoria fallimentare, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, vede decorrere il termine quinquennale di prescrizione dalla data della sentenza che ha dichiarato lo stato d'insolvenza, in ossequio alla regola secondo cui «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» (art. 2935 c.c.; v. Tribunale Alba 27 aprile 2000). Ne consegue che, mentre nel fallimento l'atto compiuto nel c.d. «periodo sospetto» (due ovvero un anno prima della dichiarazione di fallimento, a seconda che si versi nelle ipotesi di cui al comma 1 o 2 dell'art. 67) consolida i suoi effetti con il decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data del fallimento, senza che il curatore abbia esperito l'azione; viceversa, nella liquidazione coatta amministrativa l'atto compiuto nel «periodo sospetto» che precede il decreto di l.c.a., consolida i suoi effetti con riferimento ad un termine prescizionale il cui *dies a quo* è incerto finquando dura la procedura concorsuale.

Tale incertezza della sfera giuridica dei terzi che hanno contrattato con l'imprenditore (o con il socio illimitatamente responsabile dell'imprenditore collettivo) non appare tollerabile alla luce di quanto espresso dalla Corte costituzionale circa la *ratio* dell'art. 10 legge fall., la quale implica la tutela non del solo imprenditore ma anche dei «terzi che con lui sono entrati in rapporto» (v. passo della motivazione di Corte cost. n. 66/1999, già citato sopra).

Né può sostenersi che tali terzi siano immeritevoli di tutela in quanto hanno posto in essere atti pregiudizievoli ai creditori». È ormai assodato, infatti, l'indirizzo interpretativo che qualifica l'atto assoggettabile ad azione revocatoria in termini di liceità, nel senso che la sua eventuale illiceità deriva da profili diversi da quelli che ne giustificano l'aggravidità con il rimedio dell'azione revocatoria (Cass. S.U. 13.6.1996 n. 5443; Cass. S.U. 15.4.2000 n. 437).

Un ulteriore argomento a sostegno dell'irragionevolezza delle norme di legge denunciate attiene al profilo penalistico della disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Più puntualmente, attiene alla circostanza che la sentenza dichiarativa dell'insolvenza — al pari della sentenza di fallimento — è elemento costitutivo dei reati *latu sensu* di bancarotta commessi in relazione all'impresa assoggettata a l.c.a. (art. 237 legge fall. come sostituito dall'art. 99 d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270; Cass. sez. V pen. 23 febbraio 2000 n. 2136).

Ebbene, l'assenza di un termine entro il quale deve, a pena di decadenza, intervenire la sentenza accertativa dell'insolvenza comporta che il momento consumativo del reato possa avere una collocazione temporale anormalmente distante dal tempo in cui la condotta materiale del reo e l'offesa al bene giuridico tutelato sono stati posti in essere. Anche sotto tale profilo, pertanto, emerge l'irragionevolezza delle norme *de quibus*, le quali subordinano il quando dell'azione penale all'arbitrio dei soggetti — commissario liquidatore e p.m. — legittimati a richiedere l'accertamento dello stato d'insolvenza dell'impresa in l.c.a.

Da quanto illustrato, si evincono, con specifico riferimento alla causa in oggetto, il contrasto del combinato disposto degli artt. 82 comma 2 d.lgs. n. 385/1993 e 202 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e la necessità della declaratoria di incostituzionalità dei detti articoli, nella parte in cui prevedono che la dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza successiva al provvedimento di l.c.a. di una banca possa essere pronunciata decorso un anno dalla data in cui è stato emesso il decreto di liquidazione coatta amministrativa.

L'individuazione del termine di decadenza nella misura di un anno è conforme alla portata generale riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale agli artt. 10 e 11 legge fall. (v. punto 6 motivazione sentenza n. 66/1999: «l'ammissibilità del fallimento dell'ex socio deve essere circoscritta entro un rigoroso limite temporale proprio al fine di non pregiudicare ... l'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche. Tale limite ..., deve essere rinvenuto all'interno del sistema della stessa legge fallimentare e precisamente nella stessa norma dettata dagli artt. 10 e 11 che, in considerazione della sua *ratio*, assume una portata generale»).

D'altro canto, sotto il profilo pratico, esso appare decisamente sufficiente allo svolgimento dell'istruttoria camerale volta all'accertamento dello stato d'insolvenza, ove si consideri il presumibile comportamento collaborativo del commissario liquidatore — il quale è pubblico ufficiale (art. 199 legge fall.) — nel fornire al tribunale gli elementi probatori necessari alla decisione (in particolare, le scritture contabili dell'impresa, di cui commissario medesimo è in possesso quale amministratore del patrimonio dell'impresa).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Visto l'art. 295 c.p.c.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 82 comma 2, d.lgs. n. 385/1993 e 202, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del giudizio.

Si notifici l'ordinanza per esteso al Presidente del Consiglio dei ministri.

Si comunichi altresì il dispositivo ai Presidenti delle Camere del Parlamento e ai procuratori delle parti.

Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003.

Il Presidente: MADEO

Il giudice relatore: DI PEDE

NN. 1009 e 1010

Ordinanze emesse il 7 marzo 2003 (pervenute alla Corte costituzionale il 28 ottobre 2003) dal Tribunale di Asti a carico di: Morozova Ekaterina (R.O. 1009/2003); Peter Gloria (R.O. 1010/2003)

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Eccessiva afflittività della misura - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato di analoga gravità - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 606/2003 RGNR nei confronti di Morozova Ekaterina difesa d'ufficio dall'avv. M. Aufiero del foro di Asti sottoposta ad indagini per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.

All'udienza di convalida il difensore sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo in esame per contrasto con gli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione.

Poiché l'arresto risulta essere stato eseguito in presenza dei presupposti richiesti dalla norma, questo giudice riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata, pertanto non convalidava l'arresto (rimettendo in libertà l'arrestata non potendo la convalida avere luogo nei termini stabiliti dalla legge) riservandosi di depositare la motivazione relativa alla presente ordinanza.

Motivazione

La questione sollevata risulta essere rilevante rispetto al procedimento in corso in quanto esistono i presupposti per convalidare l'arresto.

In effetti la norma in questione, l'art. 14, comma 5-*quinquies*, del d.lgs. n. 286/1998 solleva dei dubbi in relazione alla sua conformità con alcune disposizioni costituzionali.

1. — Pare configgere con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza ed uguaglianza, allorché per il reato in esame viene previsto l'arresto obbligatorio pur trattandosi di un reato contravvenzionale punito anche modestamente (con un massimo di un anno di arresto).

L'art. 380 c.p.p., al contrario, prevede l'arresto obbligatorio solo in caso di delitti di particolare gravità o di pericolosità sociale (quale il furto in abitazione o con strappo).

Il reato in esame, invece, punisce un comportamento sostanzialmente diverso, che deve ritenersi, tenendo conto della stessa qualificazione e quantificazione della pena assegnata dal legislatore, di allarme sociale.

Pertanto non si comprende la disparità sostanziale di trattamento tra chi viene solo colto in flagranza di questo reato e chi invece viene colto in flagranza di altro reato di pari gravità, nel primo caso è obbligatorio l'arresto, nell'altro neppure è previsto.

2. — L'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione in esame sembra porsi in contrasto con l'art. 13 della Costituzione che prevede che la privazione della libertà personale solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza.

In vero non sembrano sussistere i due requisiti.

L'arresto non può considerarsi «necessario» in quanto non può essere preordinato alla applicazione di alcuna misura cautelare, venendo così meno alla sua funzione essenziale.

Inoltre neppure può considerarsi «urgente» poiché il giudizio direttissimo richiede un situazione di particolare evidenza della prova e non necessariamente un precedente arresto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione;

Ordina l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per altra causa, sospende il giudizio di convalida;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Asti, addì 7 marzo 2003

Il giudice: PALLADINO

03C1234

N. 1011

Ordinanza del 7 aprile 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 ottobre 2003) emessa dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Davidova Larisa

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Inidoneità delle fattispecie a ledere il bene protetto dalla norma penale - Lesione del principio di offensività - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata compressione della libertà personale - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-bis e 5-ter, aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza (*ex art. 23 legge n. 87/1953*) nel procedimento a carico di Davidova Larisa, nata a Varascova (Cecenia) il 19 gennaio 1976, difesa di fiducia dall'avv. Pavarini Paolo del Foro di Torino, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.

Premesso che in data 19 marzo 2003 alle ore 23,20 la prevenuta veniva tratta in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, legge n. 286/1998 (perché sorpresa in territorio nazionale dopo la scadenza del termine di giorni cinque, entro cui le era stato intimato dal questore di Asti, con provvedimento del 10 marzo 2003, notificato in pari data, di allontanarsi dall'Italia;

che all'udienza del 20 marzo 2003, l'arresto veniva convalidato attesa la regolarità formale del provvedimento di intimazione e la sussistenza degli altri presupposti previsti dalla legge;

che la difesa chiedeva procedersi nelle forme del rito abbreviato;

che nel corso dell'interrogatorio precedente la convalida la Davidova dichiarava di non aver potuto lasciare il territorio italiano in quanto sprovvista di soldi e di documenti, precisando che in Cecenia, suo Paese di origine, è in corso una guerra civile.

Ritiene questo giudice, chiamato a giudicare nel merito sulla sussistenza e configurabilità della fattispecie per cui è stato operato l'arresto, (aldilà della valutazione necessariamente sommaria effettuata in sede di convalida dell'operato delle forze dell'ordine), che l'art. 14, comma 5-bis e ter, legge n. 286/1998 sia costituzionalmente illegittimo perché contrastante con gli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, della Costituzione per i motivi che verranno detti.

La fattispecie penale di cui si dubita della legittimità costituzionale è inserita nell'ambito del sistema relativo alla esecuzione del decreto di espulsione prefettizio di cui all'art. 13, comma 2, legge n. 286/1998, sistema dalla cui ricostruzione non si può prescindere al fine di una migliore comprensione della questione.

Una volta decretata da parte del prefetto l'espulsione amministrativa dello straniero, l'esecuzione della stessa spetta al questore che a norma dell'art. 13, comma 4, deve eseguirla mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. L'accompagnamento coattivo viene previsto dalla legge come il mezzo principale e generale per l'esecuzione delle espulsioni, (tranne che per alcuni casi espressamente previsti dall'art. 13, comma 5), e trattandosi di misura che incide sulla libertà personale, è soggetto a convalida da parte della autorità giurisdizionale.

Ove tuttavia non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione (perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero alla acquisizione di documenti di viaggio, ovvero vi sia indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo), a norma dell'art. 14 comma 1, lo straniero, su ordine del questore, viene trattenuto presso un c. p. t. con una procedura che attesa la sua giurisdizionalizzazione non consente abusi. Il questore ha a disposizione trenta giorni di tempo (rinovabili di altri trenta) per eliminare le cause che avevano impedito l'espulsione immediata ed eseguirla.

Se poi, «non è stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ...» il legislatore prevede un sistema residuale di esecuzione dell'espulsione consistente nell'intimazione da parte del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni.

Il legislatore delega, in definitiva, allo stesso soggetto onerato, l'esecuzione del provvedimento di espulsione, rendendola coattiva attraverso la previsione di una sanzione penale. L'inottemperanza all'ordine del questore, senza addurre giustificato motivo è, infatti, sanzionata penalmente con l'applicazione della pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e comporta, da parte delle forze dell'ordine, l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto e il giudizio per direttissima (art. 14, comma 5-*quinquies*).

La norma incriminatrice appare essere legata da un rapporto di *species ad genus* rispetto alla fattispecie di cui all'art. 650 c.p., in cui la specialità consiste nel fatto che l'ordine questorile è già normativamente predeterminato nei presupposti e nel contenuto.

I presupposti dell'intimazione entrano a far parte del contenuto della stessa, rendendo legittimo l'uso del potere solo se vengono rispettati. L'ordine questorile deve pertanto, contenere, nella parte motiva, l'espresso riferimento alle condizioni che ne hanno determinato l'emissione.

Dal profilo strutturale, il reato in esame presuppone, pertanto, non solo un preesistente valido decreto di espulsione amministrativa, ma anche una complessa situazione di fatto, basata a sua volta su due presupposti: 1) impossibilità di esecuzione immediata dell'espulsione a causa della sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'art. 14, comma 1; 2) impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo.

Delimitato in questo modo l'ambito di operatività della fattispecie penale e la sua connotazione strutturale, l'art. 14 comma 5-*bis* e *ter* appare confliggere con gli artt. 2, 13, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, della Costituzione in quanto in contrasto con il principio di offensività dagli stessi enucleato.

Il principio *nullum crimen sine iniuria* trova, infatti, fondamento nella Costituzione che all'art. 25, comma 2, ha costruito una nozione di reato come illecito tipico, comprensivo anche della offesa al bene tutelato.

Ogni qual volta i diritti inviolabili dell'uomo, fra cui rientra quello della libertà personale, subiscono limiti in relazione alla sussistenza e alla necessità di tutelare altri diritti con cui i primi devono armonizzarsi, il loro sacrificio è legittimo solo se i secondi abbiano pari dignità costituzionale.

Il principio di offensività opera, pertanto, su due differenti livelli: 1) l'interesse tutelato dalla norma penale deve avere «significatività costituzionale»; 2) il reato deve estrinsecarsi in un fatto necessariamente lesivo, o quantomeno pericoloso, di tale interesse.

Il principio in esame pone, pertanto, un limite alla discrezionalità del legislatore impedendo che vengano perseguite condotte prive di un reale disvalore e che il reato possa essere strutturato a priori ed in astratto in modo tale da non essere lesivo dell'interesse, oggetto giuridico della norma incriminatrice.

Nel caso di specie, la norma denunciata è volta a tutelare ed ha ad oggetto quegli stessi interessi, ordine pubblico e sicurezza pubblica, di sicuro rilievo costituzionale, a protezione dei quali è emanato il provvedimento di espulsione e rispetto al quale la intimazione costituisce il mezzo di esecuzione.

La fattispecie penale è strutturata, tuttavia, fin dalla sua previsione astratta, in modo tale da escludere anche in via meramente ipotetica, la lesione del bene protetto.

Il reato in questione, infatti, ha come presupposto un decreto di espulsione che il legislatore stesso all'art. 14, comma 1, definisce «non immediatamente eseguibile» a causa della sussistenza di una delle condizioni ostative ivi espressamente previste. L'inottemperanza all'ordine questorile appare, pertanto, fin dalla sua previsione astratta non idonea a ledere il bene protetto dalla norma, atteso che è il legislatore stesso che definisce ineseguibile il provvedimento di cui l'intimazione rappresenta il mezzo di attuazione.

La norma penale, pertanto, così strutturata, appare configurare un illecito di mera disubbidienza, disancorato dalla lesione di un qualsiasi bene giuridico; lo straniero espulso, viene infatti, punito con l'arresto per il solo fatto di aver disobbedito all'intimazione del questore, a prescindere dal fatto che già a priori manca la possibilità concreta di eseguire l'ordine e quindi di ledere il bene a protezione del quale la norma è preposta.

Occorre a tale proposito sottolineare che in base ai principi che regolano il diritto amministrativo, perché un ordine impartito dalla pubblica amministrazione sia vincolante per il destinatario, lo stesso deve essere eseguibile e cioè non devono sussistere cause ostative alla sua diretta ed immediata attuazione. Fra i presupposti dell'esecutività, rientra la cosiddetta «possibilità materiale» e cioè la possibilità che l'atto mandato ad esecuzione possa effettivamente realizzare il suo scopo. L'ordinamento entra in contraddizione con se stesso quando ordina di dare esecuzione ad un provvedimento che per sua stessa ammissione non è eseguibile. A maggior ragione la contraddizione sussiste, diventando irragionevolezza, quando all'ordine di attuazione del provvedimento non eseguibile viene fatta conseguire, in caso di inottemperanza, una sanzione penale.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter contrasta pertanto, sotto questo profilo, anche con gli artt. 13 e 27 comma terzo, della Costituzione.

La compressione della libertà personale che consegue alla inottemperanza, diventa infatti, ingiustificata atteso che non è bilanciata da alcun interesse che ne giustifichi la limitazione. Nessuna finalità di rieducazione della pena può essere, poi, ravvisata in una sanzione volta a rendere coercibile un comportamento che lo stesso legislatore definisce non eseguibile e che a cui la stessa pubblica amministrazione non è in grado di far fronte.

Sulla rilevanza della questione si sottolinea che la prevenuta ha addotto quale causa giustificativa all'inottemperanza dell'ordine questorile, proprio una di quelle situazioni in presenza delle quali il legislatore definisce non immediatamente eseguibile la espulsione e cioè la mancanza di documenti di identificazione, precisando di esserne stata sprovvista fin dal suo ingresso in Italia. L'intimazione del questore del resto motiva la necessità del provvedimento facendo riferimento: all'«impossibilità di procedere all'accompagnamento immediato alla frontiera perché occorre effettuare accertamenti supplementari in ordine alla identità e nazionalità, in quanto trattasi di soggetto sprovvisto di documenti di riconoscimento e quindi di viaggio», e all'impossibilità «di trattenere la straniera presso un centro di permanenza temporanea e di assistenza».

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis e ter, decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 89/2002 in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, della Costituzione nei termini di cui in narrativa;

Dispone la sospensione del procedimento nei confronti di Davidova Larisa e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Asti, addì 20 marzo 2003

Il giudice: CATALANO

N. 1012

Ordinanza del 24 marzo 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 ottobre 2003) emessa dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Iyoho Mercy

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Eccessiva afflittività della misura - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato di analoga gravità - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 814/2003 RGNR nei confronti di Iyoho Mercy difesa di ufficio dall'avv. Rampone del Foro di Asti sottoposta ad indagini per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.

All'udienza di convalida il difensore sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo in esame per contrasto con gli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Poiché l'arresto risulta essere stato eseguito in presenza dei presupposti richiesti dalla norma, questo giudice riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata, pertanto non convalidava l'arresto (rimettendo in libertà la arrestata non potendo la convalida avere luogo nei termini stabiliti dalla legge) riservandosi di depositare la motivazione relativa alla presente ordinanza.

Motivazione

La questione sollevata risulta essere rilevante rispetto al procedimento in corso in quanto esistono i presupposti per convalidare l'arresto.

In effetti la norma in questione, l'art. 14 comma 5-*quinquies* del d.lgs. n. 286/1998 solleva dei dubbi in relazione alla sua conformità con alcune disposizioni costituzionali.

1. — Pare configgere con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza ed uguaglianza, allorché per il reato in esame viene previsto l'arresto obbligatorio pur trattandosi di un reato contravvenzionale punito anche modestamente (con un massimo di un anno di arresto).

L'art. 380 c.p.p., al contrario, prevede l'arresto obbligatorio solo in caso di delitti di particolare gravità o caratterizzati dalla pericolosità sociale (quale il furto in abitazione o con strappo).

Il reato in esame, invece, punisce un comportamento sostanzialmente diverso, che deve ritenersi, tenendo conto della qualificazione e quantificazione della pena assegnata dallo stesso legislatore, di allarme sociale.

Pertanto non si compie la disparità sostanziale di trattamento tra chi viene colto in flagranza di questo reato e chi invece viene colto in flagranza di altro reato di pari gravità, nel primo caso è obbligatorio l'arresto, nell'altro neppure è previsto.

2. — L'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione in esame sembra porsi in contrasto con l'art. 13 della Costituzione che prevede che la privazione della libertà personale solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza.

In vero non sembrano sussistere i due requisiti.

L'arresto non può considerarsi «necessario» in quanto non può essere preordinato alla applicazione di alcuna misura cautelare, venendo così meno alla sua funzione essenziale.

Inoltre, neppure può considerarsi «urgente» poiché il giudizio direttissimo richiede una situazione di particolare evidenza della prova e non necessariamente un precedente arresto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione;

Ordina l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per altra causa;

Sospende il giudizio di convalida;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Asti, addì 24 marzo 2003

Il giudice: PALLADINO

03C1236

N. 1013

Ordinanza del 9 aprile 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 ottobre 2003) emessa dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Chiboub Monji

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato, di maggiore gravità, di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa, per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 997/03 RGNR e 427/03 R. Trib., nei confronti di Chiboub Monji, nato a Tunisi il 18 giugno 1965, di fatto senza fissa dimora in Italia.

All'udienza di convalida dell'arresto, su richiesta della difesa e sentito il p.m., ha emesso la seguente ordinanza (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87).

Chiboub Monji è stato tratto in arresto in data 5 aprile 2003 per essersi reso responsabile del reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., perché, dopo essere stato raggiunto da ordinanza del questore della provincia di Asti notificata in data 17 marzo 2003 che gli ordinava di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di giorni cinque dalla notifica del provvedimento stesso attraverso la frontiera di Milano Malpensa, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore venendo individuato dalla Questura di Asti in data 5 aprile 2003 alle ore 22,55.

Il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio per direttissima, ai sensi dell'art. 14, 5-*quinquies*, legge cit.; in sede di convalida poi la difesa dell'imputato, premesso che l'arresto è avvenuto nel rispetto dei presupposti normativi, ha sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, 5-*quinquies*, nella parte in cui prevede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con gli artt. 3 e 13 Costituzione.

Questo giudice rileva innanzitutto la rilevanza della questione per la decisione del caso in esame, atteso che l'imputato è stato arrestato perché sorpreso nella flagranza del reato contestatogli, sono stati rispettati da parte della p.g. che ha proceduto all'arresto gli obblighi previsti dall'art. 386 c.p.p., così come le prescrizioni normative poste dagli artt. 390 e 391 c.p.p. e quindi dovrebbe trovare applicazione la norma dell'art. 14 comma 5-*quinquies* che imporrebbe di convalidare l'arresto in quanto obbligatorio.

La norma appare costituzionalmente illegittima.

I parametri costituzionali in relazione ai quali la norma in questione appare contrastare si ravvisano nei principi stabiliti dagli artt. 3 e 13 della Carta costituzionale.

La norma in questione ad avviso di questo giudice si pone in contrasto innanzitutto con l'art. 13 della Costituzione.

L'istituto dell'arresto, quale strumento di temporanea privazione della libertà personale, soggiace al rispetto dei principi posti dall'art. 13 Cost. che, com'è noto, prevede la possibilità di comprimere la libertà personale solo in forza di atti motivati dell'Autorità Giudiziaria e limita l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della p.g. soltanto ai casi eccezionali di necessità ed urgenza. Da ciò discende come corollario la tassatività delle ipotesi di arresto previste dagli artt. 380 e 381 c.p.p., non suscettibili di applicazione analogica.

Nella disciplina codicistica la misura dell'arresto è in stretto legame e finalizzata all'applicazione di misure cautelari coercitive, sia pure non costituendo queste ultime il necessario esito della procedura di convalida.

Sintomatica di tale necessario collegamento tra la previsione dell'arresto e la sottoponibilità dell'arrestato a misura cautelare è del resto anche la norma dell'art. 121, comma 1, disp. att. c.p.p., che prevede che il pubblico ministero disponga la liberazione immediata dell'arrestato quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive.

È chiaro che per il reato in esame non sarà mai possibile pervenire all'emissione di misure coercitive, a ciò ostando sia i limiti edittali di pena (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia la tipologia di reato (trattandosi di contravvenzione e non di delitto).

Se così è, si deve pervenire alla conclusione che per questo tipo di contravvenzione è previsto un arresto obbligatorio destinato necessariamente a portare alla liberazione dell'arrestato ancor prima dell'udienza di convalida e che comporta quindi una compressione della libertà personale non giustificata da un apprezzabile necessità e dunque non conforme al criterio di cui al secondo comma dell'art. 13 della Costituzione.

Ma la norma da applicare appare anche in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto viola il principio di uguaglianza.

In particolare non conforme al criterio di ragionevolezza (nell'accezione ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte costituzionale) si rivela il diverso trattamento dal legislatore riservato a due situazioni diverse, apparendo la disciplina prevista per la condotta di cui all'art. 14 comma 5-ter legge cit. più rigorosa rispetto a quella prevista per la condotta di cui all'art. 13 commi 13 e 13-bis stessa, legge, atteso che per il reato di cui all'art. 14 comma 5 è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza mentre per i reati di cui all'art. 13 commi 13 e 13-bis è previsto l'arresto come facoltativo.

Risulta prevista l'obbligatorietà dell'arresto per il caso di cittadino extracomunitario che sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione del questore e che sia sorpreso nel territorio nazionale (art. 14 comma 5-ter legge cit.).

È invece meramente facoltativo l'arresto nel caso che il cittadino extracomunitario sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione da parte del giudice, sia stato concretamente espulso ed abbia ciononostante fatto ritorno sul territorio nazionale sul quale venga sorpreso (art. 13, commi 13-bis e ter legge cit.).

Il maggior rigore riservato alla prima situazione non si giustifica, ad avviso di questo giudice, sotto nessun plausibile motivo, apparendo anzi la condotta sanzionata dall'art. 13 cit. più grave di quella punita dall'art. 14 stessa legge: prova ne sia che si tratta, nell'un caso, di un delitto punito con la reclusione fino a quattro anni, nell'altro caso di una contravvenzione punita con l'arresto fino ad un anno.

A fondare tale diversità di trattamento non appare emergere neppure una valida ragione di ordine pratico.

Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso che faccia ritorno nel territorio dello Stato non si trova in una situazione fattuale diversa da colui che da un simile provvedimento non sia mai stato raggiunto e che sia stato invece colpito dal provvedimento del questore ai sensi del successivo articolo 14.

Anzi appare certamente più riprovevole la condotta di colui che, dopo essere stato concretamente espulso dal territorio nazionale, illegittimamente e per la seconda volta vi faccia ritorno, rispetto alla condotta di chi, spesso introdotto per la prima volta in Italia con scarsa o nessuna consapevolezza (si pensi alle giovani da avviare alla prostituzione, sovente condotte in Italia da terzi contro la loro volontà), si trovi a dover ottemperare ad un ordine di espulsione senza neppure avere i mezzi materiali per poterlo fare (è frequente nell'esperienza di questo giudice il caso, del resto anche odierno, di cittadino extracomunitario che ha dichiarato di non avere il denaro per affrontare il viaggio ovvero di avere difficoltà a rientrare nel proprio Paese in tempi così rapidi).

Anche nel caso del cittadino espulso che rientri nel territorio dello Stato sussistono inoltre le medesime ragioni di urgenza che sussistono per il cittadino al quale un provvedimento di espulsione del questore sia stato notificato.

Appare quindi evidente che la disciplina difforme riservata alle due fattispecie non è ragionevole e come la norma in esame, prevedendo il trattamento più rigoroso per la condotta meno grave, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ove tale norma si raffronti con quella dell'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

È da aggiungersi, ancora sotto il profilo della rilevanza della questione che, ove la previsione dell'arresto fosse in termini di facoltatività, non vi sarebbero nel caso di specie gli estremi per poterlo ritenere giustificato e quindi per convalidarlo, attese le particolarità del caso (cittadino extracomunitario incensurato e privo di mezzi).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori in ordine all'art. 14, 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Riserva il deposito della presente ordinanza nel termine di legge.

Ordina l'immediata liberazione di Chiboub Monji se non ristretto per altra causa.

Asti, addì 7 aprile 2003

Il giudice monocratico: POLIDORI

03C1237

NN. 1014 e 1015

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 22 e 29 agosto 2003 dal Tribunale di Asti nei procedimenti penali a carico di: Joy Moese (R.O. 1014/2003); Kabao Salah (R.O. 1015/2003)

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato, di maggiore gravità, di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa, per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 2161/03 r.g.n.r., nei confronti di Joy Moese nata in Nigeria il 17 gennaio 1972, sedidente s.f.d. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. M. La Matina.

In sede di udienza di convalida dell'arresto in data 22 agosto 2003 ha emesso la seguente ordinanza (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87).

Joy Moese è stata tratta in arresto in data 21 agosto 2003 per essersi resa responsabile del reato di cui all'art. 14 comma-5-ter d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., perché, senza giustificato motivo, si è trattenuta nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di Asti ai sensi del comma 5-bis in data 13 agosto 2003.

Il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio per direttissima, ai sensi dell'art. 14, 5-quinquies, legge cit. e la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma.

Si osserva che la norma che si assume violata appare costituzionalmente illegittima perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Questo giudice rileva innanzitutto la rilevanza della questione per la decisione del caso in esame, atteso che l'imputata è stata arrestata perché sorpresa nella flagranza del reato contestatelo, sono stati rispettati da parte della p.g. che ha proceduto all'arresto gli obblighi previsti dall'art. 386 c.p.p., così come le prescrizioni normative poste dagli artt. 390 e 391 c.p.p. e quindi dovrebbe trovare applicazione la norma dell'art. 14 comma 5-*quinquies* che imporrebbe di convalidare l'arresto in quanto obbligatorio.

Il parametro costituzionale in relazione al quale la norma in questione appare contrastare è quello del principio di uguaglianza.

In particolare non conforme al criterio di ragionevolezza (nell'accezione ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte costituzionale) si rivela il diverso trattamento dal legislatore riservato a due situazioni diverse, apparendo la disciplina prevista per la condotta di cui all'art. 14 comma 5-*ter* legge cit. più rigorosa rispetto a quella prevista per la condotta di cui all'art. 13 commi 13 e 13-*bis* stessa legge, atteso che per il reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza mentre per i reati di cui all'art. 13 commi 13 e 13-*bis* è previsto l'arresto come facoltativo.

Risulta prevista l'obbligatorietà dell'arresto per il caso di cittadino extracomunitario che sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione del questore e che sia sorpreso nel territorio nazionale (art. 14 comma 5-*ter* legge cit.).

È invece meramente facoltativo l'arresto nel caso che il cittadino extracomunitario sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione da parte del giudice, sia stato concretamente espulso ed abbia ciononostante fatto ritorno sul territorio nazionale sul quale venga sorpreso (art. 13, commi 13-*bis* e *ter* legge cit.).

Il maggior rigore riservato alla prima situazione non si giustifica, ad avviso di questo, giudice, sotto nessun plausibile motivo, apparendo anzi la condotta sanzionata dall'art. 13 cit. più grave di quella punita dall'art. 14 stessa legge: prova ne sia che si tratta, nell'un caso, di un delitto punito con la reclusione fino a quattro anni, nell'altro caso di una contravvenzione punita con l'arresto fino ad un anno.

A fondare tale diversità di trattamento non appare emergere neppure una valida ragione di ordine pratico.

Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso che faccia ritorno nel territorio dello Stato non si trova in una situazione fattuale diversa da colui che da un simile provvedimento non sia mai stato raggiunto e che sia stato invece colpito dal provvedimento del questore ai sensi del successivo articolo 14.

Anzi appare certamente più riprovevole la condotta di colui che, dopo essere stato concretamente espulso dal territorio nazionale, illegittimamente e per la seconda volta vi faccia ritorno, rispetto alla condotta di chi, spesso introdotto per la prima volta in Italia con scarsa o nessuna consapevolezza (si pensi alle giovani da avviare alla prostituzione, sovente condotte in Italia da terzi contro la loro volontà), si trovi a dover ottemperare ad un ordine di espulsione senza neppure avere i mezzi materiali per poterlo fare.

Anche nel caso del cittadino espulso che rientri nel territorio dello Stato sussistono inoltre le medesime ragioni di urgenza che sussistono per il cittadino al quale un provvedimento di espulsione del Questore sia stato notificato.

Appare quindi evidente che la disciplina difforme riservata alle due fattispecie non è ragionevole e come la norma in esame, prevedendo il trattamento più rigoroso per la condotta meno grave, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ove tale norma si raffronti con quella dell'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 14, 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 e modificato dalla legge n. 189/2002 in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina l'immediata liberazione di Joy Moese se non ristretta per altra causa.

Asti, addì 22 agosto 2003

Il giudice monocratico: DOVESI

N. 1016

*Ordinanza del 19 settembre 2003 emessa dal g.u.p. del Tribunale di Pescara
nel procedimento penale a carico di Viggiani Carlo ed altri*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Disciplina transitoria concernente la possibilità, per i procedimenti in corso di dibattimento (nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen.), di formulare la richiesta di cui all'art. 444, cod. proc. pen., come novelato, e di chiedere la sospensione del dibattimento per valutare l'opportunità della richiesta - Applicabilità ai giudizi abbreviati in corso - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Contrasto con il principio del giusto processo.

- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Viggiani Carlo, Cocchiario Antonio e Mancinelli Davide, rilevato che nel corso dell'udienza preliminare e precisamente della celebrazione del rito abbreviato, Viggiani Carlo, personalmente e tramite il proprio difensore, prima della formulazione delle conclusioni, formulava richiesta di sospensione del procedimento al fine di poter accedere al beneficio del c.d. «patteggiamento allargato»;

O S S E R V A

Occorre, a parere del giudicante, sollevare la questione di incostituzionalità dell'art. 5 legge 12 giugno 2003 e precisamente dei commi 1, 2, 3 in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione, atteso la questione appare rilevante e determinante per la decisione, né si rileva manifestamente infondata.

E infatti, deve rilevarsi la assoluta incongruità della norma di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 5 della legge n. 134/2003 che opera una chiara discriminazione tra gli imputati che si trovino in fase dibattimentale, rispetto a quelli che, avendo preliminarmente optato per un rito abbreviato dinanzi al g.u.p., riceverebbero un trattamento diverso.

Il comma 1 dell'art. 5 prevede per l'imputato la possibilità di formulare la richiesta di cui al nuovo art. 444 c.p.p. nella prima udienza utile successiva al 29 giugno 2003, data di entrata in vigore della legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446 comma 1 c.p.p. e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

Il successivo comma 2 dell'art. 5 sancisce poi che su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di termini di prescrizione e di custodia cautelare.

Al comma 3, infine, il medesimo art. 5 stabilisce che le disposizioni dell'art. 4 si applicano anche ai procedimenti in corso.

Orbene, come è dato verificare dalla lettura della norma, la legge e precisamente l'art. 5, nulla dice con riferimento ai giudizi abbreviati in corso.

In essi, certamente il termine per proporre la richiesta di patteggiamento è decorso.

Ebbene, premesso che non esiste alcuna disciplina transitoria che regoli siffatte ipotesi, il tenore letterale della norma in oggetto fa intendere che la disciplina della sospensione del processo e della possibilità di richiedere il patteggiamento secondo la nuova formulazione, va applicata solo ai processi penali in corso di dibattimento, non parlandosi di «giudizi in corso». Ciò sta a significare, evidentemente, che non sarebbe ammissibile per gli imputati che abbiano formulato richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato (a maggior ragione se detto rito sia stato anche ammesso).

Appare fin troppo chiaro che detta interpretazione letterale, a parere del giudice, cozza in modo eclatante con l'intenzione iniziale del legislatore che intendeva ed intende perseguire scopi deflattivi, cosicché dovrebbe potersi desumere che la normativa di cui all'art. 5 della legge n. 134/2003 sia applicabile anche ai giudizi abbreviati in corso.

Pur tuttavia, non è possibile certamente per l'interprete superare il già citato tenore letterale della norma.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si ritiene che l'art. 5, così come integralmente formulato, si ponga in evidente contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione sia in quanto crea una disparità di trattamento tra imputati che si trovino in dibattimento e quelli che abbiano già formulato istanza di rito abbreviato e per i quali sia comunque ancora in corso il giudizio, sia in quanto cozza con il principio del giusto processo.

Tutto quanto sopra premesso, dunque, il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale, così come rilevata *ex officio* e che non appare manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, si proceda alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pescara, addì 18 settembre 2003

Il giudice dell'udienza preliminare: ROMANDINI

03C1239

N. 1017

*Ordinanza del 10 luglio 2003 emessa dalla Corte di cassazione
nel procedimento penale a carico di Tega Claudio ed altri*

Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. - Modalità di attuazione delle intercettazioni - Mancata previsione - Lesione del principio dell'inviolabilità del domicilio.

- Cod. proc. pen., art. 266, comma 2; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 13.
- Costituzione, art. 14.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da: 1) Tega Claudio, nato a Milano l'11 gennaio 1952, 2) Fassi Maurizio, nato a Marcallo con Casone (MI) il 15 maggio 1955, 3) Bruschi Daniela, nata a Milano il 31 dicembre 1961, 4) Pungetti Marco, nato a Milano il 25 dicembre 1960, 5) Bravi Alberto, nato a Sabbioneta (MN) il 19 giugno 1951, 6) D'Avino Michele, nato a Ferrara il 25 aprile 1945, 7) Dinardi Giuseppe, nato ad Altamura (BA) il 4 maggio 1963, 8) Delisse Corinne Josephine, nata a Namur (Belgio) il 9 giugno 1966, 9) Grieco Maria, nata a Cerignola (FG) il 15 febbraio 1942, 10) Leoni Daniele Gualtiero, nato a Milano il 2 ottobre 1956, 11) Peregalli Roberto, nato a Voghera (PV) il 9 aprile 1954, 12) Pristeri Emilio, nato a Milano il 28 agosto 1969, 13) Saias Vittorio, nato a Cassina De' Pecchi (MI) il 24 dicembre 1968, 14) Wohinz Massimiliano, nato a Milano il 14 ottobre 1958, avverso la sentenza resa il 23 ottobre 2001 dalla Corte di appello di Milano.

Vista la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Udito il difensore della parte civile, avv. == ;

Uditi i difensori degli imputati, avv. Dario Bolognesi per Pristeri, avv. Simon Pietro Ciotti, in sostituzione dell'avv. Perla Sciretti, per Fassi, avv. Sergio Oliosi per Delisse, e avv. Paolo Emilio Quaranta per Tega e Bruschi, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, osserva:

Svolgimento del processo

1. — Pronunciando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di una precedente sentenza disposto dalla quarta sezione penale di questa Corte di cassazione in data 12 gennaio 1999, la Corte di appello di Milano, con l'epigrafata sentenza del 23 ottobre 2001, in gran parte confermava e in parte riformava quella resa il 19 novembre 1996 dal tribunale milanese, che aveva condannato Claudio Tega e altri sedici imputati per svariati episodi di detenzione, spaccio e acquisto di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, due dei quali aggravati *ex art.* 80 cpv. per ingente quantità, e uno anche *ex art.* 112, n. 2, c.p. (per i promotori, organizzatori e direttore dell'attività criminale) ed *ex art.* 73, comma 6, (per il concorso di tre o più persone) dello stesso d.P.R. n. 309/1990: tutti commessi nell'arco temporale tra il 7 aprile 1994 e il 6 febbraio 1994. Le indagini avevano preso avvio dalle dichiarazioni rese in altro procedimento da tale Pasquale Cardinale, che aveva parlato di illecite attività di Claudio Tega, ed erano proseguite con servizi di osservazione presso i luoghi di lavoro e di abitazione dello stesso Tega e con intercettazioni telefoniche e ambientali.

In seguito a queste intercettazioni gli operanti avevano accertato che il Tega doveva ricevere una grossa fornitura di cocaina (10 kg) dalla torinese Maria Adela Costa; che il giorno 5 dicembre 1994 egli ne aveva già ritirato un quantitativo pari a 2 kg e un altro quantitativo di 2 kg doveva riceverlo il giorno successivo, effettuando il pagamento con denaro raccolto da vari soggetti interessati.

Perciò la sera del 6 dicembre 1994 gli operanti procedettero all'arresto del Tega, che stava uscendo dalla sua abitazione milanese di via dei Frassini n. 33, unitamente alla predetta Maria Adele Costa, avendo appreso dall'ascolto delle intercettazioni che i due si stavano recando presso Gualtiero Leoni a ritirare la somma di lire sessanta milioni che doveva servire per il pagamento della fornitura di 2 kg di cocaina ricevuta quello stesso giorno. Si procedette anche all'arresto di Daniela Bruschi, convivente col Tega nell'appartamento di via dei Frassini n. 33, nonché di Maurizio Fassi, che verso le ore 12 dello stesso giorno era stato visto uscire dallo stesso appartamento e trovato in possesso di 200 grammi di cocaina.

In primo grado era stata stralciata la posizione di tre imputati (Amighetti, Canini e Mamone).

La condanna di un altro imputato (Salvatore Nuara) era passata in giudicato.

2. — La succitata sentenza 12 gennaio 1999 di questa Corte suprema aveva annullato con rinvio la pronuncia di secondo grado perché aveva utilizzato a fini probatori la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposta dal g.u.p. dopo che aveva già emesso il decreto dispositivo del giudizio e quindi dopo che si era spogliato della competenza funzionale.

Il giudice del rinvio, quindi, disponeva una nuova trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali, tramite periti appositamente incaricati. Il compendio probatorio utilizzato consisteva principalmente nelle anzidette intercettazioni e nelle testimonianze degli operatori delegati per gli appostamenti e gli ascolti.

Nello stesso giudizio di rinvio veniva stralciata la posizione di Marco Fabio Maderna e di Maria Adele Costa.

3. — Gli imputati condannati con la predetta sentenza del 23 ottobre 2001, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo a sostegno i motivi appresso esposti con riferimento alla posizione dei singoli imputati.

Claudio Tega è stato condannato alla pena della reclusione di 15 anni e 10 mesi e della multa di lire 290.000.000, essendo stato ritenuto colpevole di diciotto episodi di detenzione, cessione e acquisto di cocaina.

In particolare è stato ritenuto responsabile dei seguenti delitti:

capo 11: reato di cui all'art. 73, comma 1, e 80 cpv. d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto, in concorso con Sergio Amighetti, un imprecisabile ma ingente quantitativo di cocaina pari a diversi chilogrammi: in Milano il 4 maggio 1994;

capo 29: reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto, in concorso con Daniela Bruschi, grammi 120/130 di cocaina: in Milano l'11 ottobre 1994;

capo 32: reato di cui agli artt. 110 e 112, n. 2 c.p., 73, commi 1 e 6, 80 cpv. d.P.R. n. 309/1990, per aver acquistato, in concorso con altri, un quantitativo ingente di cocaina, pari a 10 Kg, partecipando alla fase ideativa e organizzativa, e per averne materialmente ricevuto e distribuito kg 4, custodendoli nella propria abitazione: in Milano sino al 5 e 6 dicembre 1994.

Il Tega ha presentato ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno. In particolare denuncia:

3.1) mancanza o illogicità di motivazione in relazione al capo 11. Sostiene che la prova del reato non poteva essere desunta dalla conversazione intercettata il 4 maggio 1994 tra lo stesso Tega e un secondo uomo identificato in Sergio Amighetti, nel corso della quale il secondo chiede « quanti chili sono? », il primo risponde « tanti » e l'altro esclama « minchia! ». Aggiunge che siffatto colloquio poteva riferirsi a una detenzione non attuale, ma futura della droga;

3.2) mancanza o illogicità di motivazione, nonché violazione della norma incriminatrice in ordine al capo 32. Sostiene che la sua responsabilità doveva essere limitata all'acquisto di 4 kg, e non al restante quantitativo della partita di 10 kg per il quale non si era raggiunto l'accordo e non era stato pagato il prezzo. Per integrare il reato di acquisto di sostanze stupefacenti, invero, non basta l'accordo verbale tra le parti, ma è necessaria l'effettiva *traditio* della sostanza;

3.3) mancanza o illogicità di motivazione, nonché violazione di norme penali e processuali, in punto di accertamento della aggravante della ingente quantità, contestata nel capo 32. Sostiene che la ingente quantità non poteva essere affermata neppure per i 4 Kg di cocaina effettivamente acquistati, giacché a tal fine non bastava la considerazione — contenuta nella sentenza impugnata — che la quantità « era tale da agevolare il consumo di un rilevante numero di tossicodipendenti », essendo anche necessario valutare la qualità della sostanza e la situazione del mercato nella zona interessata;

3.4) mancanza e manifesta illogicità di motivazione, nonché violazione degli artt. 62-*bis* e 133 c.p. in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

4. — Maurizio Fassi è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione e lire 40.000.000 di multa, essendo stato riconosciuto colpevole solo della detenzione di 200 grammi di cocaina, di cui fu trovato in possesso, concesse le attenuanti generiche e recuperata la diminuzione *ex art.* 442 c.p.p. Sul punto è stata quindi riformata la sentenza del tribunale, che lo aveva ritenuto partecipe e cointeressato all'acquisto della partita di 10 kg di cocaina, limitatamente al quantitativo di 2 kg pervenuto al Tega il 6 dicembre 1994. Il difensore del Fassi ha presentato ricorso, deducendo inosservanza degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, laddove la Corte milanese ha escluso che la cocaina fosse destinata a uso personale o che si trattasse di acquisto di gruppo, o in subordine che ricorresse l'attenuante di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73.

Lamenta in particolare che la Corte abbia apoditticamente negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per ascoltare in udienza quello spezzone di dialogo Tega/Fossi captato in via dei Frassini il 2 settembre 1994, per chiarire il passaggio in cui il Fossi chiede al Tega di « procurare un ... qualche mezzo ettini »: sostiene infatti che le ultime parole dovevano intendersi come « pezzettini ».

Con memoria depositata il 26 maggio 2003 il difensore allega sentenza resa il 20 febbraio 2003 dal Tribunale di Milano, che assolve il Fassi (e altri attuali ricorrenti) dal reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 perché il fatto non sussiste, e insiste sulla tesi del consumo personale o di gruppo della cocaina detenuta al momento dell'arresto.

5. — Daniela Bruschi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata condannata, in concorso con le attenuanti generiche, alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione e lire 45.000.000 di multa, essendo stata riconosciuta colpevole dei seguenti reati:

capo 30: reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, perché — in concorso con Claudio Tega — aveva ceduto in due occasioni a Marco Maderna due modici quantitativi di cocaina (di pochi grammi ciascuno): in Milano il 12 ottobre 1994;

capo 32: reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, e 80 cpv. d.P.R. n. 309/1990, perché — in concorso con Claudio Tega e altri — avevano illecitamente acquistato un ingente quantitativo di di 10 kg di cocaina, 4 kg dei quali materialmente ricevuti e distribuiti tra diversi acquirenti da Tega e Bruschi, che li custodivano nella propria abitazione. La Bruschi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno.

In particolare lamenta:

5.1) mancanza e/o illogicità della motivazione in punto di responsabilità per i reati suddetti. Per il reato *sub* 32 sostiene di non aver partecipato all'acquisto della partita di cocaina, avendo svolto il ruolo di mera connivente non punibile. Al limite poteva essere ritenuta responsabile solo per la sua quota nell'affare, e cioè per i 500 grammi rivenduti al non meglio identificato «Pierre».

Per il reato *sub* 30, sostiene che apoditticamente la Corte di rinvio aveva disatteso la tesi difensiva secondo cui il colloquio captato il 12 ottobre 1994 tra Tega, il Maderna e la stessa Bruschi faceva riferimento non a cocaina ma a un maglione;

5.2) mancanza o illogicità di motivazione, nonché violazione di norme penali e processuali, in punto di accertamento dell'aggravante della ingente quantità, contestata dal capo 32. Sostiene che la ingente quantità non poteva essere affermata neppure per i 4 kg di cocaina effettivamente acquistati, giacché a tal fine non bastava la considerazione — contenuta nella sentenza impugnata — che la quantità «era tale da agevolare il consumo di un rilevante numero di tossicodipendenti», essendo anche necessario valutare la qualità della sostanza e la situazione del mercato nella zona interessata;

5.3) mancanza e/o illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione della legge penale, laddove la sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. in ragione del suo minimo contributo causale;

5.4) mancanza e/o illogicità di motivazione, nonché erronea applicazione dell'art. 62-*bis* c.p., laddove la Corte territoriale non ha applicato la massima diminuzione di pena possibile per le concesse attenuanti generiche.

6. — Marco Pungetti, in riforma parziale della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione e lire 66.665.000 di multa, ivi computata la diminuzione *ex* art. 442 c.p.p., essendo stato riconosciuto colpevole del reato di cui al capo 32, per aver partecipato — in concorso con Tega e altri — come cointeressato almeno per la quota parte di sua spettanza all'acquisto della partita di cocaina di 2 kg pervenuta al Tega il 6 dicembre 1994, non risultando sufficientemente provato il suo concorso alla complessiva transazione per 10 kg. Su tale limitazione di responsabilità il giudice di rinvio ha ritenuto non convincente la motivazione del tribunale, ma ha confermato il dispositivo del primo giudice stante il divieto di *refomatio in peius*, con la conseguenza che è rimasta esclusa l'aggravante dell'ingente quantità.

Il difensore del Pungetti ha proposto ricorso, formulando quattro motivi a sostegno.

In particolare lamenta:

6.1) manifesta illogicità di motivazione in ordine alla responsabilità del Pungetti;

6.2) erronea applicazione della legge penale in ordine alla misura della pena;

6.3) vizio di motivazione in ordine all'entità della pena;

6.4) erronea applicazione dell'art. 62-*bis* c.p. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

7. — Alberto Bravi, detto «Gianni», in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena della reclusione di tre anni, nove mesi e dieci giorni e della multa di lire 30.000.000, essendo riconosciuto colpevole del delitto di cui al capo 20 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) per aver — in concorso con Luigi Rizzi — illecitamente detenuto, trasportato e ceduto a Corinne Delisse e Claudio Tega un imprecisato non modico quantitativo di cocaina: in Milano il 13 maggio 1994.

Il Bravi ha presentato ricorso deducendo come unico motivo erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 390/1990 e manifesta illogicità in ordine al diniego della ipotesi lieve. Sul punto la tesi dell'imputato (v. interrogatorio reso al g.i.p. il 3 ottobre 1995) era di essersi recato in via dei Frassini, su richiesta del Tega, per consegnare alla Delisse un piccolo quantitativo di cocaina pari a 1,5 grammi, prelevato da un quantitativo di 2 grammi, precedentemente acquistato per uso personale.

8. — Per Michele D'Avino la Corte di rinvio ha ridotto la pena a sei anni e due mesi di reclusione e lire 50.000.000 di multa, avendolo riconosciuto colpevole dei seguenti reati:

capo 1: (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) per aver illecitamente detenuto e offerto in vendita, a Corinne Delisse un imprecisato non modico quantitativo di cocaina per un prezzo di lire 150.000 al grammo: in Milano il 29 marzo 1994;

capo 2: (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) perché, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 75, d.P.R. n. 309/1990 aveva acquistato da Claudio Tega e Sergio Amighetti un quantitativo di circa 50 gr di cocaina corrispondente a un prezzo di lire 4.000.000: in Milano il 7 aprile 1994.

In ordine al primo reato la prova della responsabilità era desunta dalla intercettazione di una sequenza di conversazioni telefoniche intervenute tra D'Avino e Delisse e tra questa e Luigi Rizzi, da cui risultava che la Delisse, dovendo procurare cocaina all'amico Rizzi in un periodo in cui il Tega (all'epoca suo convivente) era assente da Milano, si era rivolta a D'Avino, e che, siccome questi chiedeva un prezzo troppo alto, il Rizzi aveva rinunciato all'acquisto in attesa del ritorno del Tega.

In ordine al secondo reato la prova della responsabilità era desunta da alcune intercettazioni telefoniche e ambientali di conversazioni tra Tega e D'Amico intervenute il 7 aprile 1994. Nella prima conversazione telefonica (ore 11,14) i due parlano della consegna di lire 4.000.000 da parte di D'Avino a Sergio Amighetti presso il suo bar, con riferimento dapprima a una «fattura» e poi a «cambiale». Nella seconda conversazione telefonica (ore 11,47) D'Avino dice a Tega che Sergio (Amighetti) non c'è, e gli chiede se deve lasciare i soldi a una persona di sesso femminile (Maria Grieco, moglie di Sergio Amighetti). Alle 12,15 viene intercettata una conversazione tra i presenti Tega e D'Avino nell'appartamento di via dei Frassini n. 33, in cui si parla di lire 4.000.000 consegnate e di altre 500.000 da versare e poi si parla di qualità della droga.

Il D'Avino ha proposto ricorso deducendo tre motivi a sostegno:

8.1) col primo lamenta mancanza e manifesta illogicità di motivazione in relazione al capo 1. Sostiene che mancava la prova della detenzione della cocaina, presupposto imprescindibile per integrare il reato di offerta in vendita: nella conversazione telefonica intercettata non vi era stata un'offerta di vendita, ma solo una discussione sui prezzi praticati sul mercato;

8.2) col secondo motivo lamenta mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine al capo 2. Sostiene che del tutto illogicamente la Corte milanese ha interpretato la «fattura» e la «cambiale» come metafora criptica per sostanza stupefacente;

8.3) col terzo motivo il ricorrente lamenta ancora mancanza e manifesta illogicità di motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la ricorrenza della ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 per entrambi i reati contestati.

9. — Giuseppe Dinardi e Vittorio Saias sono stati riconosciuti colpevoli del reato di cui al capo 32 (art. 73, commi 1 e 6, 80 cpv. d.P.R. n. 309/1990), perché, in concorso con Claudio Tega, Daniela Bruschi e altri, avevano partecipato all'illecito acquisto di un ingente quantitativo di 10 kg di cocaina, in particolare contribuendo alla conclusiva attività di trasporto della sostanza stupefacente presso l'abitazione di Tega e Bruschi nei giorni 5 e 6 dicembre 1994, per quantitativi pari a 2 kg per volta, nonché rendendosi direttamente cessionari di una quota di 200 grammi, ricevuta da Dinardi il 5 dicembre 1994 e una quota di 100 grammi ricevuta da Saias il 6 dicembre 1994.

Il Dinardi, al quale sono state negate le attenuanti generiche ed è stata applicata la diminuzione del rito *ex* art. 442 c.p.p., è stato condannato alla pena di 10 anni e due mesi di reclusione e lire 116.000.000 di multa.

Il Saias, è stato condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, e con la diminuzione per il rito abbreviato, alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione e lire 60.000.000 di multa.

I giudici di merito hanno ritenuto che Dinardi e Saias avevano apportato il loro consapevole contributo causale alla transazione relativa ai 10 kg di cocaina che il Tega aveva acquistati dalla torinese Maria Adele Costa. La prova è stata desunta soprattutto da alcune intercettazioni telefoniche; dalla intercettazione di una conversazione ambientale intercorsa il 5 dicembre 1994 (ore 17,54) tra Tega, Dinardi e Saias, in cui i tre discutevano del piano di distribuzione della partita e della contabilizzazione del denaro da utilizzare per l'acquisto; dalle dichiarazioni rese dagli imputati in dibattimento, nelle quali Dinardi aveva ammesso di aver ricevuto da Tega 200 grammi di cocaina il 5 dicembre 1994, e Saias aveva ammesso di aver trattato con Tega l'acquisto di 100 grammi di cocaina il successivo 6 dicembre 1994. Il Saias inoltre si era reso immediatamente disponibile ad accompagnare Tega a Torino per l'acquisto il giorno 6 dicembre 1994, essendo il Tega impossibilitato a guidare l'auto per un forte mal di schiena.

Il difensore dei predetti imputati ha presentato ricorso, con unico atto, deducendo due motivi:

9.1) col primo lamenta manifesta illogicità di motivazione, laddove la Corte milanese ha negato la rinnovazione parziale del dibattimento per sentire direttamente la registrazione delle conversazioni telefoniche intervenute il 28 novembre 1994 e il 5 dicembre 1994, da cui sarebbe risultato che il Dinardi declinò senza mezzi termini

l'invito del Tega di accompagnarlo a Torino. Chiede quindi che il Dinardi sia riconosciuto «esente da qualsiasi responsabilità per il trasporto della droga da Torino a Milano» e il Saias venga ritenuto «colpevole di ausilio occasionale al Tega nella sola circostanza del 6 dicembre 1994»;

9.2) col secondo motivo il difensore lamenta manifesta illogicità di motivazione e inosservanza degli artt. 62-bis e 133 c.p.

Sostiene che la pena doveva essere ridotta rispetto a quella irrogata dal tribunale, posto che la Corte aveva limitato la responsabilità solo all'acquisto e al trasporto di 4 kg di cocaina, rispetto all'intera partita di 10 kg.

Si chiede inoltre perché non sono state concesse al Dinardi le attenuanti generiche.

10. — Per Corinne Delisse, la Corte milanese, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena a cinque anni e otto mesi di reclusione e lire 40.000.000 di multa, siccome colpevole del reato contestato al capo 21 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) perché in concorso con Claudio Tega, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, aveva illecitamente ricevuto da Alberto Bravi e detenuto nell'appartamento abitato col Tega un imprecisato non modico quantitativo di cocaina (di cui al capo 20): in Milano il 13 maggio 1994.

La prova della sua responsabilità era desunta dalla intercettazione della telefonata fatta dal Tega (mentre era fuori di casa) all'utenza di via dei Frassini alle ore 19,45 del 13 maggio 1994. Parlando con la Delisse il Tega l'avvertì che doveva arrivare il meccanico (Alberto Bravi) che gli doveva portare un «pezzo di ricambio», le chiedeva di farlo salire, di ritirare la roba e di dirgli che si sarebbero sentiti l'indomani. Poco dopo giungeva nell'appartamento Alberto Bravi. Nel colloquio che ne seguì (captato) si capiva che l'uomo consegnava la droga, e la donna commentava la cattiva qualità della sostanza ricevuta in precedenza. Lo stesso Bravi ha poi ammesso — come già sottolineato — che quel giorno si era recato in via dei Frassini per consegnare alla Delisse — su richiesta del Tega — un piccolo quantitativo di cocaina, pari a grammi 1,5, per uso personale.

Il difensore della Delisse ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi a sostegno.

In particolare lamenta:

10.1) con i primi due motivi, inosservanza di norme penali e processuali, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte milanese ha escluso l'uso personale dello stupefacente portato dal Bravi e la lieve entità del fatto;

10.2) col terzo motivo, inosservanza di norme penali e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, giacché la sentenza impugnata ha confermato *ex art.* 86 d.P.R. n. 309/1990 la pena accessoria della espulsione dal territorio dello Stato a pena principale espia, ritenendo la pericolosità sociale dell'imputata.

11. — Per Maria Grieco (moglie di Sergio Amighetti, gestore del Garden Bar e socio di Tega nel traffico di cocaina) la sentenza impugnata ha ridotto a cinque anni e otto mesi di reclusione e a 40.000.000 di lire di multa la pena inflitta, quale colpevole del delitto di cui al capo 22 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990), perché aveva illecitamente detenuto e ceduto a Claudio Tega, in concorso con Sergio Amighetti, un imprecisato non modico quantitativo di cocaina: Milano il 2 settembre 1994.

La prova della sua responsabilità era fondata sul contenuto di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali del 2 settembre 1994, da cui risultava che: a) l'Amighetti telefonò da casa sua alla moglie che si trovava al bar, avvertendola che il Tega si sarebbe recato da lei per prelevare dalla cantina del bar «le cose dalle ruote»; b) nel pomeriggio di quello stesso giorno il Tega aveva disponibilità di cocaina, che cedette al Fassi (tre grammi), a tale Leonardo e a uno sconosciuto.

I difensori della Grieco hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno.

In particolare lamentano:

11.1) mancanza e manifesta illogicità di motivazione, nonché travisamento delle risultanze processuali, perché la sentenza impugnata ha mal interpretato il contenuto del suddetto colloquio telefonico tra i due coniugi, traendone immotivatamente la conclusione che la donna fosse consapevole della detenzione e della cessione della sostanza stupefacente;

11.2) carenza e manifesta illogicità di motivazione in relazione alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 114 c.p., per la minima importanza del contributo offerto dalla Grieco alla preparazione o alla esecuzione del reato;

11.3) carenza e illogicità di motivazione, laddove la Corte territoriale ha escluso l'attenuante della modica quantità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990;

11.4) carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

12. — Per Daniele Gualtiero Leoni la Corte di rinvio ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, che, negate le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e riconosciuta la diminuzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di dodici anni di reclusione e lire 128.000.000 di multa, siccome colpevole dei seguenti reati:

capo 14: (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) perché, a partire almeno dall'ottobre 1993, aveva acquistato e ricevuto da Claudio Tega non modici quantitativi di cocaina, per un ammontare complessivo di 4 o 5 kg, aveva acquistato il 4 maggio 1994 almeno 10 grammi di cocaina, e aveva ricevuto il 6 maggio 1994 un quantitativo di 5 grammi di cocaina come campione di una maggiore fornitura di 50 grammi;

capo 26: (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) perché, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, aveva illecitamente acquistato da Claudio Tega 5 grammi di cocaina al prezzo di lire 700.000: in Milano il 1° ottobre 1994;

capo 32: (artt. 73, commi 1 e 6, 80 cpv. d.P.R. n. 309/1990) perché, in concorso con Claudio Tega, Daniela Bruschi e altri, aveva partecipato all'illecito acquisto di un ingente quantitativo di 10 kg di cocaina, 4 kg dei quali materialmente ricevuti e distribuiti da Tega e Bruschi, partecipando il Leoni quale codetentore e coin-teressato, almeno per la sua quota parte, all'illecita operazione.

Il difensore del Leoni ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno:

12.1) col primo lamenta erronea applicazione della legge penale e mancanza o illogicità di motivazione:

in ordine al reato contestato al capo 14: *a*) sia per l'episodio del 4 maggio 1994 (acquisto di un quantitativo di cocaina pari ad almeno 10 gr), posto che non poteva dirsi con certezza che la conversazione tra presenti intercettata quello stesso giorno fosse intervenuta tra Tega e Leoni trovandosi in casa del Tega, almeno altre due persone; *b*) sia per l'episodio del 6 maggio 1994 (ricezione di 5 gr di cocaina, campione per una maggior fornitura di 50 gr), posto che dalla intercettazione ambientale si poteva dedurre solo che era in corso una trattativa, ma che questa non era stata conclusa per disaccordo sul prezzo; *c*) sia per l'acquisto complessivo di 4/5 chili di cocaina, giacché configurava una contestazione generica non temporalmente definita;

in ordine al reato, contestato al capo 26, giacché la Corte milanese ha erroneamente ritenuto che la trattativa si fosse perfezionata, e inoltre ha erroneamente escluso che ricorresse l'ipotesi di lieve entità *ex* comma 5, art. 73;

in relazione al capo 32, giacché dalle intercettazioni effettuate non risultava alcuna partecipazione del Leoni all'acquisto della partita di 10 kg, o al massimo risultava un suo interessamento limitato all'acquisto di un chilo e mezzo di cocaina, sicché doveva essere esclusa l'aggravante specifica di cui all'art. 80 c.p.v.;

12.2) col secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e carenza di motivazione in ordine all'aggravante della partecipazione di più di tre persone;

12.3) col terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena;

12.4) col quarto motivo, infine, si lamenta violazione dell'art. 62-*bis* c.p. in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

13. — Nei confronti di Roberto Peregalli la Corte d'appello ha ridotto a sei anni e quattro mesi di reclusione e a lire 54.000.000 di multa la pena inflittagli quale responsabile dei seguenti reati:

capo 4: (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990), perché, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 75; d.P.R. n. 309/1990, aveva acquistato da Claudio Tega e Sergio Amighetti un quantitativo di circa 100 grammi di cocaina, corrispondente a un prezzo di lire 8.000.000: in Milano il 12 aprile 1994;

capo 9: (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990), perché, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, aveva acquistato da Claudio Tega un quantitativo di circa 50 grammi di cocaina, corrispondente a un prezzo di lire 4.000.000: in Milano il 27 aprile 1994.

Il difensore del Peregalli (avv. Patrizio Spinelli) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi a sostegno:

13.1) col primo lamenta erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità di motivazione, laddove la sentenza impugnata ha tratto la prova della responsabilità dell'imputato dalle intercettazioni ambientali del 12 e 27 aprile 1994, le quali — al contrario — offrivano soltanto indizi né gravi né precisi;

13.2) col secondo motivo il difensore denuncia erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione, giacché la sentenza impugnata ha ommesso di indicare gli elementi di prova da cui desumere una finalità di spaccio, anziché di uso personale.

Altro difensore del Peregalli (avv. Claudio Cangelosi) ha presentato ulteriore ricorso, deducendo tre motivi a sostegno:

13.3) col primo il ricorrente lamenta erronea applicazione della norma incriminatrice nonché carenza e contraddittorietà di motivazione laddove la Corte milanese ha escluso l'uso personale della sostanza stupefacente acquistata dall'imputato;

13.4) col secondo motivo il difensore denuncia ancora violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità di motivazione laddove la Corte milanese ha negato la concessione delle attenuanti generiche senza prenderne in considerazione le argomentazioni prospettate sul punto nell'atto di appello;

13.5) col terzo motivo il ricorrente lamenta ancora erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla esclusione della ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

14. — Nei confronti di Emilio Pristeri la Corte d'appello ha sostituito la interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per cinque anni e ha revocato l'interdizione legale, ma ha confermato la pena principale di quattro anni di reclusione e lire 30.000.000 di multa (concesse le generiche e applicata la diminvente *ex art. 442 c.p.p.*), inflitta all'imputato siccome colpevole del reato di cui al capo 12 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990), perché, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, aveva acquistato da Claudio Tega un quantitativo di almeno 50 grammi di cocaina, per un controvalore di lire 5.000.000: in Milano il 4 maggio 1994.

La prova della responsabilità è stata tratta *a)*: dalla intercettazione ambientale del 4 maggio 1995 (ore 18,37), quando nell'abitazione del Tega era giunto Emilio Pristeri per effettuare il pagamento di una fornitura di cocaina dal medesimo destinata allo spaccio; *b)*: dalle operazioni di ascolto e di appostamento degli operanti, che avevano identificato con certezza nel Pristeri la persona giunta nell'appartamento del Tega nella suddetta circostanza e ne avevano riconosciuto la voce.

Il difensore del Pristeri ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi a sostegno:

14.1) col primo denuncia inutilizzabilità assoluta dei risultati delle intercettazioni ambientali, mancanza di motivazione in ordine alla necessità dell'intercettazione per il prosieguo delle indagini, e illogicità di motivazione in ordine alla necessità di uno specifico decreto di autorizzazione all'introduzione nell'appartamento di via dei Frassini in cui sono state effettuate le intercettazioni ambientali.

In particolare, sostiene che il decreto emesso ai sensi dell'art. 13, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, per autorizzare le intercettazioni ambientali era assolutamente carente di motivazione quanto al requisito della loro necessità per la prosecuzione delle indagini. Aggiunge che per procedere alla captazione delle conversazioni tra presenti nei luoghi di cui all'art. 614 c.p. attraverso microspie è necessario uno specifico decreto di autorizzazione per introdursi nei luoghi di privata dimora al fine di posizionare le microspie. Laddove al contrario si accettasse una diversa interpretazione dell'art. 266, comma 2, c.p.p., la norma sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 14 Cost.;

14.2) col secondo motivo il difensore deduce illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del Pristeri come l'interlocutore di Tega nella conversazione intercorsa nell'appartamento di questi in data 4 maggio 1994;

14.3) col terzo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione laddove la sentenza impugnata ha escluso che la dazione di denaro di cui si parlò nella citata conversazione del 4 maggio 1994, avesse la causale lecita prospettata dalla difesa (versamento pecuniario da parte del Pristeri per fronteggiare esposizioni debitorie dell'autolavaggio Gedepark, gestito dal Tega);

14.4) col quarto motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e mancanza di motivazione sul punto laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che nella più volte citata conversazione Pristeri/Tega si fosse perfezionato un acquisto di sostanza stupefacente;

14.5) infine col quinto motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla commisurazione della pena base;

14.6) con memoria depositata in udienza il difensore, oltre a riprendere con nuovi argomenti il secondo motivo di ricorso (14.2), deduce ulteriore profilo di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte nell'appartamento di via dei Frassini, atteso che il decreto attuativo del 29 marzo 1994 con cui il pubblico ministero delegava gli ufficiali di p.g. a disporre il noleggio di apparati idonei presso la ditta T.R.S. di Torino, difettava di motivazione in ordine ai presupposti delle eccezionali ragioni di urgenza e della insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, così come richiesto dal terzo comma dell'art. 268 c.p.p.

15. — Nei confronti di Massimiliano Wohinz la Corte d'appello ha ridotto a cinque anni e sei mesi di reclusione e a lire 40.000.000 di multa, la pena inflittagli siccome colpevole del reato contestato al capo 16 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) perchè, fuori dalla ipotesi di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, aveva acquistato 25 grammi di cocaina da Claudio Tega: in Milano il 9 maggio 1994.

Il difensore del Wohinz ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in sostanza, due motivi a sostegno:

15.1) anzitutto denuncia violazione di norme processuali e contraddittorietà di motivazione laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che il decreto di autorizzazione alle intercettazioni ambientali contenesse anche l'autorizzazione all'introduzione nell'appartamento di via dei Frassini;

15.2) in secondo luogo il difensore lamenta violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e contraddittorietà di motivazione laddove la Corte d'appello ha escluso l'ipotesi di lieve entità.

Motivi della decisione

16. — Preliminare è la questione della legittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, in particolare di quelle c.d. ambientali, e quindi della utilizzabilità delle intercettazioni stesse, i cui risultati — come si evince dalla precedente narrativa — costituiscono la fonte principale, se non esclusiva, del giudizio di responsabilità emesso nei confronti di tutti gli imputati ricorrenti.

Connessa inscindibilmente a tale questione è poi l'eccezione di incostituzionalità della disciplina legislativa che regola le intercettazioni (c.d. ambientali) delle comunicazioni tra presenti.

Al riguardo, sotto il profilo giuridico, occorre chiarire che nel caso concreto le intercettazioni sono state autorizzate in quanto ricorrevva una delle fattispecie previste dall'art. 266 c.p.p. (procedimento relativo a delitti concernenti le sostanze stupefacenti) e sono stati ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 13, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata (tali essendo considerati, per giurisprudenza costante, anche i delitti *de quibus*: cfr. *plurimis* Cass. Sez. VI, sent. n. 7 del 4 marzo 1997, PACINI BATTAGLIA, rv. 207363); e cioè, in deroga all'art. 267 c.p.p., i sufficienti (anziché gravi) indizi di reato e la necessità (anziché l'assoluta indispensabilità) per lo svolgimento delle indagini.

Sotto il profilo fattuale, per quanto riguarda in particolare le intercettazioni ambientali, va posto in evidenza che le captazioni dei colloqui tra i soggetti presenti nell'appartamento milanese di via dei Frassini furono effettuate tramite microspie inserite nelle scatole delle prese telefoniche, anche se, come ammette la sentenza impugnata, «non sono note né le modalità né i tempi di introduzione nell'alloggio per il collocamento delle microspie». Gli ufficiali di polizia giudiziaria sentiti come testi hanno dichiarato che le microspie furono installate da «personale tecnico» durante l'allaccio dei telefoni; e in base a ciò la Corte territoriale non ha escluso che l'accesso nel domicilio sia avvenuto col consenso del titolare.

Sul punto però bisogna osservare che l'uso di un mezzo fraudolento (entrare per allacciare il telefono, ma approfittarne per installare microspie) è condotta che trae in inganno la volontà del titolare dello *jus excludendi*, e che ha l'indubbio risultato di offendere, senza il consenso di quest'ultimo, la tranquillità e la riservatezza della vita domestica che l'art. 14 Cost. intende tutelare. Sicché l'introduzione *invito domino* di microspie nel domicilio privato per catturare quelle conversazioni intime che si sogliono riservare nell'ambito delle mura domestiche configura indubbiamente una violazione della privacy, la quale può essere tollerata dall'ordinamento solo con le garanzie, nei casi e nei modi imposti dalla norma costituzionale. Tanto che, a rigore logico, qualsiasi captazione di conversazione domestica (avvenga con microspie installate nella privata dimora o nascoste in oggetti spediti al domicilio, oppure con microfoni direzionali a distanza o altri simili apparecchi collocati fuori dell'appartamento) comporta una lesione della libertà di domicilio. Dal punto di vista del soggetto interessato alla

propria riservatezza domestica non fa differenza che l'intrusione avvenga attraverso apparecchi collocati più o meno abusivamente dentro la privata dimora o con apparecchi più sofisticati collocati all'esterno. In questo senso, lo sviluppo tecnologico può modificare le modalità di aggressione al bene tutelato, ma non deve indurre ad abbandonare qualsiasi tutela giuridica contro l'aggressione stessa a quello specifico bene. Se la libertà di domicilio consiste nel diritto di preservare da interferenze esterne determinati luoghi in cui si svolge la vita privata di ciascun individuo (Corte cost. n. 135 dell'11 aprile 2002), non si vede perché questo diritto debba essere violato solo da intrusioni corporali (della persona fisica che si introduce abusivamente nel domicilio) e non anche da qualsiasi apparecchio elettronico di captazione sonora delle conversazioni domestiche (microspie o microfoni direzionali ovunque e comunque collocati).

In altri termini, ciò significa che se la captazione di conversazioni che si svolgono fuori dei luoghi di privata dimora attiene solo alla sfera di applicazione dell'art. 15 Cost. (libertà e riservatezza della corrispondenza), l'intercettazione di comunicazioni che avvengono nei luoghi di privata dimora interferisce insieme sia sull'ambito applicativo dell'art. 15, sia su quello dell'art. 14 Cost. (libertà e riservatezza del domicilio).

Per queste ragioni la questione di legittimità costituzionale degli artt. 266 c.p.p. e 13 d.l. n. 152/1991 risulta indubbiamente rilevante, giacché dalla sua soluzione dipende la utilizzabilità o meno delle intercettazioni ambientali eseguite, e quindi la valutazione delle prove assunte a fondamento della responsabilità degli imputati.

17. — Così verificata la rilevanza, va quindi deliberata la fondatezza della questione.

In sostanza, secondo la tesi formulata dal difensore, la disciplina che regola la intercettazione di comunicazione tra i presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p.p., ai sensi dell'art. 266, comma 2, c.p.p. e dell'art. 13, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, viola l'art. 14 Cost., almeno laddove non stabilisce i modi in cui può avvenire la limitazione all'inviolabilità di domicilio.

Così impostata la questione non appare manifestamente infondata.

Nel caso di specie si tratta di una limitazione alla libertà domiciliare dettata da esigenze di giustizia costituzionalmente tutelate: viene quindi in rilievo il secondo comma dell'art. 14, della Carta repubblicana e non il terzo comma, relativo alle limitazioni per esigenze sanitarie o economico-fiscali.

Orbene, il secondo comma dell'art. 14 — come ha chiarito la citata sentenza costituzionale n. 135/2002 — non intende ridurre le possibili limitazioni alla libertà di domicilio a quei mezzi tipici di ricerca della prova che sono le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri, dovendo il legislatore e l'interprete tener conto anche di altre forme di intrusione sconosciute al Costituente e divenute attuali per effetto dei progressi tecnologici; così come non intende discriminare tra forme di intrusione palesi (quali appunto ispezioni, perquisizioni e sequestri) e forme di intrusione occulte (quali sarebbero i moderni mezzi di captazione sonora).

Tuttavia, la norma costituzionale ammette la limitazione della libertà domiciliare soltanto nei casi e modi stabiliti dalla legge (riserva di legge) e per atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione).

Sia l'art. 266, comma 2, c.p.p., sia l'art. 13 del succitato d.l. n. 152/1991 (a cui ora fa rinvio l'art. 3 del recente d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale), tipizzano i «casi» in cui l'autorità giudiziaria può disporre l'intercettazione di comunicazione tra presenti nei luoghi di cui all'art. 614 c.p.p., ma non disciplinano minimamente i «modi» in cui questa intercettazione può essere realizzata, sicché sia il giudice sia il pubblico ministero, nell'ambito delle rispettive competenze di cui agli artt. 267 e 268 c.p.p., possono dettarne le modalità operative indipendentemente da qualsiasi parametro normativo.

La stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 304 dell'11 gennaio 2000, ha precisato che l'art. 266, comma 2, c.p.p. «prevede la possibilità di effettuare intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche ove queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. ma non ne disciplina le relative modalità, che spetta al legislatore determinare nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione». È infatti evidente che queste modalità non riguardano le procedure di autorizzazione, di verbalizzazione e di registrazione disciplinate negli artt. 267 e 268 c.p.p., ma attengono ai modi operativi in cui deve effettuarsi la intrusione nella sfera domiciliare, affinché essa realizzi un equilibrato bilanciamento tra il diritto individuale e le esigenze investigative connesse all'esercizio dell'azione penale (modi, per intendersi, del tipo di quelli stabiliti dall'art. 251 c.p.p. per la esecuzione delle perquisizioni domiciliari).

Per queste ragioni non si può condividere quella giurisprudenza secondo cui «in tema di intercettazioni tra presenti, la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo una naturale modalità attuativa di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi ammessa dalla legge (in particolare, dall'art. 266, secondo comma, cod. proc. pen.), e, essendo funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, non viola l'art. 14 Cost., precetto che deve essere coordinato, al pari di quello di cui all'art. 15 Cost., con il predetto interesse pubblico, tutelato dall'art.112 Cost.» (Cass Sez. VI, n. 4397 del 21 gennaio 1998, GRECO rv. 210062). Questa tesi è contrastata autorevolmente dalla dottrina, nonché dalla citata ordinanza n. 304/2000 della Consulta, laddove precisa che le modalità operative delle intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora «non richiedono necessariamente una intrusione arbitraria nel domicilio», atteso che la moderna tecnologia offre possibilità di intercettare conversazioni domestiche con apparecchi collocati all'esterno del domicilio. Ma la tesi è più radicalmente inaccettabile ove si consideri che, per le ragioni sopra sviluppate, qualsiasi captazione di conversazioni avvenute nell'ambito del domicilio, effettuata con apparecchi interni o esterni al domicilio stesso, configura una lesione dell'inviolabilità domiciliare che deve rispettare i parametri imposti dall'art. 14 Cost., anche se avvenga per soddisfare il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Vero è che nella omologa materia della libertà personale una recente pronuncia della Consulta ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma di legge che facoltizza l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare un provvedimento provvisorio di limitazione della libertà, senza indicare «tassativamente» i casi eccezionali di necessità e urgenza che l'art. 13, comma 2, Cost. richiede come presupposto di legittimità. La sentenza n. 512/2002, infatti, ha ritenuto che il presupposto di eccezionale necessità e urgenza prescritto dalla norma costituzionale, pur non essendo previsto «tassativamente» dall'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, laddove attribuisce al questore il potere di prescrivere ai «tifosi» violenti la comparizione personale negli uffici di polizia negli orari coincidenti con le competizioni sportive, è comunque pienamente vigente nell'ordinamento, sicché deve costituire il criterio sia del provvedimento amministrativo del questore sia del relativo giudizio di convalida spettante all'autorità giudiziaria.

Sembra quindi possibile nella materia della libertà personale, come in quella «strumentale» della libertà domiciliare, una interpretazione adeguatrice della disciplina legislativa che attribuisca al pubblico potere legittimato a limitare autoritativamente quelle libertà il compito di definire quei presupposti costituzionali che la disciplina legislativa ha ommesso di precisare. Ma ritiene questo collegio che una siffatta interpretazione, invero più integratrice che adeguatrice, lodevolmente intesa a bilanciare valori costituzionali parimenti imprescindibili nelle moderne società democratiche, più che all'autorità giudiziaria ordinaria compete al giudice delle leggi, attraverso lo strumento vincolante delle sentenze interpretative di rigetto. Oltre tutto, una siffatta interpretazione appare inibita al giudice ordinario dalla già citata osservazione dell'ordinanza costituzionale n. 304/2000, secondo cui «spetta al legislatore» determinare le modalità di interferenza alla libertà domiciliare.

P. Q. M

La Corte suprema di cassazione dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, comma 2, c.p.p. e 13, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, in riferimento all'art. 14 Cost.

Sospende il processo e manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché per la notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, il giorno 11 giugno 2003.

Il Presidente: TORIELLO

Il consigliere estensore: ONORATO

N. 1018

Ordinanza del 28 luglio 2003 emessa dalla Corte dei conti sez. giur. di appello per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Genduso Giuseppina contro Ministero del tesoro ed altro

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt 3 e 38

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello, iscritto al numero 972/AC del registro di segreteria, proposto da Genduso Giuseppa ved. Filippone, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo D'Asaro, presso il cui studio in Palermo, via XX settembre n. 29, ha eletto domicilio;

Contro Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Istituto nazionale previdenza ed assistenza dipendenti pubblici (INPDAP), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; domiciliato presso la sede legale in Palermo, via Resuttana n. 360;

Avverso la sentenza n. 344/2002 del giudice unico delle pensioni della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, depositata il 21 marzo 2002.

Uditi alla pubblica udienza del 23 maggio 2003 il relatore, consigliere dott. Giuseppe Cozzo, l'avv. Giacomo D'Asaro ed il dott. Dino nell'interesse dell'INPDAP.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

F A T T O

La signora Genduso Giuseppina, titolare dal 28 ottobre 1988 della pensione di reversibilità iscrizione n. 12345346 in qualità di vedova del signor Filippone Stefano nonché titolare, dal 1° settembre 1995, di pensione diretta n. 12349978, aveva richiesto la corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera anche sulla pensione di reversibilità. Poiché l'amministrazione aveva al riguardo opposto il divieto di cumulo di indennità integrativa speciale o altra similare indennità, previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, per il titolare di più trattamenti pensionistici, la signora Genduso proponeva ricorso innanzi la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, deducendo di avere diritto alla erogazione della indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti di quiescenza. Con sentenza n. 344 del 4 dicembre 2001/21 marzo 2002, il giudice unico per le pensioni presso detta Sezione respingeva il ricorso sostenendo che l'i.i.s. spettasse ad un solo titolo e comunque nella misura dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con atto ritualmente notificato, la signora Genduso ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 516 del 2000 e richiamandosi ai più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte dei conti.

All'odierna udienza le parti hanno insistito nelle richieste formulate con gli atti scritti.

D I R I T T O

Il primo giudice sostiene che il ricorrente, in godimento di due trattamenti pensionistici a carico di enti pubblici ed erogati dallo stesso ente previdenziale, entrambi decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724 non ha diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni percepite, stante l'operare del divieto di cumulo ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del 1993, fatto salvo l'importo corrispondente al minimo I.N.P.S.

Nel caso all'esame del collegio, dunque, viene in questione nuovamente il problema del cumulo dell'indennità integrativa speciale tra due trattamenti pensionistici, al quale deve applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 99 del t.u. n. 1092 del 1973; disposizione che, anche dopo la integrazione operata dal giudice delle leggi (Corte cost. n. 494 del 1993), vieta il cumulo delle indennità integrative speciali, facendo salvo soltanto l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti.

Al riguardo deve rilevarsi che con la sentenza n. 516 del 2000, emessa in occasione di questione analoga riferita al cumulo di indennità di contingenza a favore di pensionati della Regione siciliana, il giudice delle leggi ha ritenuto che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non, incostituzionale, in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita, ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso. Ha, altresì, osservato che, d'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purchè sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione — anche per effetto del conglobamento pensionistico — della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 pervenendo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. La Corte ha conseguentemente statuito «che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989, n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso».

La sentenza n. 516 del 2000 chiude con un dispositivo diverso da quello con il quale aveva chiuso la sentenza n. 376 del 1994, sebbene la norma denunciata fosse sostanzialmente identica, poiché, mentre nella seconda il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più, pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, con la prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sostanzialmente riprodotta «nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari».

Ne deriva che, alla stregua di tale ultima pronuncia del giudice delle leggi, la decurtazione dell'i.i.s. in presenza di diversi trattamenti pensionistici, anche quando sia salvaguardata l'integrazione al minimo I.N.P.S., deve ritenersi priva di qualsiasi ragionevole giustificazione con evidente *vulnus* degli artt. 3 e 38 della Costituzione, perché in ogni caso l'art. 99, comma secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973 non stabilisce un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso: limite come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, è necessario sia posto dalla legge.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante nel presente giudizio perché l'appello della signora Gianduso può essere accolto soltanto se non permanga nell'ordinamento la disposizione delle cui legittimità costituzionale si dubita.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, visti gli articoli 134 Cost. e 23, commi secondo e terzo, della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di più pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale, per contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo nella camera di consiglio del 23 maggio 2003.

Il Presidente: SANCETTA

03C1241

N. 1019

Ordinanza del 29 luglio 2003 emessa dalla Corte dei conti sez. giur. di appello per la regione Sicilia sul ricorso proposto da INPDAP contro Contino Concetta

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello, iscritto al numero 914/AC del registro di segreteria, proposto dall'Istituto nazionale previdenza ed assistenza dipendenti pubblici (INPDAP), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede legale in Palermo, via Resuttana n. 360;

Contro Contino Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Di Filpo, presso il cui studio in Palermo, via E. De Amicis n. 1, ha eletto domicilio, avverso la sentenza n. 181 del giudice unico delle pensioni della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, depositata il 4 marzo 2002.

Uditi alla pubblica udienza del 15 maggio 2003 il relatore, consigliere dott. Guido Carlino, il dott. Dino nell'interesse dell'INPDAP e l'avv. Enzo Di Filpo per l'appellata.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

F A T T O

La signora Contino Concetta, titolare dal 23 marzo 1985 della pensione di reversibilità n. 6858485 in qualità di vedova del signor Sciortino Giovanni, nonché titolare, dal 1° gennaio 1993, di pensione diretta n. 60474082, aveva richiesto la corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera anche sulla pensione di reversibilità. Poiché l'amministrazione aveva opposto il divieto di cumulo di indennità integrativa speciale, previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, per il titolare di più trattamenti pensionistici, la signora Contino proponeva ricorso dinanzi la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, deducendo di avere diritto alla erogazione della indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti di quiescenza. Con

sentenza n. 181 del 23 novembre 2001/4 marzo 2002, il giudice unico per le pensioni presso detta sezione, sostenendo che la pretesa dedotta in giudizio, fosse assolutamente fondata con riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia, dichiarava il diritto della ricorrente alla corresponsione, sulla pensione di reversibilità, dell'indennità integrativa speciale in misura intera, con decorrenza dal 23 marzo 1985; condannava l'INPDAP al pagamento delle somme dovute per il titolo con gli accessori di legge.

Con atto notificato il 22 marzo 2002, l'INPDAP ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 1993, sostenendo che il cumulo di indennità integrative speciali potrebbe operare solo per consentire l'integrazione della pensione al minimo previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (minimo INPS). L'INPDAP ha quindi concluso chiedendo, preliminarmente, che venga sospesa l'efficacia della sentenza impugnata e che, nel merito, venga accolto l'appello proposto.

Con comparsa di sostituzione e risposta depositata in data 26 aprile 2002, l'avv. Enzo Di Filpo nell'interesse dell'appellata, ha chiesto, preliminarmente, che venga rigettata la domanda di sospensione di esecutività della sentenza impugnata e che, nel merito, venga confermata la sentenza impugnata in tutte le sue statuizioni.

All'odierna udienza le parti hanno insistito nelle richieste formulate con gli atti scritti.

D I R I T T O

1. — L'INPDAP, nell'atto di appello, sostiene che ricorrente, in godimento di due trattamenti pensionistici a carico di enti pubblici ed erogati dallo stesso ente previdenziale, entrambi decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non ha diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni percepite, stante l'operare del divieto di cumulo ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del 1993, fatto salvo l'importo corrispondente al minimo INPS.

Nel caso all'esame del collegio, dunque, viene in questione nuovamente il problema del cumulo dell'indennità integrativa speciale tra due trattamenti pensionistici, al quale deve applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 99 del t.u. n. 1092 del 1973; disposizione che, anche dopo la integrazione operata dal giudice delle leggi (Corte cost. n. 494 del 1993), vieta il cumulo delle indennità integrative speciali facendo salvo soltanto l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS).

Al riguardo deve rilevarsi che con la sentenza n. 516 del 2000, emessa in occasione di questione analoga riferita al cumulo di indennità di contingenza a favore di pensionati delle regione siciliana, io giudice delle leggi ha ritenuto che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale, in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguata ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita, ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato in limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso. Ha, altresì, osservato che, d'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purché sia rispettata l'esigenza dignitosa del lavoratore pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione — anche per effetto del conglobamento pensionistico — della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, pervenendo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. La Corte ha conseguentemente statuito «che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggiore costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso».

La sentenza n. 516 del 2000 chiude con un dispositivo diverso da quello con il quale aveva chiuso la sentenza n. 376 del 1994, sebbene la norma denunciata fosse sostanzialmente identica, poiché, mentre nella seconda il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della regione Sicilia 24 luglio

1978, n. 17 nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, con la prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sostanzialmente riprodotta «nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari».

Ne deriva che, alla stregua di tale ultima pronuncia del giudice delle leggi, la decurtazione dell'I.I.S. in presenza di diversi trattamenti pensionistici, anche quando sia salvaguardata l'integrazione del minimo INPS, deve ritenersi priva di qualsiasi ragionevole giustificazione con evidente *vulnus* degli artt. 3 e 30 della Costituzione, perché in ogni caso l'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1993 non stabilisce un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso: limite che, come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, è necessario sia posto dalla legge.

La questione di legittimità costituzionale, oltre ad essere non manifestamente infondata per le ragioni che precedono, è rilevante nel presente giudizio perché l'appello dell'INPDAP può essere accolto soltanto se permanga nell'ordinamento la disposizione delle cui legittimità costituzionale si dubita.

2. — Non avendo definito il giudizio di appello, questa Sezione deve esaminare la richiesta, avanzata dall'appellante, di sospensione della sentenza impugnata in considerazione del grave ed irreparabile danno che subirebbe l'amministrazione ove eseguisse la sentenza e dovesse, poi, recuperare, in caso di accoglimento dell'appello, le somme erogate.

Rileva, al riguardo, il collegio che la normativa applicabile (artt. 1, legge n. 205/2000 e 431 c.p.c.) consente la sospensione dell'esecuzione quando dalla stessa possa derivare all'altra parte un gravissimo danno.

Poiché in caso di accoglimento dell'appello le somme corrispondenti potranno e dovranno essere recuperate nelle forme e con i mezzi di cui l'amministrazione dispone per la ripetizione dell'indebito, non sembra che vi siano il gravissimo danno che legittimo la sospensione dell'esecuzione o degli effetti esecutivi della sentenza o i gravi motivi paventati dall'amministrazione; in conseguenza viene rigettata l'istanza preliminare di sospensione della esecutività della sentenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, respingendo la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, visti gli artt. 134 Cost. e 23, commi 2 e 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di più pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo nella camera di consiglio del 15 maggio 2003.

Il Presidente: CILIA

L'estensore: CARLINO

N. 1020

*Ordinanza del 23 settembre 2003 emessa dalla Corte dei conti sez. giur. di appello per la Regione Sicilia
sul ricorso proposto da Barone Benito contro INPDAP*

Previdenza e assistenza sociale - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del trattamento pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deterioramento rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 - Incidenza sulla garanzia previdenziale.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha adottato la seguente ordinanza sul ricorso in appello in materia di pensioni civili, iscritto al numero 807/A/C del registro di segreteria, presentato dal signor Barone Benito, elettivamente domiciliato in Tolentino (Macerata) presso lo studio del suo procuratore avvocato Paolo Guerra, avverso la sentenza n. 16/01/P del 18 gennaio 2001, emessa dal giudice unico delle pensioni della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, e nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Udito all'udienza del 3 luglio 2003 il consigliere relatore Mariano Grillo l'avvocato Guerra per l'appellante, il dott. Giovanni Dino per la parte appellata.

Visti gli atti della causa.

F A T T O

Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice unico delle pensioni ha accolto il ricorso del signor Barone Benito riconoscendogli il diritto a percepire l'indennità integrativa speciale sulla pensione goduta contemporaneamente alla percezione della medesima indennità sulla retribuzione da attività di lavoro dipendente, come stabilito dal giudice delle leggi con la sentenza n. 566 del 1989. Sull'eccezione della controparte ha dichiarato prescritti i ratei della medesima indennità dal 31 marzo 1991 al 31 luglio 1997. Ha, infine, respinto il ricorso nella parte relativa al riconoscimento del cumulo di indennità integrative speciali, connesse a due diversi trattamenti pensionistici, fatto salvo l'obbligo della amministrazione al rispetto dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con atto notificato in data 6 ottobre 2001 il signor Barone ha appellato la suddetta sentenza proponendo due motivi: l'uno concernente il capo delta sentenza che dichiara prescritti i ratei di indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità maturati anteriormente al quinquennio precedente la data detta richiesta di liquidazione della medesima indennità; l'altro concernente il capo della sentenza con il quale viene respinta la domanda tendente ad ottenere la corresponsione per intero della medesima indennità sui due trattamenti pensionistici contemporaneamente goduti.

Con sentenza di data odierna la sezione ha deciso sul primo dei motivi dedotti rigettandone l'appello, mentre sull'altro, relativo al secondo capo della sentenza appellata, provvede con il presente atto.

Relativamente al secondo motivo, dunque, l'appellante ha in particolare eccepito la «violazione dell'art. 136 della Costituzione per l'illegittima applicazione dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 «espunto» dall'ordinamento in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo e quindi annullato. Di conseguenza violazione anche degli articoli 3 e 36 della Carta Costituzionale. Violazione dell'art. 99, primo comma del d.P.R. n. 1092/1973: unica disposizione in vigore che, come regola generale, statuisce l'erogazione dell'I.I.S. senza alcuna eccezione su ogni pensione. Richiama in merito la giurisprudenza Costituzionale sulla questione e quella di alcune sezioni della Corte dei conti e ne deduce il diritto al cumulo integrale della I.I.S. anche in ipotesi di percezione di due trattamenti pensionistici.

Conclude, dopo disamina dei diversi orientamenti giurisprudenziali, chiedendo sia dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'I.I.S. in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici erogati dalla amministrazione appellata, dal di dell'avvenuta sospensione o ridotta corresponsione, con ogni consequenziale statuizione in ordine agli interessi.

L'INPDAP si è costituita per resistere all'appello ed afferma che, per quanto riguarda il caso di titolarità di più pensioni, è consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, pur restando vietato il cumulo di più pensioni, deve farsi salvo l'importo corrispondente al minimo INPS e va confermata sul punto la sentenza che ha respinto la domanda di corresponsione per intero della I.I.S. su entrambi gli emolumenti pensionistici.

In data 2 luglio 2003 l'appellante ha depositato note d'udienza con le quali richiama l'atto introduttivo ed insiste nelle rassegnate conclusioni. In particolare ha ribadito quanto già sostenuto circa la natura non additiva della sentenza n. 494/1993 con la quale la Corte costituzionale annullò l'art. 99, secondo comma del d.P.R. n. 1092 del 1973, per le stesse ragioni per le quali aveva in precedenza annullato con sentenza n. 566/1989, l'art. 99, quinto comma dello stesso t.u., di talché l'eccezionale disposizione che prevedeva la corresponsione dell'I.I.S. ad un solo titolo tra più pensioni «pubbliche» doveva e deve intendersi venuta meno e la Corte può avere soltanto indirettamente suggerito al legislatore, per le sole pensioni pubbliche, un limite di pensione concorrente (minimo INPS) al di sotto del quale l'I.I.S. non può comunque essere decurtata.

In via subordinata ha eccepito la illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 e 36 della Costituzione dell'art. 17, primo comma, della legge n. 843/1978, nell'ipotesi in cui detta norma dovesse essere ritenuta in vigore nella parte relativa al titolare di due pensioni «aggiunta» dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 172/1991, rimettendo alla valutazione di questa Corte se rimettere gli atti alla Consulta in ordine all'apparente contrasto di dispositivi della Corte costituzionale tra le sentenze nn. 494/1993 e 376/1994 da un lato e la sentenza n. 516/2000 dall'altro, sussistendo, in fattispecie, l'interesse del ricorrente alla rivisitazione dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ancorché la Consulta abbia già chiarito con ordinanza n. 517/2000 che la sentenza n. 494 del 1993 ha efficacia ablatoria dell'art. 99, secondo comma, del citato t.u.

Alla udienza pubblica il procuratore di parte appellante ha insistito nelle domande, ragioni ed eccezioni già esposte in particolare evidenziando l'esistenza di un evidente contrasto tra il riconoscimento della sola integrazione al minimo INPS nel caso di cumulo di due pensioni ed il riconoscimento integrale del cumulo in ipotesi di concorso di pensione e retribuzione da attività dipendente.

Il rappresentante dell'amministrazione ha insistito nel rigetto dell'appello.

D I R I T T O

Il signor Barone Benito con l'atto d'appello ha dedotto non potersi convenire con la decisione assunta dal primo giudice che è pervenuto alla conclusione che debba escludersi il cumulo delle indennità integrative speciali sulle due pensioni godute dall'appellante, una diretta e l'altra di reversibilità, tranne che entro il limite del trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti.

Al riguardo ha fatto riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia ed in particolare ha osservato che «la sentenza (della Corte costituzionale) n. 172/1991 ha perso la sua provvisoria efficacia essendo stato annullato l'art. 17, primo comma, della legge n. 843/1978 per effetto della sentenza (della Corte costituzionale) n. 204/1992.

Con la sentenza n. 494/1993 la Corte annullò l'art. 99, secondo comma del d.P.R. n. 1092/1973, per le stesse ragioni per le quali aveva in precedenza annullato con sentenza n. 566/1989, l'art. 99, quinto comma dello stesso t.u. di talché l'eccezionale disposizione che prevedeva la corresponsione dell'I.I.S. ad un solo titolo tra più pensioni «pubbliche» doveva e deve intendersi venuta meno», spettando in ogni caso al legislatore la scelta tra diverse soluzioni.

In conclusione ha chiesto l'accoglimento dell'appello con riconoscimento del diritto dell'odierna appellante a percepire le indennità integrative speciali nella misura intera su entrambe le pensioni dalla stessa godute. In subordine ha rimesso alle valutazioni di questo giudice se rinviare gli atti alla Consulta «in ordine all'apparente contrasto di dispositivi della Corte costituzionale tra le sentenze nn. 494/1993 e 376/1994, da un lato e la sentenza n. 516/2000 dall'altro, sussistendo in fattispecie l'interesse del ricorrente alla rivisitazione dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973».

Il primo giudice, invero, per quanto riguarda il capo di sentenza in discussione, ha posto a fondamento della sua decisione la sentenza n. 494 del 1993 che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973.

Nel caso all'esame, dunque, viene nuovamente posto al collegio il problema del cumulo dell'indennità integrativa speciale tra due trattamenti pensionistici, erogati entrambi dall'amministrazione statale, al quale deve applicarsi la predetta disposizione del secondo comma dell'art. 99 del t.u. n. 1092 del 1973; disposizione che, anche dopo la integrazione operata dal giudice delle leggi (Corte cost. n. 494 del 1993), vieta il cumulo delle indennità integrative speciali, salvo soltanto l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, nel caso di più trattamenti pensionistici.

Al riguardo deve rilevarsi che con la sentenza n. 516 del 2000, emessa in occasione di questione analoga riferita al cumulo di indennità di contingenza a favore di pensionati della Regione siciliana, il giudice delle leggi ha ritenuto che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale, in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita, ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso.

Ha, altresì, osservato che, d'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purché sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione — anche per effetto del conglobamento pensionistico — della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, pervenendo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. La Corte ha conseguentemente statuito «che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.».

La sentenza n. 516 del 2000 chiude con un dispositivo diverso da quello con il quale aveva chiuso la sentenza n. 376 del 1994, sebbene la norma denunciata fosse sostanzialmente identica, poiché, mentre nella seconda il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo lavoratori dipendenti, con la prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sostanzialmente riprodotta «nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari».

Ne deriva che, alla stregua di tale ultima pronuncia del giudice delle leggi, la decurtazione dell'I.I.S. in presenza di diversi trattamenti pensionistici, anche quando sia salvaguardata l'integrazione al minimo INPS, deve ritenersi priva di qualsiasi ragionevole giustificazione con evidente *vulnus* degli articoli 3 e 38 della Costituzione, perché in ogni caso l'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973 non stabilisce un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso: limite che, come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, è necessario sia posto dalla legge.

Vulnus dell'art. 3 della Costituzione che assume il carattere della irragionevolezza per un profilo ancor più specifico, particolarmente evidente nel caso all'esame, in cui l'indennità integrativa speciale percepita con la pensione è cumulabile con la stessa indennità percepita in costanza di rapporto di lavoro presso l'amministrazione pubblica, mentre lo stesso beneficio non è previsto per il cumulo di più pensioni. Il giudice delle leggi in proposito (sentenza n. 172/1991) ha statuito che «il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non può infatti giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita.».

La questione è rilevante perché l'appello del signor Barone, tendente ad ottenere la corresponsione nella misura intera della indennità integrativa speciale sui trattamenti pensionistici in godimento, può essere accolta soltanto se viene accolta la questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge della cui legittimità costituzionale si dubita.

P. Q. M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, visti gli articoli 134 Cost. e 23, commi 2 e 3, della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di più pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale, per contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo nella camera di consiglio del 3 luglio 2003.

Il Presidente: SANCETTA

03C1243

N. 1021

*Ordinanza del 17 settembre 2003 emessa dal Tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Sgarbi Vittorio ed altro*

Parlamento - Immunità parlamentari - Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Ampliamento, con legge ordinaria, dell'ambito di operatività della garanzia, in contrasto con i limiti stabiliti dal principio costituzionale, quali individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - Irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti che rivestono la qualità di "parlamentare" ed i comuni cittadini - Ingiustificata compressione dell'esercizio del diritto, costituzionalmente riservato a tutti i cittadini (nella specie: alla parte offesa dal reato), anche ai sensi dell'art 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale n. 1639/99 R.G.N.R. n. 1510/02 r. gen. Tribunale di Bologna, pendente a carico di Sgarbi Vittorio e Canè Gabriele, come generalizzati in atti; sentite le parti, che hanno concluso:

la parte civile ha richiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge n. 140/03 per contrasto con gli artt. 3, 24, 68, 101, 112, 117 della Costituzione, per i motivi espressi in memoria scritta depositata agli atti, qui richiamata, e ulteriormente illustrati all'Udienza odierna, come da verbale; nonché la sospensione del giudizio in corso nei confronti dell'imputato Sgarbi, e la separazione della posizione dell'imputato Canè. In subordine, la parte civile ha chiesto sollevarsi conflitto di attribuzioni;

il p.m. ha illustrato le proprie conclusioni di cui alla memoria scritta, depositata dell'odierna udienza, anch'essa qui richiamata, ritenendo che la questione di legittimità costituzionale proposta non sia rilevante nel presente procedimento, e pertanto chiedendo che il giudice pronunci sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. nei confronti dell'imputato Sgarbi, separando la posizione dell'imputato Canè, ritenendo la natura strettamente personale della causa di non punibilità di cui all'art. 68 Costituzione.

La difesa di Canè Gabriele ha chiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge n. 140/03 per contrasto con gli artt. 3 e 68 della Costituzione, in base ai motivi esposti in udienza, di cui al verbale in atti, e si è opposta alla separazione della posizione del Canè chiedendo la sospensione del processo per entrambi gli imputati.

La difesa dell'imputato Sgarbi ha richiesto che, ove non venisse accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle altre parti, il giudice pronunci sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Preso atto della delibera della Camera dei deputati intervenuta in data 27 maggio 2003 qui trasmessa in originale e pervenuta agli atti in data 3 giugno 2003, con la quale veniva approvata integralmente la proposta della Giunta per le autorizzazioni circa l'applicabilità dell'art. 68 primo comma della Costituzione, nel senso di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 1639/1999 R.G.N.R. - n. 1881/99 RG.G.I.P., di cui al documento 4-*quater*, n. 73, concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.

Premesso che, il fatto per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'On. Sgarbi, si riferisce a frasi ritenute — secondo l'accusa — diffamatorie, attribuite al medesimo e pubblicate in un articolo di stampa sul quotidiano «Il Resto del Carlino» del 31 dicembre 1998, sotto il titolo «Caro Fini, non sono garantista difendo tutti anche i più deboli».

L'on. Sgarbi avrebbe — secondo l'imputazione elevata a suo carico — con l'articolo suddetto, offeso gravemente la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica di Palermo» a causa dell'adempimento delle sue funzioni e nell'atto di esercitarle, indicandolo espressamente come causa della morte del dott. Luigi Lombardini, verificatasi per suicidio a Cagliari l'11 agosto 1998, in quanto avrebbe posto in essere nei suoi confronti «una violenza intollerabile» così da condurlo alla disperazione e al suicidio, il tutto in un contesto generale di iniziative giudiziarie caratterizzate dal sequestro di innocenti».

La Camera dei deputati approvava integralmente la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, la quale, richiesta di pronunciarsi per iniziativa dello stesso deputato Sgarbi, ha esaminato il caso nelle sedute del 6 marzo e 14 maggio 2003 (*cf.* Relazione della giunta, trasmessa agli atti).

Nella relazione della giunta, si sottolineava infatti che «le affermazioni del deputato Sgarbi sono parse inserirsi nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro Paese inerente al modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni Magistrati, critica che in molte precedenti occasioni, l'assemblea ha ritenuto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Del resto, la garanzia di cui all'art. 68, primo comma della Costituzione, copre anche attività di critica e di denuncia del Parlamentare relativamente all'ordine del giorno dell'attività parlamentare così com'era la polemica con la magistratura in quel periodo. Decisiva ai presenti fini, è poi la circostanza che le dichiarazioni del deputato Sgarbi sono di contenuto sostanzialmente corrispondente a quelle riportate nelle sua interrogazione a riposta orale presentate il 15 settembre 1998 (Atto Camera n. 3/02843), il cui testo si riporta in allegato, e che dimostra appieno il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese nel contesto del procedimento in titolo e l'attività parlamentare. Per tali motivi all'unanimità, la giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni (*cf.* relazione della giunta per le autorizzazioni - Doc. IV-*quater* n. 73 presentata alla Presidenza il 15 maggio 2003, approvata dalla Camera nella seduta del 27 maggio 2003 n. 314, come da estratto stenografico trasmesso al seguito della comunicazione inviata a questo Tribunale dal Presidente della Camera dei deputati unitamente alla suddetta relazione e al testo dell'interrogazione parlamentare citata).

Pervenuta la suddetta documentazione via fax nel corso dell'udienza dibattimentale del 28 maggio 2003, con riserva di trasmissione degli originali (pervenuti successivamente in data 29 maggio 2003 alla segreteria di Presidenza del tribunale di Bologna), questo giudice disponeva un rinvio preliminare all'odierna udienza, riservando ogni decisione senza espletare ulteriore attività istruttoria, come da ordinanza agli atti qui richiamata.

Successivamente, nelle more del rinvio, entrava in vigore la legge 20 giugno 2003 n. 140 intitolata «Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato» il cui art. 3 comma 1 ridefiniva l'ambito di applicazione del medesimo articolo 68 primo comma della Costituzione, nei seguenti termini «l'art. 68, 1 comma, della Costituzione, si applica in ogni caso, per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni albo atto parlamentare, per ogni alba attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di Parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

Allo stato attuale del processo, essendo pervenuta la deliberazione della Camera in senso favorevole all'applicazione dell'art. 68 comma 1 della Costituzione, già precedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge, questo giudice sarebbe tenuto, giusta il combinato disposto di cui all'art. 3 commi terzo e ottavo della legge n. 140/03, ad «adottare senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 ovvero a provvedere con sentenza, in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'art. 129 del codice procedura penale», norma di carattere processuale, come tale immediata applicazione in base al noto principio *tempus regit actum*.

In alternativa, il giudice ordinario conserva il potere di sollevazione del conflitto di attribuzioni, fondato sulla stessa garanzia costituzionale di delimitazione della sfera di attribuzioni di cui all'art. 134 della Costituzione.

La pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., impone tuttavia a questo giudice una valutazione preliminare dell'ambito di applicazione dell'art. 68 comma 1 Costituzione, come ridefinito nel nuovo art. 3 comma 1 della legge n. 140/2003, quale norma sopravvenuta di carattere sostanziale che delinea i casi di applicazione della causa di non punibilità, riconosciuta sussistente nel caso di specie, dalla delibera parlamentare di cui sopra.

Orbene, questo giudice ritiene che l'attuale testo normativo dell'art. 3 legge n. 140/2003 ponga una questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 68 comma 1, 24 e 117 della Costituzione, e che la questione sia rilevante nel presente procedimento penale, per i motivi di seguito esposti, e secondo profili solo in parte coincidenti con quelli già dedotti dalle parti istanti, tanto da rendere necessaria la sollevazione d'ufficio ex art. 23 comma 3 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Invero, l'art. 3 comma 1 legge n. 140/03, non si limita ad una semplice «attuazione» dell'art. 68 comma 1 della Costituzione, ma estende l'ambito di operatività della garanzia dell'immunità parlamentare, ben oltre i limiti definiti dall'attuale formulazione della norma costituzionale citata, quali costantemente individuati dalla plurienne giurisprudenza della Corte costituzionale nelle numerose pronunce intervenute in occasione della sollevazione di conflitti di attribuzioni tra il giudice ordinario e le Camere, riguardo allo specifico tema del «nesso funzionale» tra le dichiarazioni di un deputato e l'espressione di attività parlamentare.

Per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale è pacifico che, trattandosi di valutare la sussistenza della prerogativa dell'immunità in rapporto alle dichiarazioni rese da un deputato ad un'agenzia di stampa, e pertanto rilasciate al di fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, il problema si risolve nello stabilire se quelle dichiarazioni siano ugualmente identificabili come espressione dell'attività parlamentare, e quindi possano ritenersi iscritte nell'ambito delle «opinioni» per le quali opera la citata garanzia costituzionale (*cf.* sentenza Corte costituzionale n. 51/2002, nella quale viene riaffermato il principio secondo cui «ove le dichiarazioni per le quali il parlamentare è chiamato a rispondere in sede giurisdizionale siano state rese al di fuori di un'attività funzionale riconducibile alla qualità di membro della Camera, e del tutto al di fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte dall'ordinamento parlamentare, l'unico punto da verificare riguarda l'eventualità che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se non la divulgazione all'esterno... di un'opinione già espressa, o contestualmente espressa, nell'esercizio della funzione parlamentare»).

La Corte costituzionale ha più volte chiarito che, ai fini della predetta identificazione, (non basta la semplice comunanza di argomenti, oggetto di attività parlamentari tipiche e di dichiarazioni fatte al di fuori di esse, né basta la riconducibilità di queste ultime dichiarazioni ad un medesimo «contesto politico» (*cf.* tra le molte conformi, la recente citata sent. Corte cost. n. 51/2002, in base alla quale «per poter ricondurre le dichiarazioni *extra moenia* al panorama delle «opinioni» per le quali opera la garanzia costituzionale della irresponsabilità non basta la semplice comunanza di argomenti, né la medesimezza del «contesto» politico tra quelle dichiarazioni e l'espletamento di atti tipici della funzione parlamentare. Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attività parlamentare; il che normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati fra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento, e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime»).

La sostanziale corrispondenza di contenuti, finisce dunque per costituire «il criterio che consente di identificare le dichiarazioni rese al di fuori di quelle attività, e cionostante riconducibili o inerenti alla funzione parlamentare, distinguendole così da quelle che ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini, e proteggendole tramite la speciale garanzia dell'art. 68 primo comma, della Costituzione. Senza con ciò determinare situazioni ingiustificate di privilegio personale» (*cf.* Sent. 320 e 321/ 2000, sent. 27 febbraio-15 marzo 2002 n. 50).

Alla luce dei suddetti ben noti principi, una disposizione semplicemente «attuativa» dell'art. 68 comma 1 della Costituzione introdotta con legge ordinaria, avrebbe necessariamente dovuto rispettare i confini nei quali era ed è legittimamente possibile individuare gli estremi del «nesso funzionale» così come interpretato costante-

mente dalla Corte costituzionale, e in ossequio al dettato della norma costituzionale attualmente vigente (salva la possibilità di introdurre modifiche dirette a quest'ultima mediante gli strumenti legislativi previsti dall'art. 138 della Costituzione, non attuati con la legge *de qua*).

Si ritiene invece, che il testo dell'attuale art. 3 comma 1 legge n. 140/03 abbia inteso individuare i termini di identificabilità di «espressione dell'attività parlamentare», non solo nella «sostanziale identità di significati» tra le attività *extra moenia* e quelle svolte in sede Parlamentare dal medesimo Deputato, bensì anche in una serie di condotte che, pur se svolte fuori del Parlamento, presentino un mero collegamento con «la funzione di Parlamentare» e non una specifica connessione con l'attività parlamentare svolta dal medesimo soggetto, indipendentemente dalla loro identificabilità con il vero e proprio «esercizio delle funzioni parlamentari» voluto dall'art. 68 comma 1 della Costituzione.

Invero, l'interpretazione letterale e sistematica del testo dell'art. 3 comma 1 legge n. 140/03 porta inequivocabilmente a tali conclusioni, laddove vengono analiticamente indicate, in aggiunta agli atti «tipici» espressivi dell'esercizio di funzioni parlamentari (disegni di legge, proposte di legge, emendamenti, interrogazioni etc.), una serie di ulteriori attività «di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica», le quali saranno ugualmente coperte dall'immunità anche se avvenute al di fuori del Parlamento, qualora risultino «connesse alla funzione di parlamentare».

Il rapporto di «connessione» viene dunque riconosciuto non solo rispetto alla «divulgazione» di atti o attività compiute dal medesimo Parlamentare *intra moenia*, ma anche ad ulteriori e diverse attività espletate fuori della sede parlamentare, e non necessariamente di contenuto corrispondente a quello di atti «tipici» compiuti dallo stesso Parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

La differenza è rilevante, in quanto detta interpretazione del nesso funzionale quale criterio operativo di applicazione della garanzia dell'immunità parlamentare, consente di dilatarne i confini ben oltre e in contrasto con il dettato dell'attuale art. 68 primo comma, Costituzione, sino a ricomprendervi anche attività di «critica e/o di denuncia politica», ovvero tutte quelle opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, che presentino un qualche «collegamento di argomento o di contesto» con l'attività parlamentare (dello stesso o di altri deputati), e non solo — come la Corte costituzionale ha più volte costantemente ribadito — quelle attività che siano identificabili quale «espressione di attività parlamentare», ovvero manifestate in atti che costituiscano «estrinsecazione delle facoltà proprie del Parlamentare in quanto membro dell'Assemblea» (così Corte costituzionale sent. n. 10/2000, n. 11/2000; n. 56/2000; 420/2000).

Sul punto, la Corte costituzionale ha ritenuto che «la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione resa ai mezzi di comunicazione o in dibattiti pubblici e le opinioni espresse in sede parlamentare non basta a estendere alla prima l'insindacabilità che copre le seconde. Né si può invocare a tal fine l'esistenza di un «contesto» politico in cui la dichiarazione si inserisca, giacché siffatto tipo di collegamenti non vale, di per sé, a conferire il carattere di attività parlamentare a manifestazioni di pensiero oggettivamente estranee ad essa. Deve esservi, dunque, un preciso nesso funzionale fra le dichiarazioni e l'attività parlamentare: nesso che può legittimamente essere affermato dalle Camere anche quando le dichiarazioni siano sostanzialmente riproduttive dell'opinione sostenuta in sede parlamentare», e non invece, sulla base di un generico riferimento alla «azione politica» svolta dal deputato «dentro e fuori il Parlamento» sui medesimi temi (come quelli, rilevanti nel caso di specie, attinenti all'amministrazione della giustizia e alla tutela dei soggetti sottoposti a carcerazione preventiva) (*cf.* Corte cost. sent. n. 56/2000).

Quanto alla rilevanza della questione nel presente processo, ed alla priorità della sua risoluzione rispetto ad ogni ulteriore decisione — sia nel senso di sentenza *ex art.* 129 c.p.p., sia in quello alternativa della sollevazione del conflitto di attribuzioni — va osservato che:

a) la delibera di insindacabilità verte sul riconoscimento del «nesso funzionale» tra le dichiarazioni rese dallo Sgarbi fuori del Parlamento e l'esercizio delle funzioni parlamentari, ovvero sull'applicazione al caso di specie, delle garanzie previste dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

L'art. 3 della recente legge n. 140/03 ha ridefinito, nei termini sopra esposti, il medesimo ambito di operatività dell'art. 68 primo comma, della Costituzione, individuando una serie specifica di attività svolte dal Parlamentare, alle quali si applica tale norma costituzionale in quanto «connesse alla funzione di Parlamentare, espletate anche fuori del Parlamento», così interpretando — come si è già evidenziato — il nesso funzionale che scrimina dette attività, in modo assai più ampio di quanto consentito dal testo attuale dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Alla luce della deliberazione della Camera dei deputati, questo giudice dovrebbe applicare l'art. 129 c.p.p., come peraltro oggi espressamente previsto dall'art. 3 legge n. 140/2003, ovvero sollevare il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, qualora ritenesse prodottasi un'indebita lesione della sfera di giurisdizione da parte della intervenuta deliberazione.

Tale scelta alternativa è tutt'oggi riservata al giudice ordinario di fronte all'intervento di una delibera della Camera, e confermata più volte dalla giurisprudenza della Corte costituzionale già prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 legge n. 140/2003, che non ha comunque modificato la possibilità da parte del giudice ordinario di adire la Corte costituzionale attraverso la via del conflitto di attribuzioni, trattandosi di facoltà che, come si è visto, è riconosciuta dalla stessa Costituzione (artt. 134 ss. Cost.).

Tuttavia, anche le valutazioni necessariamente connesse all'esercizio di tale facoltà — riservata al giudice ordinario qualora egli non ritenga di aderire alla decisione assunta dalla Camera e ritenga vi sia stata indebita lesione della propria sfera di attribuzioni in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — comportano una imprescindibile e preliminare delibazione attuale della delibera stessa, alla luce della nuova normativa introdotta dal citato art. 3, legge n. 140/2003 in epoca successiva all'intervenuta decisione della Camera.

Dall'esame — esclusivamente a tal fine — del contenuto della delibera in oggetto, emerge chiaro il richiamo nella motivazione della stessa, non solo alla ritenuta sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni del deputato Sgarbi alla stampa e quelle riportate nella sua interrogazione a risposta orale presentata il 15 settembre 1998, ma anche e soprattutto, alla portata interpretativa che la Camera ha inteso ribadire relativamente all'ambito di operatività della garanzia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, laddove si dice chiaramente che quest'ultima «copre anche attività di critica e di denuncia del Parlamentare relativamente a questioni all'ordine del giorno dell'attività parlamentare, così come era la polemica con la magistratura in quel periodo» (cfr. relazione della giunta - doc. IV-*quater* - n. 73 allegata agli atti).

La giunta per le autorizzazioni specificava infatti, nella proposta poi approvata integralmente con la delibera del 27 maggio 2003 (cfr. relazione della giunta - doc. IV-*quater* - n. 73) che «le affermazioni del deputato Sgarbi sono parse inserirsi nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro Paese, inerente al modo di procedere della magistratura e in particolare, nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni magistrati, critica che in molte precedenti occasioni l'assemblea ha ritenuto insindacabile ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione».

Orbene, tale interpretazione dell'ambito di operatività dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e quindi del riconoscimento del «nesso funzionale» tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e l'esercizio delle funzioni parlamentari, risulta sostanzialmente aderente all'attuale contenuto e portata del nuovo art. 3 legge n. 140/2003, laddove al primo comma, esso estende espressamente il riconoscimento della connessione funzionale ad una serie di attività specificamente elencate, tra le quali ben potrebbero astrattamente ricondursi quelle stesse indicate nella relazione della Giunta — «attività di critica e di denuncia del Parlamentare relativamente a questioni all'ordine del giorno dell'attività parlamentare, così com'era la polemica con la magistratura in quel periodo»; che il Parlamentare abbia svolto anche fuori della sede propria del Parlamento, e che si trovino in un rapporto di mero collegamento di argomento o di identità — comunanza di tematiche rispetto a quelle trattate all'interno delle Camere, pur se non si esauriscano nella sola attività di «divulgazione» all'esterno di dichiarazioni già contenute sostanzialmente in attività compiute dallo stesso Parlamentare nella sede istituzionale della Camera di appartenenza.

Alla luce di tali premesse, appare riconfermato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, legge n. 140/2003, si ponga necessariamente come preliminare e propedeutica rispetto ad ogni altra decisione del giudice ordinario, sia che la stessa si concretizzi nella sollevazione del conflitto di attribuzioni, oppure nell'applicazione immediata dell'art. 129 c.p.p.

b) Invero, anche riguardo a tale seconda ipotesi — diversamente da quanto ritenuto dal p.m. nelle proprie deduzioni — si manifesta la rilevanza della questione di legittimità costituzionale posta nel caso *sub iudice*, poiché lo stesso potrebbe rientrare nell'attuale previsione dell'art. 3, comma 1, legge n. 140/2003, a differenza di quanto sarebbe accaduto prima dell'entrata in vigore della medesima legge.

Compiendo una preliminare valutazione — esclusivamente a tal fine, e quindi dovendosi prescindere in questa sede, da ogni ulteriore valutazione di merito in ordine alla fondatezza dell'ipotesi di accusa — si rileva che le dichiarazioni di cui all'articolo di stampa oggetto dell'imputazione nel presente procedimento, non risultano avere contenuto totalmente corrispondente a quello dell'atto ispettivo indicato nella delibera in oggetto (interrogazione parlamentare presentata dall'on. Sgarbi — atto Camera n. 3/02843 — in data 15 settembre 1998), laddove le stesse si estendono alla frase «... voglio immaginare una situazione ribaltata: Caselli a Palermo che, indagato per avere sequestrato innocenti con indagini insufficienti, come è realmente accaduto (Musotto, Lombardo, Scalone), viene interrogato da un pool di magistrati cagliaritari ... guidati da Lombardini. Quale sarebbe stato l'umore di Caselli? Non voglio aggiungere altro», introducendo contenuti nuovi e sostanzialmente diversi da quelli dell'interrogazione, che, per questa parte, non possono identificarsi quale «espressione dell'esercizio della funzione parlamentare».

Invero, queste ulteriori dichiarazioni non costituiscono mera divulgazione esterna dei contenuti dell'interrogazione parlamentare citata, ma assumono valenza di significato autonomo, ancorché riconducibile solo in parte alla medesima vicenda, nonché ricollegabili al medesimo tema oggetto di critica, ovvero l'operato di taluni magistrati.

Esse non possono pertanto, integrare quella totale «identità sostanziale di contenuti» presupposto di applicazione della garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost.

Sul punto, la stessa Corte costituzionale ha ribadito che, anche nei casi di «sostanziale corrispondenza di contenuti solo parziale», le dichiarazioni rese dal parlamentare *extra moenia* non possono considerarsi divulgazione, per la parte priva di corrispondenza, e dunque non possono ritenersi rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari» (così Corte cost. sent. n. 10/2000 su un caso di conflitto di attribuzioni sollevato in relazione ad un altro procedimento a carico dell'on. Sgarbi per diffamazione a danno del dott. Caselli; n. 420/2000 nella quale si sottolinea come «quando vi è una semplice parziale comunanza generica di tematiche relative alla persona offesa dalle dichiarazioni ... non è ravvisabile una corrispondenza sostanziale di contenuti e significati con un atto parlamentare e, quindi, un carattere divulgativo»).

Invero, nell'interrogazione parlamentare presentata dall'on. Sgarbi in data 15 settembre 1998, seppure con le forme del «quesito dubitativo» proprie dell'atto tipico, venivano mosse censure specifiche circa l'operato dei magistrati della Procura di Palermo, tra i quali il dott. Caselli, e in particolare, circa alcune irregolarità che avrebbero caratterizzato le modalità di gestione dell'indagine svolta nei confronti del dott. Lombardini (all'epoca procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Cagliari) e l'espletamento concreto di alcuni atti giudiziari, in particolare le modalità della perquisizione e quelle definite «persecutorie» di conduzione dell'interrogatorio, nonché nell'aver «fatto ventilare la possibilità di “arresto per la mancata collaborazione” (tema da sempre pubblicizzato dalla cultura “inquisitoria” di Caselli e degli altri magistrati) con ciò creando il clima terrorizzante che secondo l'interrogante potrebbe aver causato la morte di Lombardini».

Secondo l'interrogante, tali metodi avrebbero potuto rappresentare la causa del suicidio del dott. Lombardini, tanto che nell'interrogazione si ipotizzava il ravvisarsi di fattispecie di reato quali quelle previste dagli art. 580 c.p. o 613 c.p., e si prospettava la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti di carattere disciplinare e penale.

L'interrogazione, si riferisce dunque a fatti specifici solo parzialmente richiamati nel contenuto dell'articolo in questione — suicidio del dott. Lombardini e presunte responsabilità del dott. Caselli in ordine allo stesso a causa dei metodi d'indagine adottati nel caso specifico — e solo genericamente compie un riferimento ad un possibile «uso distorto» della carcerazione preventiva quale «arma di pressione» per convincerlo a collaborare.

Nell'articolo in oggetto, invece, si introducono temi e contenuti nuovi, che non possono essere ritenuti sostanzialmente corrispondenti a quelli oggetto dell'interrogazione: in particolare, laddove si parla esplicitamente di «avere sequestrato innocenti sulla base di indagini insufficienti» (come realmente accaduto: Musotto, Lombardo e Scalone); attribuiti alla persona del medesimo magistrato dott. Caselli, e si citano tali casi nella descrizione esemplificativa di una situazione ipotetica in cui, attraverso un immaginato «rovesciamento dei ruoli», lo stesso magistrato si fosse trovato nella condizione di soggetto indagato per tali fatti, e il dott. Lombardini nella veste di titolare dell'inchiesta. Dunque, nell'articolo oggetto dell'imputazione, da un lato si accosta la vicenda del Lombardini a quelle dei citati altri casi giudiziari — circostanza che non risulta assolutamente costituire contenuto dell'interrogazione parlamentare agli atti — dall'altro, si attribuisce espressamente al dott. Caselli «l'aver sequestrato innocenti con indagini insufficienti» con riferimento a casi specifici e diversi da quello del Lombardini — contenuto dotato di rilevanza autonoma che, del pari, non risulta trovare alcuna identità sostanziale con quello dell'interrogazione parlamentare ridetta.

In quest'ultima, risulta espresso un richiamo generico al concetto di un possibile uso distorto della carcerazione preventiva quale «arma di pressione» per indurre l'indagato a fornire la propria collaborazione; contenuto affatto diverso da quello che, nell'articolo di stampa, attribuisce al dott. Caselli, con riferimento a precisi casi giudiziari concreti, «l'aver sequestrato innocenti con indagini insufficienti».

In sostanza dunque, gli atti di sindacato ispettivo si limitano a tratteggiare l'identica vicenda evocata nelle dichiarazioni dell'articolo di stampa, sulla quale si sono successivamente sviluppate espressioni diverse per forma e significati, poste a fondamento dell'accusa contestata nel giudizio penale. Ma, come peraltro sopra richiamato e più volte affermato dalla Corte costituzionale, per l'operatività della prerogativa dell'immunità *ex* art. 68, primo comma, della Costituzione, non basta la semplice «comunanza di argomento» né la riconducibilità ad un medesimo «contesto politico» dei temi trattati, poiché in tal modo, si determinerebbe un'indebita estensione della suddetta garanzia costituzionale a tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività

politica, e non solo — come invece l'attuale art. 68, primo comma, della Costituzione impone — quelle «legate da nesso funzionale» (*cf.* sentenza Corte cost. n. 10-17 gennaio 2000), e nel caso di specie, a dichiarazioni non esattamente identificabili quale «espressione della funzione e/o di attività parlamentare».

Ciò premesso, quelle stesse dichiarazioni contenute nell'articolo di stampa oggetto dell'imputazione che, in base al consolidato orientamento interpretativo dell'art. 68, primo comma, Cost. fornito dalla Corte costituzionale, non rientrerebbero nella sfera di operatività di tale norma costituzionale, si ritiene potrebbero rientrare nell'attuale previsione normativa dell'art. 3, comma 1, legge n. 140/2003: in particolare, laddove quest'ultimo ricomprende tra le attività coperte dalla garanzia dell'immunità, non solo quelle di semplice «divulgazione» all'esterno del contenuto sostanziale di atti compiuti dal parlamentare nell'esercizio delle relative funzioni, ma anche attività di «critica e denuncia politica» le quali, benché svolte al di fuori del Parlamento, presentino elementi di «connessione con la funzione di parlamentare»; intesa non quale «identificabilità con l'espressione dell'esercizio della funzione parlamentare», bensì quale mero collegamento con temi e argomenti al centro del dibattito politico-istituzionale del Paese, che siano oggetto di «critica e/o di denuncia politica» da parte del parlamentare stesso.

Il ritenuto contrasto dell'attuale formulazione dell'art. 3, comma 1, legge n. 140/2003 con l'art. 68, primo comma Cost., comporta un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale che non appare manifestamente infondato, ovvero quello relativo alla ritenuta violazione degli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione.

Nel primo caso (contrasto con l'art. 3 della Costituzione) laddove il nuovo art. 3, comma 1, legge n. 140/2003 introduce una irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti che rivestono la qualità di «Parlamentare» e i comuni cittadini, trasformando di fatto quella eccezionale garanzia dell'immunità finalizzata alla tutela del libero esercizio delle funzioni parlamentari attraverso le opinioni espresse, in una ingiustificata situazione di «privilegio personale» derivante esclusivamente dallo *status* di Parlamentare, che ne precluderebbe la responsabilità penale a prescindere dalla riscontrata sussistenza di un'identificabilità di tali opinioni con l'esercizio delle funzioni parlamentari, e a differenza di quanto accadrebbe a tutti coloro che, non rivestendo la qualità di parlamentare, non potrebbero sottrarsi alla giurisdizione pur esprimendo identiche «attività di critica e denuncia politica».

Negli altri casi (contrasto con l'art. 24 e 117 Costituzione), l'attuale formulazione dell'art. 3, legge n. 140/2003 comporta una indebita e ingiustificata compressione dell'esercizio del diritto costituzionalmente riservato a tutti i cittadini, anche ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (e nel caso di specie, all'odierna parte offesa) di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, diritto suscettibile di legittima compressione soltanto a fronte dell'esigenza di tutelare un preminente interesse di carattere generale, quale il libero esercizio delle funzioni parlamentari e non certo per salvaguardare attività che non ne costituiscono affatto l'espressione.

Invero, il sacrificio di un qualsivoglia interesse di rango costituzionale impone un previo ponderato bilanciamento con interessi parimenti di rilievo costituzionale, che l'art. 3 legge n. 140/2003 non assicura, ancorando invece l'applicabilità della garanzia costituzionale a criteri che esorbitano da quelli dettati dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, pure in mancanza di una legge costituzionale che ne abbia modificato l'attuale portata, e recludendo di fatto al cittadino la possibilità di agire in giudizio a fronte di situazioni che non giustificano affatto l'applicazione di tale privilegio, ancorandolo a condizioni esclusivamente personali dei soggetti da perseguire.

La Corte costituzionale, ha efficacemente espresso questo principio affermando che l'attività politica che non costituisca esplicazione della funzione parlamentare «rappresenta piuttosto esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati, sicché ad essa non può estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni», ed ancora sottolineando che in assenza di tale delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa, l'applicazione di quest'ultima «la trasformerebbe in un privilegio personale del parlamentare, con possibili distorsioni del principio di eguaglianza e di parità di opportunità fra cittadini nella dialettica politica» (*cf.* Corte cost. sent. n. 10/2000, già sopra citata).

Le questioni di illegittimità costituzionale così come sopra poste, rilevano anche riguardo alla posizione processuale di Canè Gabriele, secondo imputato in questo stesso processo, per il reato p. e p. dall'art. 57 c.p. «perché per negligenza, quale direttore responsabile del quotidiano «Il Resto del Carlino» ometteva di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che venisse commesso il reato di cui sopra».

Invero, nella fattispecie criminosa prevista dalla disposizione da ultimo citata, «il reato che con il mezzo della pubblicazione viene commesso dall'autore dell'articolo pubblicato, si configura come un evento del reato colposo addebitato al direttore del giornale» (*cf.* Cass. penale Sez. V n. 8418 del 28 luglio 1992; Conforme sez. V n. 8118

del 22 giugno 1999); cosicché risulta evidente la necessità di procedere alla trattazione congiunta delle due posizioni processuali, comportando l'accertamento della responsabilità del direttore del quotidiano ai sensi dell'art. 57 c.p., la preliminare valutazione in merito alla ricorrenza degli estremi del reato presupposto, ovvero nel caso *sub iudice*, un accertamento che non può prescindere dalla previa risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale poste, in quanto necessariamente incidente sul riconoscimento di una «causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto» costituente il reato presupposto (*cfr.* Cass. penale sez. V n. 858 del 21 aprile 1999).

Sulla base delle motivazioni sopra diffusamente esposte, i motivi e i profili di legittimità costituzionale sollevati dalla parte civile e dalla difesa Canè, qui richiamati, si ritengono assorbiti ed integrati in quelli sollevati d'ufficio con la presente ordinanza quanto ai richiamati artt. 3, 68 comma 1, 24 e 117 della Costituzione; irrilevanti quanto all'art. 112 della Costituzione — poiché nel caso *sub iudice*, l'azione penale era già stata esercitata da tempo, prima dell'entrata in vigore della legge n. 140/2003 — e manifestamente infondata la questione sollevata in relazione all'art. 101 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Ritenute non manifestamente infondate e rilevanti nel presente giudizio le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 1 legge n. 140/2003, per contrasto con gli artt. 3, 68 comma primo, 24 e 117 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché all'avv. Paolo Rossi del Foro di Fermo (codifensore dell'imputato Sgarbi) oggi non presente, e comunicata ai Presidenti delle Camere.

Bologna, addì 17 settembre 2003

Il giudice: SANTINI

03C1244

N. 1022

*Ordinanza del 23 dicembre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2003)
emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Lakehel Abd Raouf*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Abdela Mohamed, nato in Marocco il 24 luglio 1973 alias Abdellah Mohamed nato il 7 marzo 1973, arrestato a Bologna il 21 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dalla legge n. 189/2002 — per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 14, comma 5-*ter* stessa legge;

Premesso che l'arrestato è stato colpito da provvedimento di espulsione del Prefetto di Bologna in data 11 novembre 2002 e in pari data il Questore di Bologna gli ha ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 5-*bis* d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002;

Dato atto che l'arrestato è privo di documenti di identificazione validi ed è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, in base ai quali si è accertato che lo stesso è stato solo identificato dalla Questura di Bologna in due occasioni (una delle quali ha dato origine a procedimento per violazione dell'art. 14, d.lgs. n. 286/1998, da cui il prevenuto è stato assolto; v. certificato carichi pendenti della locale Procura);

Osservato che:

il decreto legislativo n. 286/1998 come recentemente modificato dalla legge n. 189/2002 prevede l'espulsione dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o vi si sia trattato senza permesso di soggiorno valido (art. 13, comma 2, lett. *A-B*);

l'espulsione è disposta dal Prefetto ed è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4), salvo nei casi concernenti lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne sia stato chiesto il rinnovo, per il quale l'espulsione eseguita mediante accompagnamento alla frontiera viene sostituita dall'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni (art. 13, comma 5);

la regola fissata dal comma 4 dell'art. 13 può essere derogata quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo (art. 14, comma 1);

in tal caso il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino; come rimedio ulteriore ed estremo, qualora non sia stato possibile trattenere lo straniero nel centro, o trattenerlo ulteriormente (essendo decorso il termine massimo di giorni 30+30 di cui al comma 5 dell'art. 14), il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni (art. 14, comma *5-bis*);

orbene, implicitamente confermando che la clandestinità in sé non è reato ma solo l'inottemperanza al relativo provvedimento di espulsione, il legislatore ha contemplato diverse ipotesi sanzionatorie per l'inosservanza dei diversi tipi di espulsione;

la disobbedienza che si realizzi per la prima volta, di regola, è un illecito contravvenzionale (l'eccezione è costituita dalla trasgressione all'espulsione disposta dal giudice a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione; art. 16, commi 1 e 5); le condotte sanzionate sono il rientro nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministero dell'interno (art. 13, comma 13) e il trattenimento ingiustificato nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi dell'art. 14, comma *5-bis*; per entrambe le contravvenzioni la pena prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno ed è previsto che si proceda a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 13 in fine e art. 14, comma *5-ter* in fine);

la reiterazione della condotta disobbediente (ovverosia il rientro dello straniero già denunciato per il reato di cui all'art. 13, comma 13 o il rinvenimento nel territorio dello Stato dello straniero espulso ai sensi dell'art. 14, comma *5-ter*) realizza un delitto, punito con la reclusione da 1 a 4 anni (art. 13, comma *13-bis*; in fine e art. 14, comma *5-quater*);

quanto agli aspetti processuali, gli art. 13 e 14 prevedono per i reati in ciascuno di essi contemplati rispettivamente l'arresto facoltativo in flagranza (art. 13, comma *13-ter*; per le violazioni dell'art. *13-bis* è consentito anche il fermo fuori dei casi di flagranza) e l'arresto obbligatorio (art. 14, comma *5-quinquies*) e sempre il rito direttissimo;

Ritenuto che:

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma *5-quinquies* nella parte in cui prevede come obbligatorio l'arresto per il reato di cui al comma *5-ter* appare non manifestamente infondata e rilevante e va sollevata d'ufficio per le ragioni che seguono, con riferimento ai parametri costituzionali di cui all'art. 3 Cost.;

i reati contravvenzionali previsti dagli art. 13 e 14 rivestono quanto meno pari gravità; infatti sono sanzionati con la medesima pena edittale, prevedono identiche conseguenze sul piano amministrativo (nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera) e penale (lo straniero che, dopo essere stato denunciato per la contravvenzione, viene nuovamente colto nel territorio dello Stato commette un delitto punito con la reclusione da 1 a 4 anni) in caso di reiterazione della condotta;

in realtà, a ben vedere, la condotta descritta all'art. 14, comma 5-ter appare meno grave di quella di cui all'art. 13, comma 13; in quest'ultimo caso lo straniero che, dopo essere stato accompagnato coattivamente alla frontiera a mezzo della forza pubblica e fisicamente espulso dal territorio dello Stato, vi rientra, pone in essere una condotta attiva di trasgressione non solo ad un ordine legalmente dato ma anche ad attività che hanno impegnato lo Stato con risorse umane e materiali, e ha quindi mostrato un atteggiamento volitivo particolarmente forte; la condotta di cui all'art. 14, comma 5-ter è invece meramente omissiva, nel senso che lo straniero «intimato» si limita a non adempiere l'ordine e a non presentarsi alla frontiera nel termine indicato, atteggiamento che è compatibile anche con la semplice colpa;

se è dunque corretto ritenere che la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter è di gravità pari o addirittura minore rispetto a quella di cui all'art. 13, comma 13 non vi è alcuna ragione che giustifichi la previsione di un arresto obbligatorio nel primo caso e facoltativo nel secondo;

ma v'è di più; l'art. 13, comma 13-ter prevede come facoltativo l'arresto anche in caso di commissione di uno dei delitti previsti dal precedente comma 13-bis; e fra essi, oltre a quello dello straniero che, già denunciato per la contravvenzione di cui al comma 13 e nuovamente espulso con nuovo accompagnamento alla frontiera, sia rientrato nel territorio dello Stato, vi è anche quello di violazione dell'espulsione disposta dal giudice; orbene, tale espulsione ai sensi dell'art. 16 del decreto può essere disposta con la sentenza, come sanzione sostitutiva di condanna per reato non colposo ad una pena detentiva entro il limite di due anni, e quindi anche in relazione a soggetti che hanno dimostrato già, in concreto, di essere pericolosi, tenuto conto dell'entità della condanna loro inflitta; non vi è alcun dubbio che tali soggetti debbano essere ritenuti più pericolosi e il loro reingresso nel territorio dello Stato più allarmante del semplice permanere di uno straniero la cui unica «colpa» è quella di avere trasgredito ad un ordine del Questore che gli intimava di uscire dallo Stato entro 5 giorni;

sembra pertanto indiscutibile che nel sistema degli artt. 13 e 14 il legislatore abbia trattato in maniera difforme situazioni quanto meno uguali (prevedendo l'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter e quello facoltativo per la contravvenzione di cui all'art. 13, comma 13) e maniera più grave reati di minore gravità (la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter rispetto ai delitti di cui all'art. 13 comma 13-bis);

peraltro l'arresto obbligatorio è istituito riservato, nell'attuale ordinamento, solo ai delitti e fra essi a quelli particolarmente gravi indicati nell'art. 380 c.p.p.; nessuna contravvenzione prevede l'arresto obbligatorio e solo una (art. 6, d.l. n. 122/1993 convertito in legge n. 205/1993) lo consente come facoltà; anche in tale ultima ipotesi, inoltre, la condotta che viene sanzionata in via preprocessuale con l'arresto in flagranza appare di notevole pericolosità sociale (porto nelle pubbliche riunioni di armi o strumenti atti ad offendere e porto di armi o strumenti atti ad offendere per ragioni di odio razziale, etnico ecc.) in confronto alla condotta di chi contravviene all'obbligo del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni;

né la disparità di trattamento sembra trovare alcuna giustificazione di natura processuale o di politica criminale;

infatti da un lato, poiché nel nostro ordinamento è consentito procedere nella contumacia dell'imputato, non appare necessario garantirne fisicamente la presenza di fronte al giudice, né l'obbligatorietà dell'arresto è necessariamente collegata al rito processuale adottabile (rito direttissimo), giacché lo stesso decreto legislativo n. 286/1998 prevede il rito direttissimo obbligatorio anche per i reati di cui all'art. 13, commi 13-bis e 13-ter, per i quali — come detto — l'arresto è facoltativo, in tal modo introducendo una deroga al generale principio secondo cui l'adozione del rito direttissimo è generalmente collegata all'arresto (peraltro già il comma 5 dell'art. 449 c.p.p. prevede una ipotesi diversa di rito direttissimo, collegato alla confessione dell'imputato e non all'avvenuto arresto; analogamente l'art. 12-bis, d.l. 8 giugno 1992, n. 302 stabilisce che per i reati concernenti le armi e gli esplosivi il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 558 c.p.p.);

per quanto concerne le eventuali ragioni di politica criminale perseguite dal legislatore, va rammentato che la *ratio* della norma incriminatrice è quella di sanzionare un soggetto che si è sottratto all'esecuzione volontaria di un ordine dell'autorità, ordine che è stato emanato perchè egli si trova bensì in una condizione soggettiva particolare (senza documenti di identificazione e dunque non passibile di espulsione coatta verso un determinato Stato) ma in sé non illecita, non integrando alcuna ipotesi di reato l'essere clandestino e non identificato; inoltre, scegliendo il reato di natura contravvenzionale (del resto conformemente ad altre fattispecie analoghe; v. art. 650 c.p. e art. 2 legge n. 1423/1956) lo stesso legislatore ha qualificato la condotta in termini di minore gravità, rendendo anche impossibile l'adozione di qualunque misura cautelare; è ben vero che nella sfera della discre-

zionalità legislativa rientrano le scelte sulla qualità e quantità delle sanzioni e sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari e precautelari, ma è altrettanto vero che l'uso della discrezionalità legislativa può essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza (*cf.* sentenze Corte cost. nn. 26/1979, 103/1982, 409/1989, 341/1994; secondo Corte cost. n. 53/1958 «non si compiono valutazioni di natura politica e nemmeno si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse»);

né può dubitarsi che il principio di uguaglianza, nonostante il riferimento letterale dell'art. 3 Cost. ai «cittadini», debba ritenersi esteso anche agli stranieri, allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. n. 104/1969);

nella fattispecie concreta la questione è anche rilevante; infatti Abdela è stato privato della libertà personale a seguito di arresto obbligatorio, a prescindere da qualunque valutazione di pericolosità personale (che nella fattispecie non sussisteva, trattandosi di soggetto privo di pregiudizi) per la violazione dell'art. 14, comma 5-*ter* e condotto avanti al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c.p.p.;

la circostanza che la mancata convalida dell'arresto del prevenuto nel termine previsto dagli artt. 558 e 391 u.co. c.p.p. determinerà la caducazione della misura, non può influire sulla rilevanza della questione di legittimità, come puntualmente osservato dalla Corte cost. con sentenza n. 54/1993 nella quale si legge «il provvedimento di liberazione dell'arrestato era imposto dalla disposizione dell'art. 391, comma 7 ultima parte del codice di rito ... poiché tale disposizione ricollega la perdita di efficacia dell'arresto alla carenza, per qualsiasi ragione, di un provvedimento positivo di convalida nello stesso termine, è ovvio che l'impossibilità di rispettarlo conseguente all'elevazione della questione comportava (o avrebbe di lì a poco ineludibilmente comportato) l'intervento di tale autonoma causa di carenza di valido titolo di detenzione, a prescindere dall'esaurimento del procedimento di convalida, che ... era stato contestualmente sospeso. Tale procedimento non può perciò ritenersi esaurito, né di esso i giudici si sono spogliati: e la sua persistenza nonostante la liberazione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una privazione della libertà. La rilevanza della questione, dunque, permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestata debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, comma 7, ovvero, più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinq.* d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede come obbligatorio l'arresto per il reato previsto dal comma 5-*ter*, in relazione all'art. 3 della costituzione appare non manifestamente infondata e rilevante.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinq.*, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;*

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 23 dicembre 2002

Il giudice: ZAVATTI

03C1245

N. 1023

*Ordinanza del 27 dicembre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2003)
emessa dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Enim Eni*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinqüies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Enim Eni, nato a Marrakesh il 25 ottobre 1983, tratto in arresto a Bologna il 26 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, d.lgs n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, per la contravvenzione prevista dall'art. 14, comma 5-*ter*, stessa legge.

1. — Premesso che con decreto del 7 ottobre 2002, il prefetto di Bologna aveva disposto l'espulsione dell'arrestato e che, con decreto emesso e notificato lo stesso giorno, il questore di Bologna gli aveva ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis* del t.u. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002;

Premesso inoltre che l'arrestato è privo di documenti d'identità ed è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, non è mai stato condannato, non risulta che abbia pendenze giudiziarie e non è mai stato segnalato dalla polizia come autore di reati; salvo che per una precedente identica contravvenzione;

Osserva che sussistendo dubbi sulla legittimità costituzionale della norma dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del d.lgs. n. 286/1998, con riferimento alle norme degli artt. 3 e 13, comma 3, della Costituzione. Poiché non appare manifestamente infondata, la questione deve essere sollevata anche d'ufficio.

2. — Con riferimento all'art. 13, comma 3, della Costituzione, la norma indicata appare illegittima per le seguenti ragioni: l'art. 13 della Costituzione prevede che «la libertà personale è inviolabile» (comma 1), che la libertà personale può essere limitata soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2) e che soltanto «in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di p.s. può adottare provvedimenti provvisori», che devono essere convalidati in tempi brevissimi dall'autorità giudiziaria (comma 3).

Il legislatore ordinario può quindi determinare i casi in cui la libertà personale può essere provvisoriamente limitata dalla p.s., ma la scelta è limitata ai «casi eccezionali di necessità ed urgenza». Poiché l'art. 14, comma 5-*quinqüies* prevede l'obbligatorietà dell'arresto quando sia accertata la flagranza della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter*, le condizioni di eccezionale gravità ed urgenza che possono giustificare la limitazione provvisoria della libertà personale da parte della p.s. non possono essere valutate in concreto ma soltanto in astratto in relazione al reato a cui è collegata la previsione dell'arresto obbligatorio.

La contravvenzione in esame per la quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza è un reato di mera condotta. L'elemento materiale del reato è il fatto dello straniero che, già espulso dal territorio dello Stato in quanto clandestino non abbia osservato l'ordine di allontanamento del questore.

La struttura del reato non prevede quindi né la lesione o la messa in pericolo di un bene costituzionalmente protetto, né una condizione soggettiva di pericolosità specifica dell'autore, che, mai condannato né giudicato per altri reati, non può essere giudicato socialmente pericoloso (*cfr.* sentenze n. 127/1972 e n. 64/1977 della Corte costituzionale nelle quali la legittimità dell'arresto era collegata al preesistente accertamento giudiziale delle condizioni di pericolosità sociale).

La permanenza clandestina dello straniero in Italia è una condizione che legittima l'espulsione ma non costituisce alcun reato e che, dipendendo dalla formale assenza di documenti d'identità, non può essere indice di per se stessa di una specifica pericolosità del soggetto.

Né la condotta punita né le condizioni dell'agente assunto quindi, nel nostro caso, quei connotati di eccezionale necessità ed urgenza che giustificano il potere della p.s. di limitare la libertà personale ai sensi dell'art. 13, comma 3 Cost.

Si deve anche osservare che l'arresto obbligatorio è previsto in questo caso per una contravvenzione. Il sistema processuale vigente non prevede per le contravvenzioni l'applicazione di misure cautelari (artt. 280 e 287 c.p.p.). Il nostro caso non fa eccezione e dunque anche nel nostro caso l'arresto non ha una funzione precautelare. Esistono altri casi in cui l'arresto è consentito a prescindere dalla successiva applicazione di misure cautelari ma si tratta di casi molto diversi dal nostro.

Un primo caso è quello previsto per il delitto di cui all'art. 189 del codice della strada (la pena edittale è inferiore ai limiti che consentono l'applicazione di misure cautelari).

Altri casi sono quelli previsti per le contravvenzioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2, 4 e 5 della legge n. 110/1975, se sussiste l'aggravante della finalità di discriminazione o odio etnico, razziale ecc.

Ma è evidente nel primo di questi casi (a prescindere del fatto che si tratta di delitto e non di contravvenzione) la necessità di un intervento immediato diretto a limitare la libertà di chi si sia dato alla fuga, abbandonando la vittima di un incidente stradale da lui cagionato e abbia messo in pericolo la sicurezza individuale e collettiva» (*cfr.* in proposito la Corte cost. n. 305/1996) e negli altri casi la necessità di limitare la libertà personale di personale che portino senza licenza armi proprie o improprie o, anche provvisti di licenza, in riunioni pubbliche, quando sussista l'aggravante della destinazione ad atti violenti per finalità di discriminazione o di odio razziale.

La necessità dell'arresto in flagranza privo di finalità precautelari dipende, in questi casi, dal fatto che si tratta di condotte attive (lesioni personali con conseguente fuga e abbandono della vittima e porto d'armi in occasioni o con finalità non consentite) che pongono concretamente in pericolo la sicurezza individuale e collettiva e sono necessariamente dolose. L'arresto previsto dall'art. 14, comma 5-*quiquies*, riguarda invece una condotta meramente omissiva, che non pone in pericolo l'incolumità altrui e può essere anche colposa.

È il caso di aggiungere che la Corte cost. con la sentenza n. 305/1996 ha confermato la legittimità della previsione dell'arresto per il delitto di cui all'art. 189, del codice della strada ma in quanto l'arresto è previsto come facoltativo e quindi «richiede pur sempre la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali l'art. 381, comma 4, subordina in via generale l'adozione di tale misura».

Nel caso in esame invece l'obbligatorietà dell'arresto esclude ogni valutazione sulla concreta pericolosità della condotta, con la conseguenza che la previsione dell'arresto potrebbe essere conforme alla norma dell'art. 13, comma 3 Cost. soltanto se si ritenesse eccezionalmente necessario ed urgente limitare la libertà di uno straniero tutte le volte in cui abbia violato l'ordine di allontanamento del questore successivo alla sua espulsione dal territorio nazionale. Ma l'ipotesi rende evidente il contrasto con il principio dell'inviolabilità della libertà personale previsto appunto dall'art. 13 Cost.

L'arresto obbligatorio non potrebbe neppure trovare una giustificazione nell'eccezionale necessità ed urgenza di procedere al rito direttissimo imposto dallo stesso art. 14, comma 5-*quiquies*, per l'accertamento della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter*. Il rito direttissimo nel nostro ordinamento non è infatti vincolato alla necessaria presenza dell'imputato in udienza, come appare dall'art. 449 c.p.p. che lo prevede in tutti i casi in cui l'imputato — non arrestato né detenuto — abbia reso confessione, nei casi previsti dall'art. 450, comma 2, c.p.p. che espressamente dispone le regole processuali per l'ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato a piede libero, oltre che nei casi previsti dallo stesso d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/1992, che all'art. 13, comma 13-*ter*, prevede ipotesi di arresto facoltativo disponendo che in ogni caso — e quindi anche quando la facoltatività dell'arresto non sia stata esercitata e perciò l'imputato resti libero — si proceda contro l'autore con rito direttissimo.

Né infine l'eccezionale necessità ed urgenza dell'arresto può essere collegata alla necessità di eseguire l'esecuzione immediata dell'arresto che può essere effettuata anche con accompagnamento alla frontiera e in modo del tutto autonomo e indipendente dall'arresto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.

3. — Con riferimento all'art. 3 della Costituzione che impone al legislatore il rispetto del limite della ragionevolezza come qualificato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 26/1979; n. 103/1982; n. 409/1989; n. 394/1994¹⁾ la previsione dell'arresto obbligatorio parrebbe essere incostituzionale per le seguenti ragioni:

L'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 prevede il fatto dello straniero che, espulso e materialmente accompagnato alla frontiera, rientri nel territorio nazionale e punisce questa condotta con l'arresto da sei mesi ad un anno, cioè con una pena identica a quella prevista per la contravvenzione prevista dall'art. 14, comma 5-ter, per il caso dello straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore.

In realtà la condotta descritta all'art. 14, comma 5-ter, appare meno grave di quella di cui all'art. 13, comma 13; in quest'ultimo caso straniera che, accompagnato coattivamente alla frontiera a mezzo della forza pubblica e fisicamente espulso dal territorio dello Stato, vi rientra, pone in essere una condotta attiva di trasgressione non solo ad un ordine legalmente dato ma anche ad attività che hanno impegnato lo Stato con risorse umane e materiali e ha quindi mostrato un atteggiamento volitivo particolarmente forte mentre la condotta di cui all'art. 14, comma 5-ter, è meramente omissiva poiché lo straniero «intimato» si limita a non adempiere l'ordine e a non presentarsi alla frontiera nel termine indicato, tiene cioè una condotta compatibile anche con la semplice colpa.

Se dunque è corretta ritenere che la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, è di gravità pari o addirittura minore rispetto a quella di cui all'art. 13, comma 13, la previsione di un arresto obbligatorio nel primo caso e facoltativo nel secondo non appare ragionevole.

Ma c'è di più. L'art. 13, comma 13-ter, del t.u. in esame prevede come facoltativo l'arresto anche in caso di commissione di uno dei delitti previsti dal precedente comma 13-bis e, fra essi, oltre a quello dello straniero già denunciato per la contravvenzione di cui al comma 13 e nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera, c'è anche quello di violazione dell'espulsione disposta dal giudice che, ai sensi dell'art. 16 del decreto, può essere disposta con la sentenza come sanzione sostitutiva di una condanna per reato non colposo ad una pena detentiva entro il limite di due anni e quindi anche ivi relazione a soggetti che hanno dimostrato già, in concreto, di essere pericolosi. È indubbia che tali soggetti devono essere ritenuti più pericolosi e il loro reingresso nello Stato più allarmante della semplice permanenza di uno straniero che non abbia obbedito all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni.

Il legislatore ha perciò trattato in maniera difforme situazioni almeno uguali (prevedendo l'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, e quello facoltativo per la contravvenzione di cui all'art. 13, comma 13) e in maniera più grave reati di minore gravità (la contravvenzione di cui all'art. 14 comma 5-ter) rispetta ai delitti di cui all'art. 13, comma 13-bis.

D'altra parte, la norma di cui all'art. 14, comma 5-ter, è diretta a sanzionare la condotta omissiva dello straniero che si sottrae all'esecuzione volontaria di un ordine dell'autorità, essendo stato questo ordine emanato perché lo straniero si trova in una particolare condizione soggettiva (privo di documenti di identificazione e dunque non passibile di espulsione coatta verso un determinato Stato) ma in sé non illecita.

L'essere clandestino e non identificabile non integra infatti alcuna ipotesi di reato.

Scegliendo inoltre il reato di natura contravvenzionale (anche per conformità con ipotesi simili come quella dell'art. 650 c.p.e dell'art. 2 legge n. 1423/1956) lo stesso legislatore ha qualificato la condotta in termini di minore gravità escludendo anche la possibilità di applicare misure cautelari.

La previsione dell'arresto obbligatorio per l'ipotesi in esame, in contrasto con la previsione della mera facoltatività dell'arresto per fattispecie di reato di uguale o addirittura di minore gravità, è perciò censurabile per il mancato rispetto del principio della ragionevolezza.

È appena il caso di ricordare, per concludere, che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., benché testualmente riferito ai «cittadini» deve ritenersi esteso agli stranieri, trattandosi di norma diretta alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. sent. n. 104/1969).

4. — La questione sollevata è rilevante poiché l'arrestato è stato privato della libertà personale e obbligatoriamente tratto in arresto, senza alcun giudizio di pericolosità per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter, e condono davanti al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 C.p.p.

La circostanza che la mancata convalida dell'arresto determinerà la caducazione della misura non può influire sulla rilevanza della questione di legittimità. In proposito è sufficiente richiamare la sentenza n. 54/1993

¹⁾ Vedi anche C. Cost. n. 53/1958 dove si legge che «non si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad un'indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera diverse».

della Corte costituzionale con la quale è stata, fra l'altro, affermato testualmente che nel giudizio di convalida: «la rilevanza della questione permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba, considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391 settimo comma, ovvero più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti».

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/98 come modificato dalla legge n. 189/2002 per contrasto con gli artt. 3 e 13, comma terzo, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Bologna, addì 27 dicembre 2002

Il giudice: CORRIA

03C1246

NN. da 1024 a 1026

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 23 dicembre 2002 (pervenute alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2003) dal Tribunale di Bologna nei procedimenti penali a carico di: Abdela Mohamed (R.O. n. 1024/2003); Bettiab Semi (R.O. 1025/2003); Ciokri Hujad (R.O. 1026/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Sulla richiesta del pubblico ministero di convalida dell'arresto di Abdela Mohamed, nato in Marocco il 24 luglio 1973, *alias* Abdellah Mohamed nato 7 marzo 1973, arrestato a Bologna il 21 dicembre 2002 ai sensi dall'art. 14, comma 5-quinquies, decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 14, comma 5-ter stessa legge;

Premesso che l'arresto è stato colpito da provvedimento di espulsione del prefetto di Bologna in data 11 novembre 2002 e in pari data il questore di Bologna gli ha ordinato, di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002;

Dato atto che l'arrestato è privo di documenti di identificazione validi ed è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, in base ai quali si è accertato che lo stesso è stato solo identificato dalla questura di Bologna in due occasioni (una delle quali ha dato origine a procedimento per violazione dell'art 14, d.lgs. n. 286/1998, da cui il prevenuto è stato assolto; vd. certificato carichi pendenti della locale procura);

Osservato che:

il decreto legislativo n. 286/1998 come recentemente modificato dalla legge n. 189/2002 prevede l'espulsione dello straniero che sia entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera o vi si sia trattato senza permesso di soggiorno valido (art. 13, comma 2, lett. a, b);

l'espulsione è disposta dal prefetto ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4), salvo nei casi concernenti lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne sia stato chiesto il rinnovo, per il quale l'espulsione eseguita mediante accompagnamento alla frontiera viene sostituita dall'intimazione a lasciare il territorio dello stato entro 15 giorni (art. 13, comma 5);

la regola fissata dal comma 4 dell'art. 13 può essere derogata quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo (art. 14, comma 1);

in tal caso il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino;

come rimedio ulteriore ed estremo, qualora non sia stato possibile trattenere lo straniero nel centro, o trattenerlo ulteriormente (essendo decorso il termine massimo di giorni 30+30 di cui al comma 5 dell'art. 14), il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni (art. 14, comma 5-bis);

orbene, implicitamente confermando che la clandestinità in sé non è reato ma solo l'inottemperanza al relativo provvedimento di espulsione, il legislatore ha contemplato diverse ipotesi sanzionatorie per l'inosservanza dei diversi tipi di espulsione;

la disobbedienza che si realizzi per la prima volta, di regola, è un illecito contravvenzionale (l'eccezione è costituita dalla trasgressione all'espulsione disposta dal giudice a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione; art. 16, commi 1 e 5); le condotte sanzionate sono il rientro nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministero dell'interno (art. 13, comma 13) e il trattenimento ingiustificato nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartita dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis; per entrambe le contravvenzioni la pena prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno ed è previsto che si proceda a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 13 in fine e art. 14, comma 5-ter in fine);

la reiterazione della condotta disobbediente (ovverosia il rientro dello straniero già denunciato per il reato di cui all'art. 13, comma 13 o il rinvenimento nel territorio dello Stato dello straniero espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter) realizza un delitto, punito con la reclusione da 1 a 4 anni (art. 13, comma 13-bis in fine e art. 14, comma 5-quater);

quanto agli aspetti processuali, gli art. 13 e 14 prevedono per i reati in ciascuno di essi contemplati rispettivamente l'arresto facoltativo in flagranza (art. 13, comma 13-ter; per le violazioni dell'art. 13-bis è consentito anche il fermo fuori dei casi di flagranza) e l'arresto obbligatorio (art. 14, comma 5-quinquies) e sempre il rito direttissimo;

Ritenuto che:

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies nella parte in cui prevede come obbligatorio l'arresto per il reato di cui al comma 5-ter appare non manifestamente infondata e rilevante e va sollevata d'ufficio per le ragioni che seguono, con riferimento ai parametri costituzionali di cui all'art. 3 Cost.;

i reati contravvenzionali previsti dagli art. 13 e 14 rivestono quanto meno pari gravità; infatti sono sanzionati con la medesima pena edittale, prevedono identiche conseguenze sul piano amministrativo (nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera) e penale (lo straniero che, dopo essere stato denunciato per la contravvenzione, viene nuovamente colto nel territorio dello Stato commette un delitto punito con la reclusione da 1 a 4 anni) in caso di reiterazione della condotta;

in realtà, a ben vedere, la condotta descritta all'art. 14, comma 5-ter appare meno grave di quella di cui all'art. 13, comma 13; in quest'ultimo caso lo straniero che, dopo essere stato accompagnato coattivamente alla frontiera a mezzo della forza pubblica e fisicamente espulso dal territorio dello Stato, vi rientra, pone in essere

una condotta attiva di trasgressione non solo ad un ordine legalmente dato ma anche ad attività che hanno impegnato lo Stato con risorse umane e materiali, e ha quindi mostrato un atteggiamento volitivo particolarmente forte; la condotta di cui all'art. 14, comma 5-ter, è invece meramente omissiva, nel senso che lo straniero «intimato» si limita a non adempiere l'ordine e a non presentarsi alla frontiera nel termine indicato, atteggiamento che è compatibile anche con la semplice colpa;

se è dunque corretto ritenere che la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, è di gravità pari o addirittura minore rispetto a quella di cui all'art. 13, comma 13, non vi è alcuna ragione che giustifichi la previsione di un arresto obbligatorio nel primo caso e facoltativo nel secondo;

ma v'è di più; l'art. 13, comma 13-ter, prevede come facoltativo l'arresto anche in caso di commissione di uno dei delitti previsti dal precedente comma 13-bis; e fra essi, oltre a quello dello straniero che, già denunciato per la contravvenzione di cui al comma 13 e nuovamente espulso con nuovo accompagnamento alla frontiera, sia rientrato nel territorio dello Stato, vi è anche quello di violazione dell'espulsione disposta dal giudice; orbene, tale espulsione ai sensi dell'art. 16 del decreto può essere disposta con la sentenza, come sanzione sostitutiva di condanna per reato non colposo ad una pena detentiva entro il limite di due anni, e quindi anche in relazione a soggetti che hanno dimostrato già, in concreto, di essere pericolosi, tenuto conto dell'entità della condanna loro inflitta; non vi è alcun dubbio che tali soggetti debbano essere ritenuti più pericolosi e il loro reingresso nel territorio dello Stato più allarmante del semplice, permanere di uno straniero la cui unica «colpa» è quella di avere trasgredito ad un ordine del questore che gli intimava di uscire dallo Stato entro 5 giorni;

sembra pertanto indiscutibile che nel sistema degli articoli 13 e 14 il legislatore abbia trattato in maniera difforme situazioni quanto meno uguali (prevedendo l'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, e quello facoltativo per la contravvenzione di cui all'art. 13, comma 13) e maniera più grave reati di minore gravità (la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, rispetto ai delitti di cui all'art. 13, comma 13-bis);

peraltro l'arresto obbligatorio è istituito riservato, nell'attuale ordinamento, solo ai delitti e fra essi a quelli particolarmente gravi indicati nell'art. 380 c.p.p.; nessuna contravvenzione prevede l'arresto obbligatorio e solo una (art. 6, d.l. n. 122/1993 convertito in legge n. 205/1993) lo consente come facoltà; anche in tale ultima ipotesi, inoltre, la condotta che viene sanzionata in via preprocessuale con l'arresto in flagranza appare di notevole pericolosità sociale (porto nelle pubbliche riunioni di armi o strumenti atti ad offendere e porto di armi o strumenti atti ad offendere per ragioni di odio razziale, etnico ecc.) in confronto alla condotta di chi contravviene all'obbligo del questore di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni;

né la disparità di trattamento sembra trovare alcuna giustificazione di natura processuale o di politica criminale;

infatti da un lato, poiché nel nostro ordinamento è consentito procedere nella contumacia dell'imputato, non appare necessario garantirne fisicamente la presenza di fronte al giudice, né l'obbligatorietà dell'arresto è necessariamente collegata al rito processuale adottabile (rito direttissimo), giacché lo stesso decreto legislativo n. 286/1998 prevede il rito direttissimo obbligatorio anche per i reati di cui all'art. 13, commi 13-bis e 13-ter, per i quali — come detto — l'arresto è facoltativo, in tal modo introducendo una deroga al generale principio secondo cui l'adozione del rito direttissimo è generalmente collegata all'arresto (peraltro già il comma 5 dell'art. 449 c.p.p. prevede una ipotesi diversa di rito direttissimo, collegato alla confessione dell'imputato e non all'avvenuto arresto; analogamente l'art. 12-bis, d.l. 8 giugno 1992, n. 302 stabilisce che per i reati concernenti le armi e gli esplosivi il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli art. 449 e 558 c.p.p.);

per quanto concerne le eventuali ragioni di politica criminale perseguite dal legislatore, va rammentato che la *ratio* della norma incriminatrice è quella di sanzionare un soggetto che si è sottratto all'esecuzione volontaria di un ordine dell'autorità, ordine che è stato emanato perché egli si trova bensì in una condizione soggettiva particolare (senza documenti di identificazione e dunque non passibile di espulsione coatta verso un determinato stato) ma in sé non illecita, non integrando alcuna ipotesi di reato l'essere clandestino e non identificato; inoltre, scegliendo il reato di natura contravvenzionale (del resto conformemente ad altre fattispecie analoghe; vd. art. 650 c.p. e art. 2, legge n. 1423/1956) lo stesso legislatore ha qualificato la condotta in termini di minore gravità, rendendo anche impossibile l'adozione di qualunque misura cautelare; è ben vero che nella sfera della discrezionalità legislativa rientrano le scelte sulla qualità e quantità delle sanzioni e sui presupposti di applicabilità delle

misure cautelari e precautelari, ma è altrettanto vero che l'uso della discrezionalità legislativa può essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza (cf. sentenze Corte cost. nn. 26/1979, 103/1982, 409/1989, 341/1994; secondo Corte cost. n. 53/1958 «non si compiono valutazioni di natura politica e nemmeno si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse»);

né può dubitarsi che il principio di uguaglianza, nonostante il riferimento letterale dell'art. 3 Cost. ai «cittadini», debba ritenersi esteso anche agli stranieri, allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. n. 104/1969);

nella fattispecie concreta la questione è anche rilevante; infatti Abdela è stato privato della libertà personale a seguito di arresto obbligatorio, a prescindere da qualunque valutazione di pericolosità personale (che nella fattispecie non sussisteva, trattandosi di soggetto privo di pregiudizi), per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter e condotto avanti al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c.p.p.;

la circostanza che la mancata convalida dell'arresto del prevenuto nel termine previsto dagli art. 558 e 391 u.co. c.p.p. determinerà la caducazione della misura, non può influire sulla rilevanza della questione di legittimità, come puntualmente osservato dalla Corte cost. con sentenza n. 54/1993 nella quale si legge «il provvedimento di liberazione dell'arrestato era imposto dalla disposizione dell'art. 391, settimo comma, ultima parte del codice di rito ..., poiché tale disposizione ricollega la perdita di efficacia dell'arresto alla carenza, per qualsiasi ragione, di un provvedimento positivo di convalida nello stesso termine, è ovvio che l'impossibilità di rispettarlo conseguente all'elevazione della questione comportava (o avrebbe di lì a poco ineludibilmente comportato) l'intervento di tale autonoma causa di carenza di valido titolo di detenzione, a prescindere dall'esaurimento del procedimento di convalida, che ... era stato contestualmente sospeso. Tale procedimento non può perciò ritenersi esaurito, né di esso i giudici si sono spogliati: e la sua persistenza nonostante la liberazione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una privazione della libertà. La rilevanza della questione, dunque, permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestata debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, settimo comma, ovvero, più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti».

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede come obbligatorio l'arresto per il reato previsto dal comma 5-ter, in relazione all'art. 3 della costituzione appare infondata e rilevante.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 23 dicembre 2002

Il giudice: ZAVATTI

NN. 1027 e 1028

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 31 dicembre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2003) dal Tribunale di Bologna nei procedimenti penali a carico di: Tounsi Khaled (R.O. 1027/2003); Mohacc Chokeri (R.O. 1028/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di Tounsi Khaled, nato in Tunisia il 22 settembre 1982, per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 14, 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002;

Premesso che l'arrestato espulso con regolare provvedimento del Prefetto di Bologna in data 24 dicembre 2002, che successivamente in pari data il Questore di Bologna gli ha ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, e che egli non ha ottemperato all'ordine, venendo arrestato a Bologna il 30 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 14, 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998;

Rilevato che l'ordine di espulsione del Prefetto e di allontanamento del Questore risultano regolarmente notificati all'arrestato anche in traduzione in lingua araba;

Dato atto che l'arrestato è privo di documenti di identificazione validi ed è stato sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, in base ai quali si è accertato che lo stesso — con le generalità con le quali è stato arrestato o eventualmente con diverse generalità — non ha precedenti penali definitivi a carico ed ha una sola condanna in primo grado del 24 dicembre 2002 per contravvenzione identica a quella per cui è ora stato arrestato, con concessione delle generiche e condanna al minimo edittale di 4 mesi di arresto, condanna non definitiva in primo grado per una contravvenzione che non consente quindi un suo apprezzamento come indice concreto di pericolosità dell'arrestato;

Osservato che sussistono dubbi sulla legittimità costituzionale dell'arresto obbligatorio come previsto dall'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dalla legge n. 189/2002 — e che la questione di legittimità di tale norma, sollevata dalla difesa, appare non manifestamente infondata per le ragioni che seguono, con essenziale riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 13 e 3, della Costituzione;

Quanto al parametro dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, che consente provvedimenti limitativi della libertà personale da parte della p.s. solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge», la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nell'art. 14, comma 5-*quinquies*, appare contrastarvi per le seguenti ragioni:

la tutela costituzionale della libertà personale è assoluta: essa viene definita come inviolabile al primo comma, ne è consentita la limitazione solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge al secondo comma, al terzo comma ne è consentita una eccezionale limitazione temporanea ad opera della p.s. solo se successivamente convalidata dall'autorità giudiziaria e nei casi «eccezionali di necessità ed urgenza» previsti dalla legge. Al terzo comma — diversamente dal secondo — è prevista quindi una riserva di legge qualificata poiché al legislatore ordinario non spetta di determinare liberamente i casi in cui la libertà personale può venire provvisoriamente limitata dalla p.s., ma può farlo solo nei casi eccezionali di necessità ed urgenza;

la giurisprudenza costituzionale ha chiarito le nozioni di eccezionalità, necessità ed urgenza che giustificano l'arresto obbligatorio. Proprio perchè l'art. 14, comma 5-*quinqies*, prevede l'obbligatorietà dell'arresto ogni volta che si accerti la flagranza della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter*, le condizioni di eccezionale necessità ed urgenza della misura precautelare debbono essere valutate in astratto in relazione al reato a cui è collegata la previsione dell'arresto obbligatorio e non ne è consentita una modulazione in relazione al caso concreto;

la condotta contravvenzionale a cui è collegato l'arresto obbligatorio è quella dello straniero già espulso dal territorio nazionale in quanto clandestino ed inottemperante al successivo ordine di allontanamento del Questore: si tratta cioè di un reato di mera condotta, di doppia disobbedienza ad un ordine dell'autorità, dato prima nella forma del decreto di espulsione e dopo con l'ordine di allontanamento. La struttura del reato non prevede quindi né la lesione o la messa in pericolo di un bene costituzionalmente protetto, né una condizione soggettiva di pericolosità specifica dell'autore, che non è già imputato o condannato per altri reati, non è socialmente pericoloso (vedi Corte cost. n. 64/1977 in cui la legittimità dell'arresto era collegata al preesistente accertamento giudiziale delle condizioni di pericolosità sociale), né versa in una condizione di pericolosità specifica per le sue condizioni personali (vedi Corte cost. n. 126/1972 in cui la legittimità dell'arresto era collegata all'ubriachezza in atto): va infatti considerato che la clandestinità sul territorio dello Stato, cioè la permanenza dello straniero in Italia senza i documenti che la legittimano formalmente, è condizione che legittima l'espulsione ma che non integra alcun reato e che, proprio perchè è collegata alla formale assenza di documenti, non può essere indice di per sé di una specifica pericolosità del soggetto (si pensi all'innumerabile numero di «badanti» che per periodi lunghissimi lavorano irregolarmente nelle famiglie italiane in condizioni di clandestinità, per i quali è evidente l'assenza di ogni pericolosità sociale). Per quanto descritto nella fattispecie tipica del reato, né la condotta punita né le condizioni dell'agente appaiono quindi assumere quei connotati di eccezionale necessità ed urgenza che giustificano il potere limitativo della libertà personale da parte della p.s. ai sensi del terzo comma dell'art. 13 Cost.;

l'arresto è in questo caso obbligatoriamente previsto per una contravvenzione punita con l'arresto da 6 mesi ad un anno. Il sistema processuale vigente non consente l'applicazione di misure cautelari personali per contravvenzioni (artt. 280 e 287 c.p.p.), il che rende evidente come in questo caso l'arresto non sia in alcun modo collegato alla successiva applicazione di una misura cautelare. Esso si affianca ad altri eccezionali casi in cui è consentito l'arresto a prescindere dalla successiva applicazione di misura cautelare, ma si discosta da tali ipotesi per aspetti molto rilevanti. Significativo è il raffronto con le ipotesi di arresto in flagranza previsto per il delitto p.p. dall'art. 189 cds (la cui pena edittale è inferiore ai limiti che consentono l'applicazione di misure cautelari) e per le contravvenzioni p.p. dai commi primo e secondo art. 4 legge n. 110/1975 o dai commi quarto e quinto dello stesso articolo, in questo caso se aggravate dalla finalità di discriminazione o odio etnico, razziale ecc. Nella prima ipotesi l'arresto è consentito per consentire «la possibilità di un intervento immediato di chi si sia dato alla fuga, abbia abbandonato le vittime di incidenti stradali a lui riconducibili ed abbia messo in pericolo la sicurezza individuale e collettiva» (Corte cost. n. 305/1996). Nel secondo caso l'arresto consente che le forze di p.s. limitino la libertà personale di soggetti in possesso di armi o oggetti atti ad offendere nel corso di riunioni pubbliche (commi quarto e quinto) o con armi od oggetti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione il cui possesso sia destinato specificamente a finalità di discriminazione o odio razziale (commi primo e secondo, aggravati dall'art. 3 comma primo d.l. n. 122/1993), condotte entrambe evidentemente riconducibili ad un pericolo per la sicurezza individuale e collettiva evitabile soltanto con la materiale apprensione del soggetto armato ed il suo allontanamento dal luogo pericoloso. In entrambi i casi, l'arresto è previsto come facoltativo e non come obbligatorio (art. 189 comma sesto cds e art. 6 comma secondo legge n. 654/1975). In entrambe le ipotesi citate di arresto consentito a prescindere dalla conseguente applicabilità di misura cautelare si tratta di condotte attive (lesioni personali con conseguente fuga e porto di armi in occasioni o con finalità non consentite), che concretamente pongono in pericolo la sicurezza individuale e collettiva e necessariamente dolose, mentre l'arresto previsto dall'art. 14, comma 5-*quinqies*, riguarda un reato di mera condotta omissiva, che non pone in concreto pericolo la sicurezza altrui, punibile anche a titolo di colpa per la negligente non ottemperanza all'ordine. Mentre nelle prime due ipotesi l'arresto è quindi previsto per casi in cui appare necessario ed urgente bloccare l'autore di condotte pericolose da parte della p.s. che lo sorprenda in flagranza, nel caso di cui all'art. 14, comma 5-*quinqies*, non emerge alcuna necessità ed urgenza di procedere all'arresto dell'autore di una condotta colposa e priva di concreta pericolosità. Sul punto va aggiunto che il giudice delle leggi nella sentenza n. 305/1996 ha confermato la legittimità dell'arresto

previsto dall'art. 189 cds ancorandola alla sua facoltatività, in quanto tale arresto «richiede pur sempre la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali l'art. 381, comma 4 subordina in via generale l'adozione di tale misura». Nel caso qui in esame invece l'obbligatorietà dell'arresto prescinde da ogni valutazione sulla concreta pericolosità della condotta e nella sua generale ed astratta necessità di applicazione si pone in contrasto con i requisiti della eccezionale necessità ed urgenza della misura imposti dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione;

l'arresto obbligatorio non potrebbe neppure trovare ragione nell'eccezionale necessità ed urgenza di poter procedere al rito direttissimo imposto dallo stesso art. 14, comma 5-*quinquies* per l'accertamento della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-*ter*. Il rito direttissimo nel nostro ordinamento non è infatti vincolato alla necessaria presenza dell'imputato in udienza, come appare dall'art. 449 che lo prevede in tutti i casi in cui l'imputato — non arrestato né detenuto — abbia reso confessione, nei casi previsti dall'art. 450 c.p.p., comma secondo che espressamente dispone le regole processuali per l'ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato a piede libero, oltre che nei casi previsti dallo stesso d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che all'art. 13, comma 13-*ter*, prevede ipotesi di arresto facoltativo disponendo che in ogni caso — e quindi anche quando la facoltatività dell'arresto non sia stata esercitata e quindi l'imputato resti libero — contro l'autore del fatto si proceda con rito direttissimo;

non può infine ritenersi che l'eccezionale necessità ed urgenza dell'arresto sia collegata alla necessità di eseguire l'espulsione dell'arrestato, che di per sé può essere eseguita con accompagnamento alla frontiera in via generale, ed in modo del tutto autonomo ed indipendente dall'arresto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002;

l'arresto obbligatorio qui previsto potrebbe essere costituzionalmente rientrante nella previsione dell'art. 13, terzo comma Cost. solo se si ritenesse eccezionalmente necessario ed urgente limitare la libertà di uno straniero tutte le volte in cui egli abbia violato l'ordine di allontanamento del Questore successivo alla sua espulsione dal territorio nazionale. Tale limitazione della libertà può perdurare comunque soltanto poche ore (e cioè soltanto fino a che il p.m. non ritenga di avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 121 disp. att. c.p.p. o al massimo fino all'udienza di convalida, alla quale comunque il p.m. non può chiedere l'emissione di misure cautelari) e non è necessaria né per l'instaurazione del giudizio direttissimo, né per la successiva applicazione di misure cautelari, né perché in tale arco di tempo possa ottenersi l'identificazione dell'arrestato, né perché con l'arresto si interrompe una situazione di pericolo, né perché sia funzionale all'espulsione, che invece è presupposto dell'arresto stesso e comunque può essere autonomamente disposta: non è quindi apprezzabile alcun profilo di eccezionale necessità ed urgenza che renda l'arresto obbligatorio qui in esame rientrante nella previsione dell'art. 13, terzo comma Costituzione e quindi non in contrasto con la inviolabilità della libertà personale sancita dall'art. 13 Cost.

Quanto al parametro dell'art. 3, della Costituzione, che impone al legislatore il rispetto del limite della ragionevolezza come qualificato nelle sentenze Corte cost. n. 26/1979; n. 103/1982; n. 409/1989; n. 341/1994 (vedi anche Corte cost. n. 53/1958 secondo cui non si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse), la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nell'art. 14, comma 5-*quinquies*, appare contrastarvi per le seguenti ragioni:

l'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 prevede la contravvenzione dello straniero che, espulso e materialmente accompagnato alla frontiera, rientri nel territorio nazionale, punendola con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno (si tratta della prima disobbedienza ad un ordine, ma la condotta di rientro è attiva e manifesta una intenzionalità particolarmente forte dello straniero poiché segue alla materiale attività della pubblica amministrazione che lo ha accompagnato alla frontiera coattivamente, con rilevante impegno di risorse umane e materiali). Tale contravvenzione è punita con l'arresto nella stessa misura rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 14, comma 5-*ter* (disobbedienza reiterata di due ordini, ma con condotta meramente omissiva e anche colposa), il che è indice inequivoco della valutazione del legislatore di pari gravità delle condotte considerate. Mentre nel primo caso l'arresto è previsto come facoltativo (art. 13, comma 13-*ter*), nel secondo caso esso è previsto come obbligatorio (art. 14, comma 5-*quinquies*);

l'art. 13, comma 13-*bis*, del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 prevede il delitto dello straniero che rientri in Italia dopo l'espulsione disposta in sede giudiziale, punendolo con la reclusione da

1 a 4 anni. In questo caso di delitto con pena edittale fino a 4 anni è previsto l'arresto come facoltativo dall'art. 13, comma 13-ter, mentre nel caso più lieve della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-ter punita con l'arresto fino a 1 anno l'arresto è previsto come obbligatorio dal citato art. 14, comma 5-quinquies;

dall'esame delle disposizioni sopra citate emerge quindi che anche all'interno del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nel comma 5-quinquies dell'art. 14 è irragionevole, sia poiché a situazioni di analoga gravità (art. 13, comma 13) conseguono modalità d'arresto facoltative e quindi più lievi, senza che emergano apprezzabili ragioni che giustifichino il differente trattamento della libertà personale dell'arrestato nelle due ipotesi, sia perché a situazioni di maggiore gravità (art. 13, comma 13-bis) conseguono addirittura modalità di arresto facoltative e quindi più lievi, senza che vi siano ragioni specifiche che giustifichino il più lieve trattamento di reati più gravi nella fase della previsione delle misure precautelari.

Che la questione è rilevante per la pronuncia sulla convalida dell'arresto poiché l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dello stesso farebbe venir meno il fondamento normativo della richiesta di convalida proposta dal p.m. Infatti nella fattispecie Tounsi Khaled è stato tratto in arresto perché tale misura è prevista come obbligatoria dall'art. 14 comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, mentre egli non sarebbe stato passibile di arresto se tale misura fosse stata prevista come facoltativa in quanto non sussistono nella fattispecie le condizioni richieste dall'art. 381, comma 4 della gravità del fatto (il reato contestato è una contravvenzione punita da 6 mesi a 1 anno), né della pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità (l'arrestato ha una sola condanna non definitiva per una modestissima contravvenzione ed il fatto che egli sia clandestino sul territorio nazionale non è previsto come reato dal nostro ordinamento) o dalle circostanze del fatto (la condotta contestata è meramente passiva, di disobbedienza ad un ordine dell'autorità).

Osservato che la rilevanza della questione permane nonostante la necessaria liberazione dell'arrestato imposta dall'art. 391, settimo comma c.p.p. e «(...) trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una privazione della libertà. La rilevanza della questione, dunque, permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art 391, settimo comma ovvero più radicalmente alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti» (Corte cost. n. 54/1993);

Ritenuto quindi conclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede come obbligatorio l'arresto per il reato previsto dall'art 14, comma 5-ter, appare non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio di convalida in corso, per cui va sollevata per le ragioni sopra esposte.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, per contrasto con gli artt. 13, terzo comma e 3 Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.

Bologna, addì 31 dicembre 2002

Il giudice: BETTI

N. 1029

*Ordinanza del 15 settembre 2003 emessa dal Tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Gorodenschi Ramona*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento nei confronti di Gorodenschi Ramona per violazione dell'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998;

Premesso che la prevenuta è stata arrestata perché trovata sul territorio nazionale in data 14 settembre 2003 mentre risultava essere stata espulsa dall'Italia con decreto del Prefetto di Bologna in data 7 settembre 2003 e risultava esserle stato notificato in pari data anche il conseguente ordine del Questore di lasciare il territorio italiano entro 5 giorni da quello della notifica;

la difesa ha sollevato eccezione di costituzionalità della norma di cui in premessa per contrasto con l'art. 3 Cost, poiché risulterebbe irragionevole la previsione dell'arresto obbligatorio a fronte della levità della condotta puramente omissiva prevista da tale norma;

Ritenuto che la legittimità costituzionale della norma che ci interessa appare discutibile non tanto sotto il profilo di una astratta irragionevolezza, quanto sotto quello del confronto con altre parallele disposizioni della stessa legge rispetto alle quali non sembra potersi giustificare la diversa regolamentazione data al regime dell'arresto in flagranza;

in particolare, pur riconoscendo al legislatore il potere di decidere secondo la sua discrezionalità a quali condotte collegare la possibilità dell'arresto in flagranza — purché rispettando i criteri direttivi di massima posti dalla Costituzione — e pur riconoscendo che già esistono nel nostro ordinamento reati solo contravvenzionali ai quali è collegata la possibilità di arresto, sembra rimanere nel caso di specie non spiegabile perché sia previsto l'arresto obbligatorio per la condotta che ci occupa, consistente nell'aver semplicemente trasgredito l'ordine legittimamente dato dal Questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni ed invece solamente l'arresto facoltativo a norma dell'art. 13, comma 13-*ter* per i reati previsti dallo stesso articolo ai commi 13 e 13-*bis* qualora un cittadino extracomunitario, già espulso con provvedimento amministrativo rientri in Italia senza la prevista autorizzazione o vi rientri comunque nel caso di espulsione disposta dal giudice;

nel primo dei due casi scelti per la comparazione si tratta di una contravvenzione punita con la stessa pena di quella prevista per il reato ascritto alla prevenuta (e perciò della stessa gravità per scelta del legislatore), ma la condotta sanzionata con tale norma appare senz'altro caratterizzata da maggiore determinazione trasgressiva e da maggiore pericolo sociale rispetto a quella della contravvenzione che ci occupa, mentre non sembrano esservi motivi di minore necessità od urgenza nell'intervento repressivo che possano giustificare una maggiore forza procedurale;

nel secondo caso di tratta persino di un delitto (punito con la reclusione fino a 4 anni) e di nuovo non si profila alcun motivo di minore allarme sociale o minore preoccupazione per la rapidità dell'intervento;

unica differenza eventualmente rilevante si potrebbe rintracciare nella circostanza per cui nel caso dei due reati presi in comparazione si è di fronte a persone certamente identificate (tanto da essere state espulse verso uno Stato che li ha riconosciuti come suoi cittadini), mentre nel caso della contravvenzione ascritta all'odierna arrestata ci si può facilmente trovare di fronte a persone non identificate o non facilmente identificabili. Tale circostanza, però, non è necessariamente prevista dalla legge come presupposto dell'ordine di allontanamento dato dal Questore. In alcuni casi tale ordine può infatti essere impartito al termine del periodo di massimo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea proprio in seguito alla mancata identificazione del soggetto, ma in altrettanti casi (anzi più numerosi, in base all'esperienza) l'ordine viene dato semplicemente perché non è possibile ospitare l'extracomunitario presso uno di tali centri. Non si profila perciò una differenza strutturale ed astratta tra le due previsioni normative tale da giustificare le diverse conseguenze quanto ad obbligatorietà dell'arresto.

L'irragionevolezza della normativa sembra emergere quindi dalla previsione dell'obbligatorietà dell'arresto, mentre risulterebbe conforme a ragione la possibilità di arresto così come previsto per gli altri casi scelti in comparazione.

La questione appare d'altra parte rilevante nel caso di specie perché la prevenuta risulta non solo incensurata (avendo tra l'altro dato sempre le stesse generalità anche nelle precedenti occasioni in cui è stata sottoposta a rilievi dattiloscopici), ma priva anche di qualsiasi precedente cosiddetto «di polizia» o comunque di denunce o segnalazioni pregiudizievoli, mentre la vicenda in occasione della quale è stata arrestata non potrebbe comunque portare a definirla «pericolosa» nel senso giuridico del termine (tra l'altro sembra esser stata parte lesa di una rapina); in conseguenza non si sarebbe potuto procedere al suo arresto in base ai criteri con i quali si deve giudicare se procedere ad un arresto facoltativo e unico motivo della convalida richiesta in data odierna a questo giudice è proprio l'obbligatorietà dell'arresto in questione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 per contrasto con l'art. 3 Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.

Bologna, addì 15 settembre 2003

Il giudice: MILLO

03C1249

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 3 1 2 0 3 *

€ 5,60